

CLXXXX.

TORNATA DI SABATO 2 APRILE 1927

ANNO V

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO

INDICE.

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Congedi	7510	Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e i Monti di Pietà di prima categoria	7511
Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	7510	Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza d'armi in Ferrara. . .	7511
Disegni di legge (<i>Annunzio di presentazione</i>):		Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico	7511
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	7510	Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da parte degli agenti di custodia	7512
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1788, riflettente il reparto definitivo dei fondi già assegnati per la conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della penisola che importarono merci nella Dalmazia occupata	7510	Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato	7512
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 882, concernente provvedimenti a favore del comune di Rimini	7510	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie	7515
Concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia	7510	Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328 concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopo di beneficenza, educazione e di istruzione nelle zone terremotate	7523
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):		Modificazione dell'articolo 87 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118	7523
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione della Cassa di risparmio di Padova e di Rovigo	7510		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri enti aventi per fine l'esercizio di Agenzie di viaggio o di Uffici di turismo.	7510		

<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
DUDAN: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile	7537
Votazioni segrete (Risultato):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione della Cassa di risparmio di Padova e di Rovigo	7567
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di Agenzie di viaggio o di Uffici di turismo	7567
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e i Monti di Pietà di prima categoria	7567
Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza d'armi in Ferrara	7567
Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico	7567
Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da parte degli agenti di custodia.	7567
Modificazioni ed aggiunge alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato	7567
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie	7568
Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifrutticoli diretti all'estero (<i>Urgenza</i>).	7568
Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopo di beneficenza, educazione e di istruzione nelle zone terremotate	7568
Modificazione dell'articolo 87 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118	7568
Classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia.	7568
Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928	7569
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.	7569
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento	7569
Provvedimenti per la concessione alla industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree ed ascensori in servizio pubblico	7569
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche	7569
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, che reca aggiunte ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37, e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali	7569
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902, riguardante la devoluzione al bilancio autonomo dell'Amministrazione postale-telegrafica di alcuni cespiti di entrata relativi al servizio delle Casse di risparmio postali e la prescrizione di alcuni piccoli crediti infruttiferi su libretti delle Casse stesse	7570
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati	7570
Disposizioni per la protezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale	7570
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 237, contenente norme per il conferimento dell'ufficio di direttore artistico dell'Istituto nazionale del dramma antico.	7570
Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'Asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli	7570
Provvedimenti per la città di Zara.	7570

La seduta comincia alle 16.

MIARI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Nunziante di giorni 2; Canelli di 1; Cristini, di 2; per motivi di salute, gli onorevoli: Baragiola di giorni 2; Maury, di 3; per ufficio pubblico gli onorevoli: Ferretti, di giorni 2; De Capitani d'Arzago, di 1; Gatti, di 1; Mazzucco, di 1; Josa, di 1; Biagi, di 1; Vassallo Ernesto, di 15.

(Sono concessi).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli sottosegretari di Stato hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei deputati: Barbieri, Di Fausto, Ranieri, Marescalchi, Lessona.

Saranno inserite, a norma del regolamento, nel resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che l'onorevole Presidente del Senato del Regno ha inviato i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie. (1434)

Conversione in legge del Regio decreto legge 7 ottobre 1926, n. 1788, riflettente il reparto definitivo dei fondi già assegnati per la conversione della valuta austro-ungarica in possesso di commercianti della penisola che importarono merci nella Dalmazia occupata. (1435)

Conversione in legge del Regio decreto legge 6 maggio 1926, n. 882, concernente provvedimenti a favore del comune di Rimini. (1436)

Saranno stampati, distribuiti ed inviati alla Giunta generale del bilancio.

Il Capo del Governo ha presentato un disegno di legge per la concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale

per la protezione della maternità e dell'infanzia. (1437)

Sarà stampato, distribuito ed inviato alla Giunta generale del bilancio.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 1360-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio o di uffici di turismo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di amministrazione pubbliche e di altri enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio o di uffici di turismo.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 1361-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(1) V. Allegato XXIX.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e altri Enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di Agenzie di viaggio o di uffici di turismo ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1ª categoria.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1377-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e dei Monti di Pietà di 1ª categoria ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza d'armi in Ferrara.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una Piazza d'armi in Ferrara.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1390-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva la Convenzione stipulata il 7 dicembre 1926 tra il Ministero dell'aeronautica, il Ministero della guerra e il comune di Ferrara relativa all'impianto di un aeroporto, e alla sistemazione di una Piazza d'Armi in Ferrara ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, numero 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1391-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura nel testo concordato fra Governo e Commissione:

« È convertito in legge il Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca variazioni al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, numero 1345, relativo alla istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico, introducendo dopo l'articolo 3 il seguente:

Art. 4.

« L'entrata in vigore del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, modificato dal

Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 285, anzichè dal 1º luglio 1926, viene stabilita dal 26 gennaio 1923.

« Per le inabilità permanenti e pei decessi di cui agli articoli 1 e 2 del predetto Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, i quali sian verificati nel periodo dalla data dell'armistizio a tutto il 25 gennaio 1923, sarà corrisposto dal Ministero dell'aeronautica un indennizzo pari a quello stabilito, a seconda dei gradi, dalla tabella allegata al decreto medesimo, senza alcun aumento in relazione alla durata del servizio di volo prestato ».

« L'articolo 4 diventa articolo 5 ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da affidarsi agli agenti di custodia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da affidarsi agli agenti di custodia.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1397-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

La vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari è affidata al corpo degli agenti di custodia.

(È approvato).

Art. 2.

Il ruolo organico di cui alla tabella II dell'allegato VII al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito da quello di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Dei 1,500 posti portati in aumento dalla nuova tabella, non oltre 500 potranno essere coperti nell'esercizio finanziario in corso, ed i restanti potranno essere coperti nell'esercizio finanziario successivo.

Il ministro delle finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio del Ministero della

giustizia e degli affari di culto i fondi all'uopo necessari.

Si dia lettura dell'annessa tabella.

MIARI, segretario, legge:

Ruolo organico dei graduati e degli agenti di custodia delle carceri.

	Numero dei posti
Comandanti	60
Capiguardia di 1ª classe	120
Capiguardia di 2ª classe	120
Sottocapi di 1ª classe	250
Sottocapi di 2ª classe	300
Guardie scelte	2,350
Guardie	4,500
Allievi	300
Totale	8,000

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 2, con la tabella testè letta.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, relativo al divieto di assunzione di nuovo personale nella Amministrazione dello Stato, non si applicano al corpo degli agenti di custodia, fino a che non siano stati completati una volta tanto i suoi ruoli organici.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato, n. 1401-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il personale daziario delle quattro cesate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, che era iscritto all'Opera di previdenza prima dell'andata in vigore del Regio decreto 13 gennaio 1924, n. 187, rimane iscritto all'Opera stessa, ma è soggetto al contributo dell'1.40 per cento sul solo stipendio a partire dalla data in cui ha avuto luogo il rispettivo passaggio dalla dipendenza dello Stato a quella del Governatorato di Roma, o delle altre tre sopramenzionate amministrazioni comunali.

Rimane fermo per il periodo precedente a tale passaggio il calcolo dei contributi eseguiti in base all'articolo 8 del testo unico approvato con Regio decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

(È approvato).

Governo e Commissione d'accordo hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 1-bis.

Gli impiegati di ruolo della Camera dei deputati sono iscritti all'Opera di previdenza a decorrere dal 1° luglio 1927. Quelli che verranno assunti posteriormente, vi saranno iscritti dalla data di assunzione in servizio.

Per gli impiegati di ruolo che già furono iscritti all'Opera, nel periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1919, sarà tenuto conto, agli effetti dei benefici che l'Opera medesima concede, del periodo di iscrizione e dei contributi versati.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo a partito.

(È approvato).

Art. 2.

Le categorie di personale che per qualsiasi motivo cessino di essere iscritte alla Opera di previdenza, decadono, unitamente alle rispettive famiglie, dai benefici che l'Opera stessa elargisce e non hanno diritto al rimborso dei contributi pagati.

Nel caso di successivo passaggio in categorie di personale ammesse all'iscrizione all'Opera di previdenza, i funzionari e le loro famiglie hanno diritto di far valere, agli effetti del cumulo, il periodo di servizio precedentemente prestato con iscrizione all'Opera di previdenza.

(È approvato).

Art. 3.

A datare dal 1° gennaio 1929 il contributo dei personali iscritti all'Opera di previdenza è costituito unicamente dalla ritenuta di lire 1.40 per cento sugli stipendi, esclusa qualsiasi altra indennità o competenza, anche se valida agli effetti della pensione.

I contributi legalmente corrisposti alla Opera di previdenza non son rimborsabili.

(È approvato).

Art. 4.

Gli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza, si liquidano in base all'ultimo stipendio annuo percepito dall'iscritto.

Qualora l'assegno da conferirsi abbia decorrenza anteriore all'andata in vigore del presente decreto, debbono applicarsi le norme vigenti alla data in cui si perfezionò il diritto all'assegno stesso.

L'assegno che l'Opera di previdenza concede a favore dell'iscritto o dei suoi superstiti non è cumulabile con pensione od assegno spettante all'iscritto o ai suoi superstiti sul bilancio dello Stato, o degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, oppure di provincie, comuni, opere pie.

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 3 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 34 (convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898) è modificato nel modo seguente:

« L'Opera di previdenza è autorizzata a concorrere mediante pagamento diretto a favore della clinica ospitaliera, nella spesa che, per onorari a chirurghi e per rette di degenza, devono sostenere i funzionari civili o militari in servizio attivo per subire una grave operazione chirurgica presso una clinica ospitaliera del Regno.

« Per i funzionari civili o militari i quali per comprovate esigenze del loro ufficio prestino servizio all'estero o nelle colonie e siano costretti a subire una grave operazione chirurgica, il concorso anzidetto potrà concedersi su motivata proposta del capo dell'Amministrazione centrale dal quale dipendono, e il pagamento sarà effettuato per mezzo dell'economista-cassiere dell'Amministrazione stessa.

« Ai fini del presente articolo è considerato in attività di servizio il funzionario

civile o militare in aspettativa per causa di provata infermità ».

(È approvato).

Art. 6.

I figli dei funzionari civili o militari dello Stato riconosciuti bisognosi di cure climatiche possono dall'Opera di previdenza essere inviati in colonie marine o montane, purchè il padre sia in servizio attivo, di grado non superiore al 9°.

Agli effetti della concessione del beneficio della cura marina o montana, di cui al comma precedente, l'Opera di previdenza prenderà gli accordi con gli Enti circa le modalità di ammissione dei fanciulli e l'ammontare della relativa spesa individuale.

La somma da erogarsi per tale finalità non deve in ogni anno superare le 300,000 lire.

(È approvato).

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è autorizzato a concedere, mediante concorso per titoli, borse di studio a favore dei figli dei funzionari civili o militari in servizio attivo, che frequentino le scuole medie superiori, purchè dimostrino, in base ai risultati scolastici, particolare disposizione agli studi.

Gli aspiranti a tali borse di studio debbono comprovare di avere conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico in cui si bandisce il concorso l'ammissione alla scuola media superiore, o la promozione alla classe superiore della scuola stessa, con una media generale non inferiore a 8 decimi.

I candidati alle borse di perfezionamento debbono produrre l'originale diploma di laurea con una media generale non inferiore a 8 decimi.

L'Opera di previdenza conferma annualmente la borsa di studio se alla fine dell'anno scolastico i risultati conseguiti diano affidamento della particolare disposizione del beneficiario a proseguire il corso di studi pel quale la borsa è stata concessa.

(È approvato).

Art. 8.

Ai funzionari aventi diritto alla normale pensione vitalizia, che siano collocati a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1928 in poi, è concesso l'aumento di un decimo sulla indennità di buonuscita liquidata in base

all'articolo 5 (comma 1°) del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 34 (convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898) se il servizio ritenuto valido agli effetti della indennità stessa supera gli anni 30; se è superiore agli anni 35 l'aumento è di due decimi; e se sorpassa gli anni 39 e mesi sei l'aumento è di tre decimi.

Durante il periodo di aspettativa per malattia, o per riduzione di quadri, è dovuto all'Opera di previdenza il contributo sull'assegno, o su quella parte di stipendio, che si corrisponde al funzionario civile o militare. Agli effetti della liquidazione della indennità di buonuscita, tale periodo, se verificatosi dopo l'iscrizione del funzionario alla Opera di previdenza, viene computato per metà.

Ai funzionari cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1928 si applicano le disposizioni in vigore alla data della loro cessazione dal servizio.

Gli ufficiali richiamati in servizio, che maturino il diritto ad una indennità di buonuscita, superiore a quella già liquidata, potranno percepire la differenza al termine del richiamo in servizio.

La nuova liquidazione sarà fatta in base alle stesse norme legislative con le quali si provvede alla liquidazione originaria.

L'indennità di buonuscita, non richiesta entro cinque anni dalla cessazione dal servizio del funzionario civile o militare, si prescrive.

(È approvato).

Art. 9.

Gli assegni vitalizi sui fondi della Cassa sovvenzioni sono concessi mediante concorso per titoli:

1°) ad ex impiegati civili dello Stato cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918 per infermità o età avanzata senza diritto a pensione;

2°) ai seguenti superstiti di impiegati civili dello Stato cessati dal servizio anteriormente alla data predetta:

a) vedove senza pensione;

b) prole orfana senza pensione (figli minorenni, orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili maggiorenni dopo il compimento del 40° anno di età), purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono dal servizio attivo;

c) i genitori.

Un quarto dei posti messi a concorso può essere conferito ad ex-impiegati civili

dello Stato cessati dal servizio dopo il 1° febbraio 1918, ed ai loro superstiti indicati nel comma precedente, senza pensione o diritto ad assegno a carico dell'Opera di previdenza.

(È approvato).

Art. 10.

Sono abrogati gli articoli 5, 17, 36 e 37 del Regio decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Le disposizioni della presente legge, per le quali non sia indicata apposita decorrenza, entrano in vigore il 1° giorno del mese successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire integralmente e modificandole in quanto occorra a tal uopo, tutte le disposizioni legislative in vigore sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1407-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella

Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le Colonie ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifrutticoli diretti all'estero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifrutticoli diretti all'estero.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1410-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lantini.

LANTINI. Desidero segnalare alla Camera questo disegno di legge che l'onorevole ministro della economia nazionale ha, con lodevole sollecitudine, portato all'approvazione anche con la procedura di urgenza.

Questo disegno di legge corona gli studi fatti dall'Istituto nazionale per l'esportazione, ed è una prima espressione concreta di quella politica commerciale moderna, che è iniziativa del Governo fascista; politica commerciale vera e propria, politica di scambio di prodotti nostri, finora mancata, perchè i Governi passati, probabilmente erano assorti nella formula ideologica liberalista e individualista, del « lasciar passare, lasciar fare ». Ora, nella lotta economica attuale, gli individui cedono il posto ai popoli, e le iniziative individuali cedono il campo allo Stato ed alle forze organizzate e disciplinate nello Stato.

L'accurata [relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge, segnala e rileva esempi eloquenti di quella disciplina delle esportazioni e della politica internazionale degli scambi, che sono stati adottati ormai generalmente in tutti i principali Stati esportatori, anche da quelli che sembrano individualizzare ancora, almeno nell'apparenza, il liberismo economico, mentre in pratica vi hanno reagito, e reagito fortemente e con grande consequenzialità di misure e di provvedimenti, specie dal dopo guerra in poi.

Sopra tutto io desidero segnalare due novità di questo progetto di legge, due novità che si inseriscono direttamente nel re-

gime corporativo create dalla legge 3 aprile 1926, al quale, man mano, si andrà informando tutta la vita della Nazione.

Infatti, questo del marchio nazionale imposto ad alcuni prodotti, è ora rivolto per l'applicazione sua, ai prodotti dell'orti-frutticoltura, produzione italiana molto importante, perchè tocca in gran parte l'agricoltura e il commercio del meridionale ed in particolare la produzione agrumaria della Sicilia, giacchè questa voce nella nostra esportazione raggiunge e supera i due miliardi di lire italiane.

L'articolo 16 però del progetto odierno accenna, direi con prudenza e con logica, alla possibilità di un ampliamento della sfera d'azione e di disciplina del marchio nazionale, ad altre materie oggetto di esportazione.

Quindi questo è semplicemente un inizio, ed è un inizio degno di essere rilevato, perchè fornirà una utile e diretta esperienza alla politica governativa italiana ed alla sfera di azione, di osservazione e di disciplina, accordata dalle leggi dello Stato all'Istituto delle esportazioni; non solo, ma esso permetterà di preparare e di addestrare a questa nuova funzione un personale che finora a noi completamente manca: quello degli ispettori e dei tecnici addetti alla sorveglianza, alla selezione e alla valorizzazione della esportazione italiana.

Inoltre, nel campo del diritto pubblico, e questo è ancora più importante, il disegno di legge per la prima volta fa diretto riferimento alle grandi organizzazioni sindacali, riconosciute dalla legge del 3 aprile 1926. È, quindi, il regime corporativo per la prima volta chiamato a collaborare, con funzioni di responsabilità, alla vita economica del Paese. Ora, da questo richiamo all'opera delle organizzazioni, nel vivo della funzione economica, penso che le associazioni e le grandi organizzazioni nazionali trarranno giovamento e incitamento perchè, quanto più esse saranno investite di responsabilità, tanto più esse andranno affinando e rendendo più intelligente la loro azione, anche al difuori del campo strettamente sindacale, poichè, risoluto che sia il dramma della lotta di classe sul terreno della collaborazione cordiale, volenterosa e quotidiana delle funzioni produttive, le organizzazioni nazionali devono appunto volgersi tecnicamente alla intensificazione ed all'elevazione dell'attività produttiva nazionale.

Infatti, l'articolo 3 stabilisce che possono richiedere l'uso del marchio nazionale

di esportazione all'estero — badate bene, onorevoli colleghi — soltanto i produttori esportatori, commercianti e cooperative di produzione che risultano iscritti alle organizzazioni sindacali, riconosciute ai sensi della legge corporativa.

Questo principio è riconfermato, lodevolmente, nell'articolo 5 e trova consacrazione pratica nell'articolo 6, laddove è stabilito che le Commissioni incaricate di esaminare le domande richiedenti l'uso del marchio, siano composte, oltrechè dal Direttore generale dell'Istituto delle esportazioni, da due rappresentanti della Confederazione della agricoltura e da due rappresentanti della Confederazione del commercio.

Ora io che ho avuto occasione, anche in sede di discussione del bilancio dell'economia di fare appello alla collaborazione effettiva e diretta delle organizzazioni sindacali, non posso che compiacermi di questa « novità » che appare praticamente nel nostro diritto, perchè quanto più noi faremo sensato e meditato e metodico fondamento sulla collaborazione e sulla attività delle organizzazioni corporative, tanto più andremo individuando il vero interesse nazionale, quale deve risultare dall'insieme del grande piano regolatore della vita corporativa, che distribuisce e accorda le funzioni produttive ed economiche nazionali.

Inoltre, il disegno di legge — ed è questo l'ultimo rilievo di carattere generale che io possa fare, rilievo di segnalazione, non rilievo di critica — stabilisce alcune pene ai contravventori ed ai contraffattori del marchio e si ispira, in questo, ad un concetto giuridico che credo eminentemente fascista; e cioè, che nei rapporti economici non v'è soltanto (specialmente in quest'epoca dura ed aspra della gara economica, che diventa lotta difficilissima fra le nazioni ed i popoli) l'interesse del singolo, ma questo si fonde nel complesso e manifesta l'interesse intero e superiore dalla Nazione.

Infatti, colui che contravviene alle disposizioni ed alle norme di garanzia dettate per l'uso del marchio nazionale, colui che contraffà o abusa, colui che insomma, per frode o per negligenza (nell'attività commerciale e produttiva, anche la negligenza è un grave peccato, un vero reato, perchè non è più possibile oggi entrare in questa attività semplicemente con la grettezza e la faciloneria dell'ignorante, ma ben anche con il fattore attivo dell'intelligenza), inganna il cliente straniero, commette non soltanto una lesione all'interesse privato, ma anche

una lesione grave dell'interesse nazionale. Quando la frode è commessa, quando un inganno è consumato, evidentemente si fa ricadere su tutta la produzione, e sulla vasta classe dei produttori e dei commercianti, la colpa dell'ingannatore, del negligente, del frodatore. E la reputazione, il decoro economico del Paese, viene così menomato e compromesso.

Questa norma di carattere giuridico trova la sua individuazione più specifica nella facoltà interessante agli effetti nel nostro diritto giudiziario, accordata all'Istituto delle esportazioni di costituirsi parte civile nei giudizi contravvenzionali, e nei giudizi penali per contraffazione.

Perciò la linea generale giuridica ed economica che inispira questo progetto è una opportuna e felice espressione del regime corporativo.

Io, a proposito del marchio nazionale, spero e mi auguro che l'esperienza, a questo campo ora limitata, possa essere svolta e aumentata anche in altri campi.

Si pensi al fatto che il marchio nazionale ha potuto essere l'espressione di una competizione delicatissima, durata un trentennio, tra la Germania e l'Inghilterra; e come l'Inghilterra, cominciando a vedere e a temere l'assillo della concorrenza tedesca, dal 1890 al 1914 abbia imposto alla esportazione tedesca di apporre il suo marchio. Infatti la concorrenza tedesca si manifestò agli inizi col sistema dei prezzi inferiori, ma della merce offerta inferiore anche nella qualità, ma quando la Germania ha potuto migliorare i suoi prodotti nella qualità, il « made in Germany » ha sovente minacciato il predominio del « made in England » ed in certo senso sul marchio nazionale si è imperniata e simboleggiata la controversia economica tra le due nazioni.

È da augurarsi perciò che dal campo orto-frutticolo a quello delle derrate alimentari ed agli altri campi della produzione nazionale il marchio nazionale italiano possa assumere la forza ed il valore vittorioso di un simbolo della onestà intelligente dei tecnici, dei produttori e dei commercianti italiani.

Mi ricordo, nell'autunno scorso, in una mia visita a Monaco di Baviera, di avere trovato in quel grande mercato, per esempio, una grande partita di uva italiana abbandonata alla svendita al prezzo di lire 1.30 e 1.50 al chilogramma, mentre in Italia l'uva si pagava lire 3. Questo prova che noi non siamo preparati, non siamo attrezzati alla

esportazione modernamente intesa e praticata, e ciò procura un inutile danneggiamento del mercato nazionale, una svalutazione delle nostre esportazioni di fronte alla accanita concorrenza delle altre nazioni. Chi pensi come sia pregiato e privilegiato il nostro prodotto per la sua saporosità, e pensi invece che in pieno inverno, ed in primavera la frutta che viene dall'Australia, dalla Colonia del Capo e dal Canada, molto meno saporita e pregevole per gusto e profumo della nostra, possa vincere in concorrenza nelle grandi città della Francia, del Belgio, dell'Inghilterra, ecc., la nostra, semplicemente per il fascino dell'imballaggio e della presentazione, per la regola severa della selezione secondo i tipi prestabiliti, ha chiaro il concetto dell'importanza iniziatrice di questo disegno di legge che sembra toccare un problema di dettaglio, mentre esso è essenziale nel complesso dell'economia italiana.

E perciò, mentre invito la Camera a dare il suo voto unanime al progetto di legge, non posso se non rinnovare il mio plauso, anche a nome della Confederazione dei commercianti, e certamente anche della Confederazione dell'agricoltura associata con noi in questa responsabilità disciplinatrice attuata dall'Istituto delle esportazioni, per gli studi compiuti dall'Istituto medesimo, e al ministro dell'economia per la solerzia e l'accuratezza con la quale ha voluto presentare alla Camera questo progetto. (*Applausi*).

SANSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Va data lode al Governo di aver portati direttamente alla discussione della Camera questo disegno di legge senza ricorrere al consueto sistema dei decreti-legge. L'argomento è di somma importanza; ma essendovi altre questioni che interessano la Camera, (ed io vedo già l'attenzione di tutti rivolta al ministro delle comunicazioni) limiterò le mie dichiarazioni a poche osservazioni.

Il provvedimento di carattere legislativo ha lo scopo di garantire la nostra esportazione e proteggerla contro coloro che non sono idonei a esercitarla. Fra i diversi sistemi che sono predisposti per questa protezione, il Governo ha creduto di adottarne uno formale introducendo il sistema del marchio. I procedimenti legislativi delle altre Nazioni, che la relazione ministeriale richiama, indicano che vi sono altri sistemi diretti e sostanziali come la visita preventiva; ma nella stessa relazione ministeriale è detto che a

questi altri sistemi il Governo non sente di disporre dell'attrezzatura necessaria e che quindi è dovuto ricorrere al provvedimento del marchio. Ma in questo provvedimento vi può essere un pericolo. È vero che bisogna fare una selezione degli esportatori, ma vi è la possibilità di escludere coloro che egregiamente hanno finora esercitato questa forma di commercio.

LANTINI. No, no; chi fa bene non deve essere escluso; chi fa male deve essere escluso. (*Commenti*).

SANSONE. Vi è la possibilità, dico. L'autorizzazione all'uso del marchio costituisce un diritto esclusivo. Ora io mi preoccupo di quel ceto di commercianti, di cui anche l'onorevole Lantini si deve preoccupare come presidente della Federazione dei commercianti, e che potrebbe essere troppo affrettatamente escluso dalla concessione, con una applicazione rapida della legge.

Mi pare poi che il disegno di legge non tenga conto di coloro che sono esclusi dalla autorizzazione dell'uso del marchio, cioè di quelli che continueranno a esercitare l'esportazione in forma libera. A me pare invece che se lo scopo della legge è quello della protezione della nostra esportazione, occorra anche occuparsi dell'esportazione di coloro che non hanno l'autorizzazione dell'uso del marchio. Diversamente lo scopo della legge potrebbe essere o apparire diverso.

L'ultima parte del disegno di legge dà al ministro dell'economia nazionale la facoltà di vietare il commercio a coloro che non sono autorizzati. Vi è una profonda contraddizione, tra questa e la prima parte del disegno di legge. La Commissione, d'accordo col Governo, ha dichiarato che la domanda di autorizzazione è facoltativa, ma con il divieto previsto dall'articolo 15 si arriva sostanzialmente alla obbligatorietà del marchio. Senza dubbio la finalità della legge potrà anche essere quella di rendere il marchio obbligatorio; ma stabilire nella stessa legge la facoltatività della autorizzazione, e finire col dire che può essere vietato l'esercizio dell'esportazione senza autorizzazione del marchio, significa mettere insieme due cose contraddittorie.

Mi sono permesso di fare queste poche osservazioni e ho, in relazione ai concetti espressi, presentati alcuni emendamenti col proposito di migliorare la legge e precisare i fini di essa e le forme di attività permesse. Confido che il ministro vorrà accettarli.

JUNG. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG. L'importanza di questa legge è stata messa in evidenza dal presidente dalla Confederazione Fascista del commercio onorevole Lantini, ed io avrei rinunciato a parlare, se non sentissi di dover contraddire agli emendamenti proposti dall'onorevole Lantini.

Le contraddizioni che egli ritiene di trovare nella legge a mio avviso non esistono. L'autorizzazione data al ministro dell'economia di dichiarare obbligatorio il marchio, cioè di impedire praticamente l'esportazione di tutta la merce che non è coperta dal marchio, non è in contraddizione con la facoltatività del marchio stesso sancita dalla legge, ma è invece chiara indicazione che questa legge non rappresenta che un primo passo necessariamente cauto che il Governo, con piena coscienza dei suoi doveri in rapporto alla esportazione italiana, fa in questo campo.

Il Governo Fascista avrebbe certamente amato di stabilire fin da principio l'obbligatorietà generale di alcune norme in rapporto alla esportazione, ortofrutticola, ma lo stabilire legislativamente delle norme, quando mancano gli organi ed i mezzi per applicarle, non è che una vana affermazione di aspirazioni teoriche ed una manifestazione di impotenza pratica.

Ciò fu già fatto da altri Governi prima dell'avvento del Fascismo, e vi sono in questo campo leggi mai seriamente applicate e mai rispettate, che invece di difendere hanno danneggiato anche più il buon nome dell'esportazione italiana; hanno dato praticamente protezione a chi questo nome ha manomesso; ed hanno praticamente posto in condizione di inferiorità coloro i quali questo nome hanno cercato di tenere alto.

È appunto per ciò che il Governo Fascista, preoccupandosi della necessità di creare gli organi necessari all'esercizio di così delicate funzioni, intende di procedere gradualmente, ed è anche sotto questo aspetto che merita la approvazione della Camera a questo disegno di legge, il quale, mentre in un primo tempo non promette di attuare se non quel tanto che si può effettivamente realizzare, permette però di procedere gradatamente ad ulteriori sviluppi e a quell'ulteriore azione, che potrà risultare necessaria od utile per la più efficace protezione dell'esportazione e del buon nome italiano.

Io ritengo di non avere ragione di esporre ulteriormente altre considerazioni sull'importanza di questo problema. Certamente noi non facciamo con questo che attuare per

la prima volta in Italia dei concetti e dei principi che in altri paesi sono stati attuati e in misura anche maggiore. Io ricorderò alla Camera che quest'anno la Spagna è stata colpita da un gelo rigidissimo che ha distrutto una buona parte del suo raccolto di arance. Orbene la Spagna per mantenere alto il buon nome della sua produzione di arance, ne ha proibito l'esportazione per un periodo di quattro settimane, necessario a che gli effetti del gelo fossero evidenti in modo da impedire che degli esportatori o dei produttori di poca coscienza esportassero delle arance apparentemente sane e che invece sarebbero marcite prima di pervenire al consumatore.

Ora nel far ciò la Spagna ha sentito che il patrimonio nazionale non consiste solamente nella produzione, ma anche nella fiducia che gli acquirenti all'estero hanno in questa produzione, e nella correttezza con la quale questa produzione è fatta oggetto di scambi internazionali.

Questo è anche uno dei concetti informatori del disegno di legge in discussione, e in questa luce noi dobbiamo vederlo e dobbiamo augurarci che si procederà rapidamente a quella organizzazione, senza la quale tutte queste e simili disposizioni e norme non possono rimanere che dei pii desideri, mentre la nostra esportazione e la nostra produzione agricola esigono urgentemente che questi provvedimenti e altri ancora siano attuati al più presto. Non basta intatti migliorare le condizioni di correttezza negli scambi internazionali, ma bisogna anche procedere al più presto — e l'onorevole ministro ne è convinto certo quanto ne sono convinto io — ad una organizzazione della produzione agricola, perchè questa produzione risponda a quei concetti basilari, ai quali si informano le produzioni dei paesi concorrenti. In questo campo, come in ogni altro, sono i più capaci, i più combattivi quelli che vincono, e l'Italia fascista deve combattere e deve vincere nel campo economico come in ogni altro campo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'economia nazionale.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Dopo quanto hanno detto gli oratori che mi hanno preceduto non ho nulla da aggiungere, tanto più che non farei che ripetere quanto è contenuto nella relazione ministeriale e in quella dell'onorevole Marescalchi.

L'onorevole Jung ha già risposto all'onorevole Sansone. Io vorrei pregare l'onorevole

Sansone di ritirare i suoi emendamenti. Come hanno detto giustamente gli onorevoli Jung e Lantini è un esperimento che il Governo intende di fare con questo disegno di legge.

Nello svolgimento di questo esperimento potranno manifestarsi delle lacune, delle necessità di varianti, e allora sarà il momento di vedere come si potrà adeguare meglio la legge alle necessità che si saranno manifestate.

Prego vivamente l'onorevole Sansone di non voler insistere nei suoi emendamenti, dichiarando che accetto solamente quelli che sono stati concordati col relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARESCALCHI, *relatore*. Non ho niente da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole ministro. Devo fare osservare al collega onorevole Sansone che probabilmente le preoccupazioni da cui è partito sono ispirate dalla tema che si venga a consentire un monopolio.

SANSONE. Precisamente.

MARESCALCHI, *relatore*. Ora questo non è. Un monopolio si farà, ma sarà un monopolio onesto, fatto da coloro che sono preparati a fare onore al nome d'Italia all'estero.

PRESIDENTE. Onorevole Sansone, insiste nei suoi emendamenti?

SANSONE. Non insisto, prendendo atto degli affidamenti che vengono dati dal ministro. Mi auguro che il monopolio non si faccia: Esso sarebbe gravemente dannoso agli interessi delle provincie meridionali che alimentano per la massima parte cotesto commercio di esportazione, e che nei prodotti della terra hanno il loro maggior reddito e nell'attività commerciale una fonte cospicua della loro ricchezza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'esportazione è autorizzato ad istituire un marchio nazionale di esportazione per la frutta, fresca e secca, gli agrumi e gli ortaggi.

(*È approvato*).

Art. 2.

La registrazione del marchio di cui all'articolo precedente è esente da qualsiasi tassa o diritto.

A cura dell'Istituto predetto viene provveduto alla registrazione del marchio all'estero, in base alle Convenzioni internazionali vigenti in materia.

(È approvato).

Art. 3.

L'uso del marchio è facoltativo ed è riservato agli esportatori (commercianti, produttori, cooperative di produzione) che risultino iscritti alle organizzazioni sindacali dell'agricoltura e del commercio, riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e che a detto uso siano espressamente autorizzati a norma dell'articolo seguente.

Gli stranieri che, per il disposto dello articolo 2 del citato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, non abbiano il periodo di residenza in Italia prescritto per l'iscrizione nelle organizzazioni sindacali, possono ugualmente essere autorizzati all'uso del marchio.

(È approvato).

Art. 4.

L'autorizzazione all'uso del marchio è data dall'Istituto nazionale per l'esportazione, che delibera sulle domande che gli pervengono, senza obbligo di motivare le sue decisioni.

L'autorizzazione concessa viene pubblicata nell'albo del Consiglio provinciale dell'economia nella cui circoscrizione l'esportatore ha la propria sede.

A questo articolo l'onorevole Sansone aveva presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« L'autorizzazione all'uso del marchio è data dall'Istituto Nazionale per l'esportazione sulla deliberazione della Commissione o del Comitato di cui all'articolo 6 ».

Poichè l'onorevole Sansone ha dichiarato di ritirarlo, pongo a partito l'articolo 4 testè letto.

(È approvato).

Art. 5.

L'uso effettivo del marchio da parte degli esportatori autorizzati è subordinato alle condizioni seguenti:

1°) che l'esportatore continui a far parte delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 3;

2°) che i prodotti rispondano ai requisiti di selezione, graduazione, uniformità, maturazione, conservazione ed altri stabiliti dalle norme speciali di cui all'articolo 17;

3°) che il confezionamento e l'imballaggio rispondano alle prescrizioni, forme e dimensioni stabilite dalle dette norme;

4°) che il marchio sia accompagnato dal nome e sede dell'esportatore autorizzato, o dal suo marchio privato;

5°) che, ove trattasi di prodotti assoggettati al controllo fitosanitario, questi siano riscontrati perfettamente sani ed immuni da parassiti animali e vegetali dal competente delegato del servizio di difesa delle piante.

Per singoli prodotti o categorie di prodotti l'applicazione del marchio, oltre che all'ammissione dell'esportatore al suo uso, può dalle norme speciali di cui all'articolo 17, subordinarsi all'esito di un controllo sulle singole partite, diretto ad accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti nn. 2 e 3.

Il controllo avrà luogo su richiesta dell'interessato, previa sua dichiarazione scritta che la merce da controllare è conforme alle prescrizioni.

(È approvato).

Art. 6.

Sulle domande di autorizzazione all'uso del marchio e sulla applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13 della presente legge, ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 12, deliberano:

in primo grado: una Commissione presieduta dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'esportazione e composta di due rappresentanti effettivi o due supplenti della Confederazione generale fascista dei commercianti;

in grado di appello: un Comitato dei ricorsi, presieduto dal presidente del Comitato tecnico dell'Istituto suddetto e composto del direttore generale dell'agricoltura, del direttore generale delle dogane, di un rappresentante effettivo o un supplente della Confederazione generale fascista dei commercianti.

I rappresentanti delle Confederazioni durano in carica un anno e possono essere riconfermati. Continuano a far parte della Commissione o del Comitato finchè non sono sostituiti.

La Commissione ed il Comitato hanno sede in Roma, presso l'Istituto nazionale per l'esportazione.

(È approvato).

Art. 7.

Il controllo sulla merce munita del marchio viene esercitato all'interno e all'estero da ispettori nominati dall'Istituto nazionale per l'esportazione, con le facoltà loro attribuite dal regolamento e dalle norme speciali.

Possono altresì essere incaricati del controllo gli addetti al servizio di ispezione fitopatologica, dipendenti dal Ministero della economia nazionale, i quali, per quanto concerne il controllo esercitato ai fini della presente legge, riferiscono direttamente all'Istituto nazionale per l'esportazione.

(È approvato).

Art. 8.

I verbali di accertamento, redatti da chiunque abbia veste di procedere a controlli, sono considerati come atti pubblici.

Coloro che sono incaricati di fare gli accertamenti previsti dalla presente legge sono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati.

(È approvato).

Art. 9.

Gli ispettori addetti al controllo sono in particolare tenuti:

a raccogliere e rimettere all'Istituto nazionale per l'esportazione, previa inchiesta, i reclami presentati dai ricevitori esteri sulla regolarità dell'uso del marchio nazionale italiano;

ad assistere, se richiesti, gli esportatori ammessi all'uso del marchio, in tutti i casi di controversia sulla qualità della merce esportata, quando questa risulti rispondente ai requisiti prescritti del detto uso.

(È approvato).

Art. 10.

L'Istituto nazionale per l'esportazione comunica al Ministero delle finanze (Direzione Generale delle Dogane) e a quello delle comunicazioni (Direzione generale delle ferrovie) l'elenco degli esportatori autorizzati

all'uso del marchio nazionale e le variazioni apportate a tale elenco.

Le autorità ferroviarie e doganali debbono rifiutare il trasporto e rispettivamente la esportazione dei prodotti ortifrutticoli destinati all'estero che risultino indebitamente coperti dal marchio, perchè spediti da chi all'uso di questo non è autorizzato.

La spedizione, da parte di chi non è autorizzato, di prodotti coperti di marchio da un esportatore autorizzato, deve essere accompagnata dalla fattura d'origine rilasciata da quest'ultimo.

L'onorevole Sansone aveva proposto di aggiungere a questo articolo:

« L'esportazione dei prodotti da parte di ditte non autorizzate all'uso del marchio o di prodotti non coperti dal marchio è subordinata alla osservanza delle prescrizioni contenute nei numeri 2°, 3° e 5° dell'articolo 5.

Per l'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni su dette potranno osservarsi le stesse norme speciali previste dall'articolo 17, ovvero potrà ritenersi sufficiente il rilascio di un certificato di ispezione preventiva da parte di un organo a ciò designato dall'Istituto per l'esportazione presso il Sindacato provinciale degli esportatori ».

Poichè l'onorevole Sansone ha dichiarato di ritirare questo suo emendamento, pongo a partito l'articolo 10 testè letto.

(È approvato).

Art. 11.

Per le spese derivanti dall'Istituto nazionale per l'esportazione dall'applicazione della presente legge, è stabilito, a favore dell'Istituto medesimo, un diritto di lire 0.20 al quintale sull'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1; trattisi o no di merce coperta di marchio nazionale.

La percezione di tale diritto viene effettuata a cura del Ministero delle finanze, contemporaneamente a quella del diritto di statistica.

Le eventuali eccedenze in confronto al fabbisogno di spesa ed i provvedimenti delle penalità di cui all'articolo 13, devono, dall'Istituto predetto, destinarsi all'organizzazione di servizi informativi speciali a favore della esportazione ortifrutticola nazionale ed allo svolgimento di iniziativa tenedenti al miglioramento delle produzioni ortifrutticole italiane, in conformità delle esigenze del traffico di esportazione. Le iniziative da

considerarsi a questo scopo devono essere determinate e svolte secondo direttive ed accordi da definirsi con il Ministero della economia nazionale.

(È approvato).

Art. 12.

Chiunque fa uso non autorizzato del marchio nazionale istituito colla presente legge, ovvero concorde in detto uso, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a lire duemila.

Chiunque contraffà o altera il suindicato marchio, ovvero ne faccia uso, ancorchè contraffatto o alterato da altri, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa sino a lire cinquemila.

(È approvato).

Art. 13.

Agli esportatori ammessi all'uso del marchio, che non adempiano alle norme che lo regolano o che, nel caso contemplato dal penultimo capoverso dell'articolo 5 sottopongano a visita merce non conforme alle prescrizioni si applica:

1º) il richiamo;

2º) la sospensione temporanea dall'uso, del marchio, per non più di sei mesi;

3º) la revoca dell'autorizzazione.

Oltre al provvedimento di sospensione e di revoca, il contravventore può essere condannato alla pena pecuniaria da lire cinquecento a diecimila.

In caso di sospensione, il mancato pagamento della pena pecuniaria entro il termine stabilito, importa di diritto la revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio, fermo restando nell'Istituto il diritto a percepire la pena pecuniaria.

I provvedimenti di sospensione e di revoca della concessione saranno pubblicati, a spese del contravventore, sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul foglio degli annunci e nell'albo del Consiglio provinciale dell'economia della circoscrizione in cui l'esportatore ha la propria sede.

I ricorsi al Comitato di cui all'articolo 6 non hanno effetto suspensivo, ma il presidente del Comitato può, su istanza del ricorrente, disporre la sospensione.

Nessuna riammissione può essere consentita prima del decorso di un biennio dal provvedimento di revoca.

(È approvato).

Art. 14.

La competenza a conoscere dei reati previsti nell'articolo 12 spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, e nei relativi procedimenti penali, l'Istituto nazionale per l'esportazione può costituirsi parte civile.

Nei giudizi civili, la competenza a decidere spetta, in ogni caso, all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Istituto.

(È approvato).

Art. 15.

Qualora si manifestino speciali contingenze o necessità di difesa del buon nome del commercio italiano di esportazione dei prodotti ortifrutticoli, il ministro dell'economia nazionale, sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione, può con suo decreto:

1º) vietare la esportazione dei prodotti non muniti del marchio nazionale di cui alla presente legge;

2º) stabilire che l'applicazione del marchio nazionale, è, per qualsiasi prodotto ortifrutticolo, soggetto a visita preventiva della merce;

3º) prescrivere l'uso di imballaggi determinati per le spedizioni di prodotti ortifrutticoli diretti all'estero, anche nei confronti di esportatori non autorizzati all'uso del marchio.

A quest'articolo l'onorevole Sansone aveva presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Il ministro dell'economia nazionale, può, con suo decreto, udito l'Istituto nazionale per l'esportazione, disporre che l'applicazione del marchio sia per tutti i prodotti o per alcuni di essi subordinata alla visita preventiva della merce ed estendere l'applicazione delle norme per l'esportazione con marchio a quelle senza marchio.

Egli può altresì, qualora l'interesse dell'esportazione ortifrutticola lo esiga, sospendere per determinate ditte o zone, e per determinati prodotti l'esportazione senza marchio, o proporre l'uso obbligatorio del marchio ».

Poichè l'onorevole Sansone ha ritirato questo suo emendamento, pongo a partito l'articolo 15 testè letto.

(È approvato).

L'onorevole Sansone aveva presentato il seguente articolo 15-bis:

« È data autorizzazione al Governo di disporre con decreto Reale, trascorso un anno

dall'applicazione della presente legge, che l'uso del marchio sia obbligatorio per tutte le spedizioni ortifrutticole;

Il decreto Reale dovrà contenere le norme per le concessioni delle nuove autorizzazioni all'uso del marchio ».

Poichè l'onorevole Sansone ha dichiarato di ritirare questo emendamento, procediamo nella discussione degli altri articoli del disegno di legge.

Art. 16.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'economia nazionale, e sentito lo Istituto nazionale per l'esportazione, le norme della presente legge potranno estendersi ad altre derrate alimentari destinate all'esportazione.

(È approvato).

Art. 17.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le norme necessarie per la sua esecuzione mediante regolamento da approvarsi con decreto Reale, su proposta del ministro della economia nazionale, sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione.

Le modalità tecniche di applicazione della presente legge e del regolamento a singoli prodotti o gruppi di prodotti, i requisiti a cui questi devono corrispondere per essere accompagnati dal marchio nazionale, gli imballaggi e i modi del loro confezionamento, le modalità di apposizione del marchio, sono determinati da norme speciali, da approvarsi con decreto del ministro dell'economia nazionale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

Analogamente deve procedersi in tutti i casi di modificazioni alle norme predette.

Le norme speciali e loro modificazioni sono soggette a pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

Art. 18.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopo di beneficenza, educazione e di istruzione nelle zone terremotate.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, educazione e di istruzione nelle zone terremotate.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1413-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopi di beneficenza, di educazione e di istruzione nelle zone terremotate, modificando il primo comma dell'articolo 6 come segue:

« Gli atti di trapasso dei diritti a mutuo o a contributo, stipulati entro il 30 giugno 1930 dagli ordinari *pro tempore* della mensa arcivescovile di Messina, nonché dagli ordinari *pro tempore* della archidiocesi di Reggio Calabria e delle diocesi di Mileto, Gerace, Oppido Mamertina, Bova, Nicotera e Tropea, e gli atti stipulati pure entro il 30 giugno 1930 dai medesimi ordinari per gli scopi enumerati nel presente decreto, sono soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10, salvo gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 87 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 87 della legge eletto-

rale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 1418-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura:

« All'articolo 87 del testo unico della legge elettorale politica 17 gennaio 1926, n. 118, è sostituito il seguente:

« Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari, gl'impiegati e chiunque in genere riceva uno stipendio sul bilancio di qualsiasi pubblica amministrazione, se non abbiano fatto cessare tale impedimento tre mesi prima della data dell'elezione, eccettochè siano stati collocati in aspettativa senza stipendio almeno da sei mesi.

A tali effetti la domanda di dimissioni o di aspettativa è efficace e definitiva per il solo fatto della sua presentazione.

Sono eccettuati:

a) i ministri, segretari di Stato, i sottosegretari di Stato, il ministro di Casa Reale, il primo segretario del Gran magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) il presidente, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, i consiglieri di Stato e l'avvocato generale erariale;

c) i primi presidenti, i presidenti ed i consiglieri della Corte di cassazione, i magistrati di grado equiparato purchè addetti a funzioni giudicanti e il presidente del Tribunale supremo militare;

d) gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari;

e) i professori ufficiali delle Regie Università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici;

f) i prefetti fuori del territorio della provincia nella quale esercitano o abbiano esercitato da meno di sei mesi le loro funzioni;

g) gli ufficiali generali e superiori dell'esercito, della marina, della aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

h) gli ufficiali inferiori decorati di medaglia d'oro e dell'Ordine militare di Savoia.

Non possono essere eletti deputati, nel Collegio dove hanno esercitato le rispettive funzioni nel semestre precedente alla data dell'elezione, i funzionari delle seguenti categorie:

a) funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

b) i magistrati non contemplati nella lettera c) del precedente comma ed i funzionari rappresentanti il pubblico ministero di qualunque grado;

c) gli ufficiali di terra, di mare, di aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che esplicano nel proprio Collegio funzioni territoriali in maniera effettiva e diretta.

I capi ed i segretari di Gabinetto dei ministri e sottosegretari di Stato non possono essere deputati se non hanno lasciato la carica sei mesi prima della data dell'elezione ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge*. (V. Stampato, n. 1218-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico di cui do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia.

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Riprenderemo fra poco lo svolgimento dell'ordine del giorno.

Procediamo intanto alla votazione dei seguenti dodici disegni di legge testè approvati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione della Cassa di risparmio di Padova e di Rovigo; (1360)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di Agenzie di viaggio o di Uffici di turismo; (1361)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e i Monti di Pietà di prima categoria; (1377)

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza d'armi in Ferrara; (1390)

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico; (1391)

Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da parte degli agenti di custodia; (1397)

Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato; (1401)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie; (1407)

Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifrutticoli diretti all'estero (*Urgenza*); (1410)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopo di beneficenza, educazione e di istruzione nelle zone terremotate; (1413)

Modificazione dell'articolo 87 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118; (1418)

Classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia; (1218).

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Lasciamo le urne aperte.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'economia nazionale ha facoltà di parlare.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 386, che disciplina il lavoro nei grandi panifici tecnicamente organizzati con forni a fuoco continuo. (1438)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di questo disegno di legge che sarà inviato agli Uffici.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

- Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 1280-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, col quale venne provveduto al riordinamento dello Istituto Nazionale per i cambi con l'estero ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1293-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti per la concessione alla industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree ed ascensori in servizio pubblico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree ed ascensori in servizio pubblico.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1328-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

La concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) in servizio pubblico pel trasporto di persone e di cose è accordata con decreto Reale sentita la Regia commissione per le funicolari

aeree e terrestri, istituita con il Regio decreto 17 gennaio 1926 e sotto l'osservanza delle norme di cui ai seguenti articoli.

Qualora la linea cada in tutto o nella maggior parte del suo percorso entro l'abitato e sia destinata al servizio prevalentemente urbano, sarà sentito il comune interessato.

(È approvato).

Art. 2.

Il decreto di concessione implica a ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità per tutto quanto concerne le funivie in servizio pubblico, e ad esse si applicano le disposizioni di legge che regolano le espropriazioni nei riguardi delle ferrovie in regime di concessione all'industria privata.

Il concessionario ha diritto di passare sulle proprietà altrui con le funi delle vie funicolari aeree; l'indennità da corrispondere al proprietario dei fondi servienti sarà da determinarsi in corrispondenza alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitù secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 7 giugno 1894, n. 232.

(È approvato).

Art. 3.

Alle funivie destinate a servire comuni isolati o che facilitano comunicazioni fra centri abitati o fra essi e stazioni ferroviarie, tramviarie o lacuali, o che comunque rivestano carattere di notevole interesse pubblico, potrà essere accordata una sovvenzione dello Stato, semprechè si verifichino le condizioni di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi approvate con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

La sovvenzione è determinata in base ad un piano finanziario comprendente anche le previsioni di esercizio e viene corrisposta in annualità non superiori a 25, il cui valore attuale non potrà mai superare la metà del presunto costo di impianto.

A tali annualità sono applicabili le disposizioni degli articoli 37 e 38 del testo unico sopracitato.

Nel caso che sia accordata la sovvenzione il Regio decreto di concessione sarà emesso su conforme parere del Consiglio di Stato, di concerto col Ministero delle finanze.

(È approvato).

Art. 4.

La concessione delle funivie potrà avere la durata fino ad anni venticinque a datare

dall'apertura della linea all'esercizio: e su domanda del concessionario, da presentarsi almeno un anno prima della scadenza, potrà essere prorogata di altri dieci anni senza corrispettivo di alcun sussidio, a giudizio insindacabile del Ministero dei lavori pubblici ed alle condizioni che verranno da questo stabilite.

Per il primo decennio di esercizio potrà essere accordato al concessionario il privilegio esclusivo, giusta l'articolo 49 del testo unico delle leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

(È approvato).

Art. 5.

Per la concessione di funivie, che facciano parte integrante e sieno impiantate a complemento di ferrovie o tramvie extra urbane sono applicabili, nei riguardi della durata della concessione e della misura della sovvenzione le disposizioni, rispettivamente per le ferrovie e tramvie extra urbane, contenute nel testo unico approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni. In tal caso il limite stabilito dalle leggi per il sussidio chilometrico può essere aumentato esclusivamente di quanto occorre in dipendenza della spesa di impianto della funivia.

Nella lunghezza sussidiabile della ferrovia o della tramvia non è da computarsi quella della funivia.

Agli effetti della emissione dei certificati d'avanzamento, dovranno considerarsi a parte i lavori concernenti la funivia, ragguagliandone la percentuale al costo totale previsto per la medesima.

(È approvato).

Art. 6.

Alla scadenza della concessione, ove non si faccia luogo al suo prolungamento decennale, gli impianti costituenti le funivie passeranno gratuitamente in proprietà del comune o del Consorzio dei comuni interessati, a meno che trattisi di funivie facenti parte integrante di ferrovie concesse, nel qual caso saranno da osservarsi le disposizioni in materia vigenti per queste ultime.

(È approvato).

Art. 7.

Il concessionario sarà tenuto al trasporto gratuito della posta, nei limiti di peso che verranno stabiliti nel disciplinare di concessione.

(È approvato).

Art. 8.

Il Ministero dei lavori pubblici o le autorità da esso delegate avranno la facoltà discrezionale ed insindacabile di far sospendere in qualsiasi momento, per ragioni di incolumità pubblica, l'esercizio della linea.

(È approvato).

Art. 9.

Le funivie sono soggette ad un annuo contributo da versarsi allo Stato quale corrispettivo delle spese di sorveglianza e che verrà fissato con l'atto di concessione.

(È approvato).

Art. 10.

In quanto non è diversamente disposto con il presente decreto, sono applicabili alle funivie le norme che disciplinano le tramvie extra urbane e di cui al testo unico approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, numero 1447, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili alle funicolari aeree private, anche se in servizio di consorzi di utenti, destinate al trasporto di prodotti agrari ed industriali.

(È approvato).

Art. 12.

Per la concessione degli ascensori in servizio pubblico valgono le norme della presente legge.

Non potrà essere però accordata la sovvenzione governativa di cui al precedente articolo 3, a meno che si tratti di ascensori facenti parte integrante di ferrovie o tramvie extra urbane, nel quale caso si applica ad essi l'articolo 5 di cui sopra.

(È approvato).

Art. 13.

Con decreto del Ministero delle finanze sarà provveduto ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 14.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e delle finanze sarà

approvato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1093-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame dell'articolo unico, del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, che reca aggiunte ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37, e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, che reca aggiunte ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37, e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1110-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, che reca aggiunte ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37, e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902, riguardante la devoluzione al bilancio autonomo della Amministrazione postale-telegrafica di alcuni cespiti di entrata relativi al servizio delle Casse di risparmio postali e la prescrizione di alcuni piccoli crediti infruttiferi su libretti delle Casse stesse.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902, riguardante la devoluzione al bilancio autonomo dell'Amministrazione postale-telegrafica di alcuni cespiti di entrata relativi al servizio delle Casse di risparmio postali e la prescrizione di alcuni piccoli crediti infruttiferi su libretti delle Casse stesse.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato, n. 1144-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902, riguardante la devoluzione al bilancio autonomo dell'Amministrazione postale-telegrafica di alcuni cespiti di entrata relativi al servizio delle Casse di risparmio postali e la prescrizione di alcuni piccoli crediti infruttiferi su libretti delle Casse stesse ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1286-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1409-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

A partire dal 1° ottobre 1927, è fatto obbligo agli esercenti di sale cinematografiche di prima visione di:

a) proiettare, in ciascuna delle dette sale, le pellicole nazionali specificate negli articoli seguenti;

b) riservare, complessivamente, alla proiezione delle pellicole nazionali non meno della decima parte delle giornate di spettacolo. Da tale computo, sono escluse le giornate di spettacolo comprese nel periodo decorrente dal 1° luglio al 30 settembre.

Gli obblighi suddetti sono imposti anche agli esercenti di sale dove si diano spettacoli misti.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale, può essere fissata la percentuale delle pellicole nazionali rispetto a quelle straniere da proiettare e variato il periodo di cui al comma b) in relazione allo sviluppo della produzione italiana di pellicole cinematografiche.

(È approvato).

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto, sono considerate pellicole nazionali quelle eseguite in Italia, da ditte legalmente costituite nel Regno e con personale direttivo, artistico, tecnico ed esecutivo in prevalenza italiano. Il soggetto di tali pellicole dovrà essere preferibilmente italiano od almeno ideato o ridotto per lo schermo da autori italiani.

(È approvato).

Art. 3.

Le pellicole indicate all'articolo 1 debbono essere edite in data non anteriore al 1° gennaio 1926. La data di edizione di esse è determinata dal rilascio del visto di censura prescritto dal Regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

(È approvato).

Art. 4.

Salvo l'osservanza degli articoli 20 e 21 del regolamento annesso al Regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, chiunque intenda produrre una pellicola nazionale, deve, allo inizio della lavorazione, denunciare alla locale autorità di pubblica sicurezza le generalità e la nazionalità dei direttori, degli attori e degli operatori che la eseguono. L'autorità di pubblica sicurezza, fatti gli accertamenti che ritenesse opportuni per assicurare il concorso delle condizioni di cui all'articolo 2, apporrà, a lavorazione ultimata, il proprio visto sulla denuncia.

Detta denuncia sarà restituita all'interessato, per essere presentata alla Commissione indicata nell'articolo seguente.

Contro il diniego dell'autorità di pubblica sicurezza a rilasciare il visto sulla denuncia è ammesso ricorso al ministro dell'economia nazionale che giudicherà su di esso inappellabilmente.

(È approvato).

Art. 5.

La Commissione prevista dagli articoli 9 e 12 del regolamento approvato con Regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, modificato dal Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1682, giudicherà inappellabilmente se le pellicole nazionali presentino sufficienti requisiti di dignità artistica e di buona esecuzione tecnica, ai fini dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto.

La Commissione stessa potrà negare il *nulla osta* per la proiezione in pubblico delle pellicole, anche se prodotte all'estero, che non presentino sufficienti requisiti di dignità artistica, così nella trama del soggetto, come nella esecuzione tecnica.

(È approvato).

Art. 6.

Alla Commissione indicata all'articolo precedente, sono aggiunti due membri che saranno designati dal ministro dell'economia nazionale.

(È approvato).

Art. 7.

La Commissione d'appello di cui all'articolo 12 del regolamento annesso al Regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, sarà così composta:

a) di due capi di divisione addetti alla Direzione generale della pubblica sicurezza, uno dei quali presidente;

b) di un magistrato;

c) di una madre di famiglia;

d) di due persone competenti in materia artistica, letteraria e tecnica cinematografica designate dal ministro dell'economia nazionale;

e) di un pubblicitista.

(È approvato).

Art. 8.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è demandata ai prefetti, i quali, in caso di inosservanza, hanno facoltà di decretare la temporanea chiusura delle sale di proiezione. Nei casi di recidiva, potranno altresì revocare la licenza ai sensi dell'articolo 28 del regolamento ap-

provato con Regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

(È approvato).

Art. 9.

Il ministro dell'economia nazionale è autorizzato a fissare le norme atte a definire i rapporti tra produttori di pellicole ed esercenti di sale cinematografiche in dipendenza della presente legge, nonchè ad emanare tutte le disposizioni che fossero richieste per la sua applicazione.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 237, contenente norme per il conferimento dell'ufficio di direttore artistico dell'Istituto nazionale del dramma antico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 237, contenente norme per il conferimento dell'ufficio di direttore artistico dell'Istituto nazionale del dramma antico.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1368-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 17 febbraio 1927, 237, contenente norme per il conferimento dell'ufficio di direttore artistico dell'Istituto nazionale del dramma antico ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'Asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio

1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge*. (V. Stampato n. 1382-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Provvedimenti per la città di Zara.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la città di Zara.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge*. (V. Stampato, n. 1417-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È autorizzata la spesa di lire 6,000,000 per l'esecuzione a cura dello Stato e del comune di Zara, di opere pubbliche d'interesse comunale nella città e nella provincia di Zara.

« La predetta somma sarà prelevata dal fondo di riserva di lire 782,000,000, di cui alla tabella approvata con Regio decreto 19 marzo 1925, n. 266, già ridotto a lire 332,060,000 per effetto di precedenti assegnazioni a diversi titoli di spesa, e portata in aumento al gruppo compreso nella tabella stessa: « Opere pubbliche nella provincia e nella città di Zara ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CASALINI, *relatore*. La discussione del bilancio delle comunicazioni che si svolge quest'anno in quest'Aula è stata in confronto di quella di altri bilanci e di quella del bilancio delle comunicazioni dell'anno scorso, più breve.

Forse ciò è dipeso dalla tempra dell'onorevole ministro che non si scorda neppure in quest'Aula di essere stato il prototipo della audacia offensiva nella nostra guerra navale, (*Interruzione di Sua Eccellenza il ministro delle comunicazioni*), e che forte della vastissima e profonda conoscenza che egli possiede della materia del suo Dicastero, non lascia passare facilmente quelle critiche che non siano fondate sopra una reale consistenza di dati.

Ma più probabilmente ciò dipende dalla stessa opera svolta dal Governo nazionale fascista in questo Ministero, in cui più che negli altri la cruciale prova dei fatti testimonia della bontà dell'indirizzo politico e del valore degli uomini.

È così evidente il valore di questa azione che non si può che porre in rilievo la bontà dei risultati acquisiti, e non si può che lodare il ministro per i risultati che la sua energia morale e la sua capacità tecnica hanno conseguito.

Ora un discorso in un'Assemblea politica presuppone necessariamente una critica, anche se questo discorso è fatto in una Assemblea come questa, da cui abbiamo escluso la critica faziosa ed inutile.

Quindi comprendo perfettamente come non siano stati numerosi gli oratori che abbiano preso la parola sul bilancio delle comunicazioni.

Questo vastissimo Dicastero continua infatti a porre in evidenza la fattiva opera del Governo Fascista in un modo assai soddisfacente.

I risultati, per quello che tratta il Ministero della marina mercantile, sono stati

esposti nell'ultimo discorso di ieri, assai denso di dati, dall'onorevole Broccardi, il quale ha messo in luce come dalla crisi del 1922, in cui le costruzioni navali erano completamente arenate, in cui il quantitativo delle navi in disarmo nei nostri porti era fortissimo, in cui infine la sfiducia degli armatori per la tirannia che si esercitava da uno dei più tipici esponenti della nostra demagogia sulla gente di mare e sull'armamento, era tale da fare esitare l'armamento dinnanzi a qualsiasi iniziativa, si sia giunti ai magnifici risultati del 1926 in cui la bandiera italiana va audacemente a cercare i noli oltre Oceano, in cui i nostri piroscafi di passeggeri hanno acquistato fama di prim'ordine presso la clientela internazionale, in cui l'Italia occupa il secondo posto per le navi in costruzione e il primo posto per le motonavi grazie soprattutto ai cantieri di Trieste acquisiti alla madre Patria.

Per quello che riguarda l'Amministrazione delle poste ed il riordinamento del personale ha conseguito risultati tangibili.

Esso d'altronde non è stato ancora portato a termine.

Saviamente una parte degli avanzi di esercizio sono destinati alle costruzioni di nuove sedi per uffici postali che in molte città d'Italia erano ridotti in uno stato assolutamente indecoroso.

L'unica osservazione che si possa fare sull'andamento dell'amministrazione postale riguarda il servizio dei conti correnti postali che non ha raggiunto ancora quell'incremento che era lecito sperare.

Occorre sveltire questo servizio perchè esso acquisti l'importanza che ha, per esempio in Francia. Esso è importante anche perchè può cooperare a quell'aumento di rapidità della circolazione del denaro che è assai desiderabile nel nostro paese per far fronte alla diminuzione della circolazione, ed è necessaria alla politica di rivalutazione della moneta.

Un'altra osservazione che forse si può fare è che mentre la sicurezza di servizio postale è soddisfacente anzi è ritornata al grado di ante-guerra, forse non è ritornata allo stesso grado la rapidità del servizio stesso. Certo questa diminuita rapidità dipende in parte dalla diminuzione del personale, che ha avuto come risultato un minor numero di turni nella distribuzione della posta. Forse anche dipende da diversi altri elementi che non sto ad accennare, ma su cui sarà bene che l'onorevole ministro delle comunicazioni e il valente direttore

delle aziende postali, dedichino la loro attenzione.

L'Azienda telefonica deve pensare a riguadagnare il tempo perduto e a far sì che il triste retaggio dei passati Governi che aveva relegato l'Italia a uno degli ultimi posti delle nazioni civili nella diffusione di questo indispensabile mezzo di comunicazione civile sia cancellato. L'azione lungimirante del Governo ha affidato all'industria privata la maggior parte della rete, tenendo solo nelle sue proprie mani le comunicazioni più importanti. I lavori hanno il loro logico e previsto sviluppo, con una rapidità di riattamento delle reti cedute all'industria privata, che forse è superiore al previsto piuttosto che inferiore.

Infine le ferrovie dello Stato presentano dal lato tecnico dell'esercizio un miglioramento continuo.

La percorrenza media giornaliera dei treni viaggiatori ha toccato i 220 mila chilometri il traffico delle merci è salito nell'esercizio 1925-26, a 65,000,000 di tonnellate in confronto di 63 nell'anno precedente, con un aumento che se non si può confrontare con quello del 1924-25 molto si avvicina a quelli medi dell'ante guerra, il consumo del combustibile è sceso ad un limite inferiore del 1913-1914; nel consumo dei lubrificanti vi è un risparmio che merita ogni elogio anche nei confronti dell'ante-guerra.

Gli indennizzi per mancanze, avarie e ritardata resa che costituiscono uno degli indici più sicuri per dimostrare la bontà del servizio, sono scesi alla cifra irrisoria del 0.38 per 1000 in confronto dell'1.13 del 1913-14.

Per quello che riguarda la percentuale del materiale fuori servizio per riparazione abbiamo un miglioramento sensibile per i locomotori, un miglioramento anche per le carrozze e bagagliai; un peggioramento per quello che riguarda i carri merci, ma dipendente più che altro da un forte numero di carri che sono dati dalle statistiche come carri in riparazione, mentre si tratta realmente di carri che subiscono una radicale trasformazione. Segno questo della sincerità delle statistiche della nostra Amministrazione ferroviaria.

Infine il programma di riattamento del materiale e degli impianti fissi è organico, e grazie alle provvidenze legislative dell'anno scorso ha piena attuazione, ostacolato soltanto dalle difficoltà di ottenere pronte consegne dall'industria nazionale.

Insomma, salvo alcuni appunti cui appresso accennerò, non si può avere che en-

comi per l'Amministrazione ferroviaria. E tale del resto è l'opinione generale.

Tuttavia si discute generalmente, e mi dispiace che la questione non sia stata portata chiaramente in quest'Aula e in questa sede di discussione di bilancio, se l'indirizzo economico dell'Amministrazione ferroviaria non gravi troppo sopra il bilancio generale della Nazione, in altre parole, se per ottenere il bilancio delle ferrovie in pareggio o con un certo avanzo, non si calchi troppo la mano sulle tariffe ferroviarie, sia per trasporto passeggeri, sia soprattutto per trasporto merci.

La questione merita una assai attenta considerazione, e credo di non errare asserendo che il merito principale della politica governativa nella Amministrazione delle ferrovie dello Stato consiste precisamente in questo: che è riuscita a fare delle ferrovie un istrumento così perfetto che oggi si può discutere, all'infuori di ogni preoccupazione di *deficit* ferroviario, se le ferrovie debbono apportare un utile sul bilancio dello Stato o debbono apportare un vantaggio più rilevante alla economia della Nazione in genere.

Innanzitutto, però, sarà opportuno osservare che il versamento al Tesoro di 378 milioni nel 1925-26, se è un risultato assai lusinghiero in confronto dei 1451 milioni che il Tesoro ha dovuto versare alle ferrovie nell'anno 1921-22, non è un apporto di grande entità, se si pone in relazione quest'utile con la somma che il Tesoro ha impegnato nella costruzione e nell'esercizio delle ferrovie dello Stato.

Questo capitale è di 13 miliardi circa di lire, di cui buona parte però sono lire oro versate nell'anteguerra, in modo che se si volesse oggi fare un conto del valore di questo capitale in lire deprezzate attuali, si raggiungerebbe una cifra che oscilla tra 50 e 60 miliardi di lire carta. Ma ad ogni modo, volendo fare come fa un industriale, cioè calcolando pure in lire attuali gli impianti dell'anteguerra, che sono ammortizzati, ossia non facendo nessuna differenza fra lire carta e lire oro, sono in ogni modo 13 miliardi di lire di capitale impiegati dal Tesoro nelle ferrovie dello Stato, di cui l'Amministrazione ferroviaria paga solo per circa 7500 milioni interessi di ammortamento, mentre per 6500 milioni è esonerata da qualsiasi pagamento.

Nell'altro ramo del Parlamento due anni fa il senatore Mayer pose la questione e accennò all'opportunità, che, per avere un prospetto esatto delle condizioni dell'esercizio ferroviario, nel bilancio dell'ammini-

strazione delle ferrovie fosse segnata una somma per ammortizzo e per interessi di questi 6500 milioni. Io penso che la proposta sia da pigliare in seria considerazione; in ogni modo se si volesse seguire questo metodo contabile, che sarebbe più sincero, se si volesse fare un vero bilancio dell'Amministrazione ferroviaria in genere e non un bilancio d'esercizio, come si può chiamare quello che attualmente viene presentato, occorrerebbe gravare l'esercizio delle ferrovie di circa altri 250 milioni all'anno per interessi, più una cifra fissa per ammortamento.

Quindi dalle cifre che vi ho innanzi dette, onorevoli colleghi, potete vedere che, se i risultati che sono stati conseguiti sono assai lusinghieri, confrontati con quelli dell'immediato dopo-guerra, non occorre darsi a soverchio ottimismo e pensare che l'amministrazione ferroviaria possa concedersi qualsiasi lusso o dispersione.

Ma per giudicare se la politica ferroviaria nei riguardi delle tariffe sia equa o no, non vi sono che due modi di considerare la questione; o riferendosi all'ante guerra reputare l'esercizio 1913-14, che è stato l'ultimo regolare prima della grande guerra europea e certo uno dei migliori, come un esercizio in cui gli interessi talvolta contrastanti dell'Amministrazione ferroviaria e quelli del commercio sono stati equamente tutelati, e considerare le tariffe odierne in confronto a quelle del 13-14, tenendo conto del deprezzamento della moneta, oppure senza confronti col passato, vedere se vi è qualche voce di spesa troppo elevata in modo che, riducendola, si possano anche ridurre le tariffe ferroviarie.

Per quanto riguarda il confronto col 1913-14, occorre porre mente che il prezzo medio unitario che pagava una tonnellata di merce nel 1913 per ogni chilometro è stato di lire 0,0475 mentre nel 1926 è stato di lire 0,252; quindi l'aumento fra il 1926 e il 1913 è stato di circa 5,3 volte. Nello stesso periodo di tempo il deprezzamento della moneta è stato (prendiamo i dati del bollettino mensile statistico della Società delle Nazioni) per l'Italia di circa il 5 per cento. Quindi si deve concludere che l'aumento di tariffe è equiparato al deprezzamento della moneta.

D'altronde, se ci riferiamo alle condizioni degli altri Stati dell'Europa, vediamo da una statistica assai accurata, desunta dalla Rivista delle ferrovie tedesche riportata nella mia relazione dell'anno scorso, che senza parlare di tutte le Nazioni a moneta aurea, anche in confronto con le Nazioni a moneta

svalutata, l'Italia occupava, prima dell'aumento del 1925, se non l'ultimo almeno il penultimo posto in quasi tutte le voci.

Una statistica interessante pubblicata nel dicembre 1926 dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico, riportava dei dati sulle tariffe ferroviarie per passeggeri e merci delle principali Nazioni dell'Europa centrale.

Nella relazione sopra il bilancio delle comunicazioni è riportata la tabella che riguarda le tariffe passeggeri, e da essa si può desumere che l'Italia è la Nazione in cui si viaggia più a buon mercato di quelle menzionate, soprattutto per le grandi distanze in virtù della tariffa differenziale.

Per quanto riguarda le tariffe merci non ho potuto per impossibilità tipografiche riportare i grafici della predetta pubblicazione, e me ne dispiace. Accennerò tuttavia che da essi si desume che per quanto riguarda il vino, l'Italia è la Nazione che ha le tariffe ferroviarie più convenienti, così pure per la frutta acide, limoni, aranci ecc., per la lignite, per il carbone, per le farine, per i cereali; così pure per lo zucchero; è superata dall'Austria per quanto riguarda il cotone grezzo, dall'Austria e dall'Ungheria, per gli oli minerali, dall'Austria, dalla Jugoslavia e dalla Cecoslovacchia per la carta da giornali. Per materiali da costruzione la sua tariffa rappresenta una media di quelle degli altri Stati.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. È stata ridotta del 50 per cento!

CASALINI. L'onorevole ministro mi fa giustamente osservare che per il materiale da costruzione c'è stata una riduzione del 50 per cento per le case popolari.

Per il ferro grezzo le tariffe italiane sono superate da quelle dell'Ungheria e della Svizzera e così pure per le macchine, mentre per il legname sono superate da quelle della Germania e della Svizzera. Quindi benchè esprimere opinioni generali su una materia così analitica come questa, sia difficile, si può concludere che le tariffe ferroviarie italiane, basandoci, badate bene, non sui dati del Ministero delle comunicazioni...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Sempre veri!

CASALINI. Sicuro, sempre veri, ma la cui verità è comprovata in questo caso anche dalle statistiche di altre amministrazioni ferroviarie, le tariffe italiane per merci sono in complesso al di sotto della media di quelle degli altri Stati dell'Europa Centrale.

Non sarà difficile a chi asserisce il contrario, produrre argomenti in appoggio della tesi, ma occorre rendersi conto che le classi di tariffa sono, se non erro, seicento e che quindi, procedendo per analisi, non è difficile per ciascuno trovarne qualcheduna superiore alle estere.

Se guardiamo invece all'altro criterio, se cioè vi sono attualmente delle spese che si potrebbero ridurre in modo da dare agio all'Amministrazione ferroviaria di ribassare le tariffe, occorre ricordare che le spese maggiori per l'Amministrazione ferroviaria sono, in ordine decrescente: personale, combustibile, manutenzione del materiale mobile e degli impianti fissi.

Siccome le spese relative al consumo del carbone sono in continuo miglioramento, e d'altra parte delle critiche sono fatte, da quelli stessi che si lagnano della presunta elevatezza delle tariffe, riguardo alla scarsa dotazione del materiale mobile ed alla insufficienza degli impianti, credo che nessuno penserà che si possano ridurre le spese di manutenzione del materiale mobile e le spese per gli impianti fissi.

Resta quindi in discussione soltanto la spesa per il personale.

Vi è chi ha asserito che la politica governativa non ha ottenuto gli scopi che si prefiggeva e che cioè la spesa del personale invece di diminuire è aumentata.

Infatti dicono questi critici che la spesa che era di 2402 milioni nel 1921-22, invece è salita a 2670 milioni nel 1925-26.

Ma credo che chi ragiona in questo modo erri completamente. Il programma realizzato dal Governo Fascista non è fallito allo scopo. Infatti dei 230 mila agenti che erano nel 1920-1921, siamo scesi a 172 mila nel 1925-26; ma è stato necessario, per diminuire il personale, di richiedere uno sforzo assai maggiore agli agenti che si continuava a tenere in servizio, e quindi di equiparare gli stipendi del personale al costo reale della vita. Siamo quindi giunti dalle 9553 lire di spesa media per agente addetto all'esercizio nel 1920-21, alle 13,100 nel 1925-26.

Se si confrontano queste cifre con quella di 2000 lire circa che si spendevano nel 1913-14, si ha che la percentuale di aumento è maggiore di quel 503 per cento di cui risulterebbe aumentato il costo della vita in Italia secondo il Bollettino della Società delle Nazioni.

Ma occorre por mente che oggi si chiede al personale ferroviario uno sforzo assai

maggiore di quello che si chiedeva nel 1913-1914. Infatti per ogni milione di chilometri asse rimorchiato si avevano, nel 1925-26, 32.96 agenti, invece di 38.75 del 1913-14.

Considerando questa intensificazione del lavoro non credo che le migliori concessioni al personale, anche se considerevoli, sieno eccessive.

Però occorre, come si pratica in tutte le aziende moderne industriali, specie in America, in cui si vuole procurare un elevato tenore di vita al personale, compensare la maggiore spesa con la ricerca della massima utilizzazione di esso.

Perciò è necessario da un lato non concedere più aumenti nè diretti nè indiretti dato che siamo in pieno processo di rivalutazione della lira, e dall'altro accelerare ancora di più la riduzione del numero degli agenti.

Vi sono sistemi che economizzano il personale, come quello chiamato italianamente del « dirigente unico » che è stato studiato da una commissione inviata in Belgio e in Francia dall'onorevole ministro, nel 1924. La Commissione rilevò che questo sistema, pensato originariamente per facilitare il movimento sulle linee a grandissimo traffico, si poteva attuare con vantaggio anche sulle linee italiane di caratteristiche diverse da quelle, e proponeva quindi l'applicazione del sistema stesso. Ma finora su una sola linea è stato attuato, sulla linea Fabriano-Urbino, e con buoni risultati. Sarà prossimamente attuato sulla Bologna-Pistoia, permettendo esso di sfruttare l'aumento di velocità, che la trazione elettrica potrà consentire.

Ma l'attuazione delle prove del sistema proposte dalla Commissione ha subito due anni di ritardo. Forse si poteva accelerare.

Altre esperienze che possono permettere la migliore utilizzazione del personale e una economia delle spese sono rimaste alquanto ritardate. Alludo a quelle riguardanti l'applicazione dei motori a scoppio ed a combustione interna uniti a motori elettrici sulle automotrici. Vi sono state esperienze cui la relazione dello scorso anno della Direzione delle F. S. accennava e che facevano bene sperare per l'avvenire; ma da allora mi sembra dover constatare che l'esperienze sono state completamente abbandonate.

È forse questo l'unico appunto che si può fare al magnifico andamento dell'Amministrazione ferroviaria. Bisogna considerare che le ferrovie italiane hanno una condizione di vita assai dura, che i loro tracciati sono fra i più difficili che si conoscano e quindi occorre porre riparo a queste difficoltà

di esercizio con genialità veramente italiana che anticipi i progressi delle altre nazioni, anzichè seguirli.

Del resto, quando saranno conseguiti migliori risultati finanziari con l'applicazione dei sistemi che accennavo, questi miglioramenti economici non potranno neppure andare a sgravio di tariffe, perchè occorrerà pensare a controbilanciare l'aumento delle spese derivanti dall'ammortamento e degli interessi degli anticipi fatti dal Tesoro per il miglioramento del materiale rotabile ed anche degli impianti fissi.

Occorre ricordarsi che per questa voce quest'anno si sono iscritti sul bilancio circa 300 milioni, ma che in un avvenire assai prossimo dovranno salire a 600 milioni.

Occorre anche non considerare il gettito futuro del traffico con soverchio ottimismo. Potrebbe darsi che invece di un progresso si debba negli anni futuri constatare un regresso temporaneo. Quindi le economie che si dovranno conseguire nell'esercizio ferroviario saranno assorbite sia da maggiori spese sia forse anche da minori introiti.

Del resto l'insieme delle tariffe deve considerarsi come una specie di edificio di cui si deve avere paura che, levando un solo mattone, a poco a poco si sgretoli, ed erano quei critici che pensano che qualche ritocco di tariffa qua e là non possa portare gravi danni all'insieme delle tariffe ferroviarie e produrre invece qualche buon risultato parziale. Perciò reputo che la rigida politica di tutela di tutta la tariffazione ferroviaria seguita dall'onorevole Ciano sia assolutamente meritoria, e sia da approvare incondizionatamente.

Del resto, poi, questa rigidità tariffaria non è così assoluta, come si vuol dire: avete approvato, onorevoli colleghi, recentemente una legge che autorizza il direttore generale delle ferrovie dello Stato a concedere, senza neppure sentire il Consiglio delle ferrovie stesse, degli abbuoni di tariffa per le tariffe di esportazione. Questa è una assai provvida misura, perchè si verificava il fatto che alle volte venivano inoltrate domande di abbuono, che finora non potevano essere immediatamente trattate dovendo passare attraverso le varie gerarchie amministrative, ciò che produceva un abbandono del percorso italiano per quei trasporti per cui era stata inoltrata domanda. Con la disposizione che avete votata il direttore generale può, tempestivamente, ribassare la tariffa.

Esempi di questi abbuoni ferroviari sono stati già dati per assicurare all'Italia

per esempio il traffico di legname fra la Corsica e la Svizzera, ed è allo studio una modificazione di tariffa per il trasporto di uova tra la Jugoslavia e la Svizzera. Come vedete non si può dire che il nostro edificio tariffario sia così rigido da non permettere alcuna deviazione anche in caso di constatata necessità.

Altre considerazioni sono state fatte sulle tasse accessorie. Esse sono state aumentate assai nel 1925, e per alcune di esse pare si sia toccato persino il limite del 4,000 per cento; anche qui bisogna riflettere che queste tasse possano essere evitate da oculati produttori. Esse infatti riguardano la sosta dei vagoni ferroviari, la quale si può evitare predisponendo una opportuna capacità di scarico negli opifici industriali, in modo da evitare di accrescere la deficienza dei carri ferroviari.

In relazione con questa sono necessariamente state aumentate altre tasse, come quella della verifica del numero dei colli, della verifica della tara dei vagoni, perchè molte volte gli speditori, per evitare che venissero loro addebitate le tasse di sosta chiedevano la verifica del numero dei colli e quella della tara.

Del resto il gettito complessivo non è molto rilevante, così che non credo che esso incida profondamente sul costo di produzione italiana. Tuttavia raccomando all'onorevole ministro che, quando verranno meno le ragioni contingenti che hanno consigliato questi fortissimi aumenti, voglia ridurli in più limitata misura.

In complesso, come ho detto, sono completamente favorevole alla politica che ha seguito l'onorevole ministro in fatto di tariffe ferroviarie.

Occorre non diminuirle, ma occorre, onorevole ministro, assolutamente non aumentarle, nè direttamente, nè indirettamente. La politica di rivalutazione della moneta, che è stata voluta dal Duce, e così vittoriosamente attuata impone assolutamente che nessuno aumento sia diretto che indiretto, sia portato alle tariffe ferroviarie.

Occorrono d'altronde nuovi cespiti di entrata per ovviare alle spese che sono assolutamente necessarie per il rinnovamento del materiale e per il miglioramento degli impianti fissi.

Questa maggiore elasticità del bilancio ferroviario non può essere ricercata che nell'accentuazione del carattere industriale che voi, onorevole ministro avete impresso all'azienda ferroviaria.

Il compito non è facile.

Ma sono sicuro che voi, onorevole ministro, che avete sempre saputo osare e corroborare l'audacia con la scienza e con la tenacia di propositi, non sarete impari a un compito sì difficile. (*Applausi*).

Presentazione di un disegno di legge.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge: « Legge organica per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle colonie della presentazione di questo disegno di legge che sarà inviato agli Uffici.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Majorana, Carusi, Celesia, Morelli Eugenio e Dudan a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

MAJORANA. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926 n. 891, circa la competenza della Commissione arbitrale incaricata di risolvere le controversie derivanti da requisizione, noleggio, assicurazione, ecc., delle navi. (935)

CARUSI. Mi onoro di presentare la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1433, col quale si apportano variazioni alle tariffe telefoniche e postali. (1048)

CELESIA. Mi onoro di presentare la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321, concernente la espropriazione e passaggio al Demanio marittimo assegnato al Consorzio autonomo del porto di Genova del terreno necessario alla sistemazione del promontorio di S. Benigno. (1403)

MORELLI EUGENIO. Mi onoro di presentare la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, concernente modifiche alla legge 10 dicembre 1925, numero 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia. (1119)

DUDAN. Mi onoro di presentare le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove provincie; (1012)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 130, circa l'abrogazione nei territori annessi al Regno di alcune disposizioni in materia di libri fondiari, e modificazioni alla vigente tariffa notarile. (1284)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione del bilancio delle comunicazioni.

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione del bilancio delle comunicazioni, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle comunicazioni.

CIANO, *ministro delle comunicazioni. (Segni di attenzione)*. L'onorevole Casalini, nella relazione presentata e approvata dalla Giunta del bilancio per l'esercizio 1927-28, ha creduto di parlare lungamente sopra il passaggio dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili, annunziato da questa tribuna da Sua Eccellenza Giuriati, dalla competenza del Ministero dei lavori pubblici a quella del Ministero delle comunicazioni.

Il relatore sostanzialmente approva il concetto informatore del provvedimento; desidera, però, che sia salvaguardata la caratteristica speciale delle ferrovie secondarie, caratteristica che, come egli dice, è di per sé stessa la ragione economica dell'esercizio ferroviario delle linee secondarie.

Ma dice anche che vorrebbe assicurazione che per questo passaggio non sarà sacrificato comunque l'interesse delle ferrovie secondarie a quello della rete statale. È bene su questo punto sgombrare il terreno da ogni pregiudiziale.

La dipendenza delle ferrovie secondarie dal Ministero delle comunicazioni non significa per nulla soggezione dell'Amministrazione delle ferrovie secondarie all'Amministrazione delle ferrovie statali; significa affiatamento, coordinamento, guida di una sola mente, di una sola dirigenza, per meglio coordinare e sveltire il sistema ferroviario italiano, sbaracciando tutte quelle montature burocratiche che lo rendono lento e che tante volte formano quelle tali incongruenze delle quali non ci si rende ragione.

L'onorevole relatore domanda: che programma avete? La cosa è molto ponderosa e non riguarda il ministro delle comunicazioni, ma si riversa direttamente sul ministro delle finanze. (*Si ride*).

È col ministro delle finanze, al momento opportuno, quando la cosa sarà perfettamente esaminata, si prenderanno i dovuti accordi per tracciare un programma per l'avvenire. Programma nel quale saranno tenuti in grandissimo conto i suggerimenti dati dall'onorevole Giunta del bilancio.

A due rilievi frattanto, della accuratissima relazione dell'onorevole Casalini, io posso rispondere.

Egli domanda a noi conto del passato. Io gli rispondo che è un passato che ben poco ci riguarda.

Dice che è molto facile di realizzare progetti ferroviari impossibili e irrazionali. E cita come pericoloso l'abbinamento delle ferrovie statali con le ferrovie secondarie sicule.

Al primo, io rispondo facendo presente che in tutti i campi di attività non mancano progettisti. Certo ve ne sono molti, ma esistono anche i corpi tecnici, che debbono valutare e vagliare la bontà del progetto. Ora il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la parte che lo riguarda, assoggettano gli studi dei progettisti ad un controllo severo. Quando, dalla fase degli studi si passa alla fase concreta, vi è un'altra revisione presso il Ministero delle finanze che è molte volte aiutato dal suo corpo di ragioneria e di contabilità, e che, più che un esame economico, fa un esame tecnico ed economico.

Quindi a un triplice vaglio è assoggettata la produzione intellettuale dei progettisti ed io convengo con l'onorevole Casalini che vi sono molte cose che non meriterebbero nemmeno l'onore di essere portate all'esame.

Circa le ferrovie secondarie sicule, di cui egli cita l'esempio, io debbo far presente che la parificazione degli agenti ad esse adibiti a quelli della rete statale risale al luglio del 1919 e che quelle ferrovie erano in un tale stato di deperimento, che non è esagerato dire che è stato necessario talvolta provvedere quasi a ricostruzioni.

Ed ora, onorevoli colleghi, sgombrato il terreno da queste pregiudiziali che l'onorevole relatore ha messo e trattato in via preliminare nella sua relazione, parliamo del bilancio delle ferrovie dello Stato. Come

è noto, il bilancio del 1925-1926 si è chiuso con un avanzo di 378,000,000; per il 1927-1928 le previsioni sono state fatte con molta cautela, sia nelle entrate che nelle spese.

Il malvezzo che, dice il relatore, esisteva nel calcolare con larghezza le spese, fondandosi su un non realizzabile aumento delle entrate è un passato molto remoto che non ci riguarda, onorevole Casalini, che non riguarda per niente il Governo fascista.

CASALINI, *relatore*. È per mettere in evidenza quest'altra benemerita del Governo fascista che io ho ricordato questo fatto!

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Le previsioni sono state tenute in limiti modesti, che non ho voluto aumentare perchè l'incremento del 2 % aderisce perfettamente alla realtà attuale e si può affermare con ogni probabilità che sarà realizzato.

Il relatore ha messo in evidenza, con una opportuna tabella, che gli agenti sono in diminuzione, precisando però che il loro numero, il quale era di 171,716 al 30 giugno 1924, è salito a 175,135 al 30 giugno 1925 ed è disceso nuovamente a 170,507 al 30 giugno 1926.

Dal raffronto numerico di queste cifre si ha che, rispetto alla chiusura del 1923-24, si aveva un aumento del 2 per cento sull'ultimo esercizio, ed una diminuzione del 0.70 sul penultimo.

Queste cifre, però, prescindono dall'effettiva considerazione del lavoro compiuto dalle ferrovie. Se invece si fa un paragone, che è certamente più esatto, e si tien conto del lavoro eseguito, si trova che la quantità media di agenti per milione di assi-chilometro rimorchiati, è passato negli ultimi tre esercizi da 39 a 35 e da 35 a 32, ciò che porta a concludere che, rispetto al 1923-24, si è avuta nel penultimo esercizio una riduzione di circa il 10 per cento, e nell'ultimo una riduzione del 17 per cento. Risultati, questi, che non mi sembrano trascurabili, specialmente dopo la cospicua riduzione degli anni precedenti.

Circa la morbosità, vi è un indice lievemente superiore, da 10,41 a 10,65 per agente, ma giustamente il relatore rileva che esso dipende dalla forte epidemia influenzale, malgrado la quale però il numero delle giornate perdute è di molto inferiore a quello del 1920 ed anche, proporzionalmente, a quello dell'ante-guerra.

Degli altri capitoli del bilancio della spesa ordinaria, per cui si prevedono aumenti, due meritano qualche rilievo: manu-

tenzione delle linee e noli passivi del materiale rotabile in servizio cumulativo.

Il pagamento del nolo passivo nasce dalle importazioni, perchè il Paese emittente si giova del diritto di usare dei propri carri e quando per essi si è chiesto l'ausilio del nostro materiale, siamo stati sempre in grado di concederlo.

Ma nel fatto le importazioni per noi superano in valore le esportazioni, ma assai più le superano in volume ed in peso, ed è certo che si avranno dei noli passivi. L'aumento segnato in bilancio è dovuto ad un aumento nella misura unitaria dei noli.

Quanto poi alle linee, grandi difficoltà si sono incontrate negli ultimi anni nel rifornimento delle traversine. Sono però lieto di comunicare che al rifornimento occorrente è stato totalmente provveduto e che la revisione stabilita sarà in questo esercizio totalmente compiuta.

Per la spesa straordinaria il relatore trova giusto che l'impegno autorizzato in base al decreto 20 ottobre 1925, fissato per gli esercizi 1925-26 e 1926-27, debba essere prorogato per un altro anno e cioè fino al 30 giugno 1928, tanto che un decreto-legge a tale riguardo è in corso di pubblicazione.

Ciò permetterà all'Azienda di avere disponibile un periodo sufficientemente lungo per impegnare la residua parte dei fondi patrimoniali disponibili, facendo fronte a numerosi bisogni già constatati.

Le spese per l'elettrificazione trovano anche esse posto nella parte straordinaria del bilancio, ma è innegabile che rivestono un carattere affatto particolare. Questi lavori non possono essere considerati come ordinari lavori patrimoniali delle linee. Essi hanno bisogno di separati stanziamenti, opportunamente distribuiti, per la metodica attuazione di un piano razionale secondo un programma organico.

Un Regio decreto del maggio 1920 fissava una somma di 800 milioni in vari esercizi per l'applicazione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato. Col preventivo 1927-28 di tale somma si impegnano gli ultimi 70 milioni. Ritengo perciò opportuno il voto della Giunta per ricordare la necessità che una autorizzazione analoga sia predisposta entro il prossimo esercizio per potere anche in seguito spingere alacremente l'estensione della trazione elettrica sulle nostre ferrovie.

L'onorevole Gaj ha posto in rilievo come l'elettrificazione si sia veramente spinta con grande alacrità e senza sbandieramenti:

lo ringrazio della benevola constatazione e lo informo che il servizio sulla Pistoia-Porretta è pressochè completamente disimpegnato a trazione elettrica, e che lo sarà totalmente il 24 maggio di quest'anno, mentre il 28 ottobre l'Amministrazione conta di avere in esercizio la Bologna-Firenze completamente elettrificata. (*Approvazioni*).

E parliamo delle tariffe: il relatore, sia nella sua pregevole e completa relazione, sia da questa tribuna si è dimostrato un difensore valido del sistema tariffario in vigore.

Il difensore strenuo delle tariffe vigenti è il nostro amato Capo, il quale mi ha dato delle rigide consegne, ma delle consegne indiscutibilmente intelligenti alle quali si può venir meno in determinate circostanze, e l'onorevole Casalini vi ha qui indicato dei fatti precisi nei quali la intangibilità delle tariffe ferroviarie è stata, a pro del paese, violata.

Ora da più parti si dice che le tariffe sono elevate, e lo si scrive; ma generalmente si mettono in vista le voci che più convengono per sostenere le tesi prefisse, e non si pensa che contro qualche voce elevata esistono, invece, una grande quantità di trasporti che vengono effettuati in pura perdita in confronto dell'amministrazione.

Così sarà bene ricordare che tutte le derrate alimentari godono del trattamento del 200 per cento; sarà bene ricordare che è ancora in vigore una tariffa di esportazione, le conseguenze della quale potrei mostrare e potrei farvi vedere quali perdite gravi abbia l'Amministrazione per questi trasporti.

Ma io sono fascista, ed il fascismo non è poi, per definizione, statico, anzi è dinamico.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Anzi ferroviario. (*ilarità*).

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Io, che sono ferroviere e marinaio, sono dinamico per definizione. (*ilarità*).

Le tariffe non sono incise nelle sacrosante tavole...

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Degli immortali principi!

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Degli immortali principi! (*Viva ilarità*). Se posso variare e se il mio amatissimo Capo lo permette, metterei qui le basi di una nobile gara, che non può che tornare a vantaggio della economia e della finanza. Io, rivolgendomi ai grandi capitani dell'industria e alle benemerite organizzazioni fasciste, alle quali essi fanno capo, dico: « Diminuite con la vostra intelligenza, diminuite col vostro sacri-

ficio, diminuite seguendo la via così magistralmente tracciata dal mio amico Belluzzo, il costo delle vostre produzioni e io vi prometto che, in proporzione anche maggiore, diminuirò i trasporti ». (*Applausi*).

MARZOTTO. Accettato!

ROSSONI. Prendilo in parola!

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. L'onorevole Casalini, che è un esperto ingegnere, mi ha fatto l'onore di paragonare l'Amministrazione ferroviaria ad un perfetto motore a buon rendimento. Io lo ringrazio, anche a nome dei miei collaboratori. Ma mi ha detto: « State attento, perchè voi potrete avere un massimo di potenza o un massimo di rendimento ».

Onorevole Casalini, un sistema ferroviario non è una cosa statica, ma aumenta la sua potenzialità con l'aumento dei suoi impianti e dei suoi mezzi d'esercizio. Non credo che possa ad un impianto ferroviario in continua evoluzione applicarsi la formula da lei presentata. Io credo che potenza e rendimento nel nostro caso possano perfettamente coincidere e non siano affatto antitetici. Io credo che potenza e rendimento debbano fare oggetto del nostro pensiero, della nostra mira, nella elevazione dei mezzi, nella semplicità e nella semplificazione di tutte le operazioni ferroviarie per potere, elevando la potenzialità, elevare anche il rendimento.

CASALINI, *relatore*. È un augurio.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. L'onorevole Casalini ha parlato poi delle economie possibili nell'amministrazione ferroviaria, e ha concluso che l'unica economia possibile sarebbe nel personale. Il personale ferroviario ora fa effettivamente 8 ore di lavoro, di giorno e di notte, e l'onorevole Casalini ricorderà certamente quale è stata la massima del nostro Capo: pochi e ben pagati.

CASALINI, *relatore*. Quel che ho detto poc'anzi.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Pochi si avvicinano ad essere, e ben pagati lo sono.

E passiamo all'amministrazione delle poste e telegrafi. L'Amministrazione delle poste e telegrafi ci presenta nell'ultimo bilancio un avanzo di 65 milioni, in confronto al penultimo, che era di 47. Io credo che il bilancio in corso si chiuderà con un avanzo ancora maggiore.

Lo conferma il gettito delle entrate dei primi otto mesi dell'esercizio, che ha superato di 75 milioni quello del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Per quanto si è verificato nei precedenti esercizi, sarebbe stata autorizzata una più favorevole previsione del bilancio preventivo sottoposto al vostro esame: ma l'Amministrazione, ispirandosi al suo costante precetto prudenziale, ha voluto fissare l'avanzo in soli 11 milioni, prevedendo le spese per un totale di 1010 milioni contro 1021 milioni di entrate; precetto prudenziale, poichè il consuntivo per il 1925-26 accertò un avanzo per l'Amministrazione postale e telegrafica, di 65 milioni.

Dallo avanzo di gestione, che verrà in effetti realizzato, dopo detratti 10 milioni per le costruzioni e l'adattamento degli edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici, sarà prelevata, in applicazione del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2134, una quota non superiore al sesto dell'avanzo stesso per l'acquisto e la costruzione di case ad uso di abitazione per il personale dell'Azienda. La prima spesa di 5 milioni di lire è stata autorizzata e già si è deciso di costruire in Milano, dove il problema edilizio e la situazione del personale sono più gravi, 125 appartamenti per i quali l'Amministrazione ferroviaria, che per legge ha la cura delle nuove costruzioni, provvede già alla espropriazione dell'area.

La riforma organica approvata col Regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, se non ha completamente soddisfatto tutte le aspirazioni del personale di ruolo; ha, però, dato ad esso un assetto meglio rispondente alle funzioni e più confacente alle necessità dei servizi, mentre economicamente ha apportato un maggiore beneficio di 13 milioni. Con essa le tabelle organiche sono ridotte da 32,138 a 21,195 unità e, pur tenendosi conto di 5,169 unità telefoniche di ruolo eliminate col passaggio dei servizi telefonici alla speciale Azienda e alle società, si ha l'apprezzabile nuova riduzione di circa 6000 impiegati ed agenti di ruolo, pari al 22 per cento del personale postale e telegrafico. E non rispetto a quello che esisteva prima della Marcia su Roma, ma rispetto a quello stabilito dal primo ordinamento del Governo fascista nel novembre 1923.

Alle eccezionali, fluttuanti necessità naturali dei servizi dell'Amministrazione postale e telegrafica si provvede con personale con contratto a termine, riducendo, così, sensibilmente il debito vitalizio e assicurando una conveniente selezione nel personale che si assumerà definitivamente.

La selezione del personale di ruolo, frattanto, continua ad essere attentamente e cautamente praticata. Ne fanno fede le ridu-

zioni quantitative di personale per qualsiasi causa fino ad ora raggiunte e che dalla costituzione dell'Azienda autonoma ad oggi hanno superato le 3000 persone.

A dimostrare la vigile e benevola cura dell'Amministrazione per il personale delle ricevitorie, voglio ricordare lo speciale Istituto di assicurazione e di previdenza creato con il Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 37, che ha sollevato il personale stesso dalle gravi preoccupazioni della costituzione delle cauzioni, ha assicurato, nei casi di sopravvenuta inabilità, come pure agli orfani e alle vedove, protezione ed assistenza e, saggiamente amministrato, avvia la propria opera benefica a maggiori e migliori sviluppi, mercè nuovi mezzi che l'Amministrazione appresta.

Sono recenti le concessioni, a suo favore, della pubblicità, della assicurazione dei pacchi interni ordinari ed in secondo rischio, di quelli con valore dichiarato, nonchè dei pacchi e delle raccomandate diretti nel Nord-America e l'esclusività della pubblicazione degli elenchi degli abbonati telefonici, per cui, si prevede, l'istituto beneficerà di circa un milione all'anno.

Gli agenti rurali, che per lungo tempo espressero invano il loro desiderio di miglioramento, trovano alfine nel Governo fascista la realizzazione completa delle loro aspirazioni. (*Approvazioni*).

Fra poco saranno pubblicati i coefficienti di retribuzione e la maggiore retribuzione di questi agenti costerà circa 17 milioni, che sono opportunamente già impostati nel bilancio che voi avete esaminato.

Coi miglioramenti ricordati, la spesa prevista per il personale in genere, comprese le indennità, i sussidi e qualsiasi altro emolumento al personale di ruolo e non di ruolo, degli uffici e delle ricevitorie ed agli agenti rurali, si eleva al 77 per cento delle entrate.

La spesa percentuale del personale è per tutte le amministrazioni postali del mondo eccessivamente forte. Tale considerazione fu oggetto di esame per parte del Congresso universale tenutosi a Stoccolma nel 1924, il di cui presidente disse che « per limitare finchè è possibile questo impiegato oneroso », occorre semplificare il lavoro con riforme utili: è necessario in tutti i servizi sostituire la macchina alla mano d'opera, tentare di utilizzare tutte le scoperte tecniche.

Il Governo fascista aveva ed ha un programma proprio; l'applicazione e lo sviluppo di esso, nel campo postale telegrafico e te-

lefonico, procedono lentamente, ma costantemente. Non si può, in così delicata e interessante materia, che procedere con molta cautela e ponderazione.

Frattanto l'amministrazione, ispirandosi a questo concetto, ha già introdotto le macchine calcolatrici, sta introducendo quelle affrancatrici e gli apparati telescrittori per lo smistamento dei telegrammi.

D'accordo col Ministero delle finanze, ha nominato una speciale commissione con l'incarico di concretare nel più breve termine possibile l'assetto definitivo da darsi ai servizi postali e telegrafici nelle nuove provincie istituite con Regio decreto-legge 2 gennaio 1927, in tutti quei rami che hanno un nesso diretto cogli altri servizi dello Stato.

Senza tediarvi con esposizioni di cifre, assicuro la Camera che i servizi postali sono in continuo incremento. Esso si riassume nel 13 per cento per le corrispondenze ordinarie e raccomandate, nel 10 per cento per le assicurate, nel 5.62 per gli espressi, raggiungendo in complesso la notevole cifra di oltre due miliardi di corrispondenza imposta.

La corrispondenza non potuta recapitare per mancanza di indirizzo (ho qui delle lettere indirizzate a « Gioconda mia ») (*Viva ilarità*) e che quindi è distrutta per deficienza anche d'indicazione del mittente, raggiunge 0.52 per mille: le raccomandate e assicurate smarrite furono, nel cessato esercizio, 3389 su una circolazione di oltre 69 milioni; cifre, queste, che sono indice sicuro del buon andamento del servizio e sono al disotto dei limiti raggiunti nel normale servizio dell'anteguerra.

I telegrammi sono stati 8 milioni in più di quelli dell'esercizio precedente.

Della profonda trasformazione che si sta attuando nei servizi telefonici, l'onorevole relatore ha dettagliatamente parlato nella sua relazione.

In ogni provincia ferve l'attività del rinnovamento e i benefici effetti di essa non tardano a rendersi manifesti. Torino è già automatizzata, Milano lo sarà completamente nel corrente anno, Catania, Palermo e Napoli entro il 1928, Firenze entro l'aprile di quest'anno e Roma lo sarà quasi totalmente nel luglio, rimanendo solamente 2000 numeri manuali di abbonati della periferia, che, peraltro, saranno allacciati ad una nuova centrale di Santa Maria in Via, chiudendo quella dei Crociferi.

Si è avuto fino ad oggi globalmente nelle diverse città d'Italia l'installazione di dodici

centrali automatiche e 8 sono di imminente attuazione. Si sono automatizzati 25 mila numeri e per 13 centrali si è dovuto incominciare dalla costruzione dell'edificio per installarle!

Con pari alacrità l'Azienda Statale attende alla posa del cavo pel quale sono già iniziati i lavori a Napoli e Milano. È un lavoro che, come già vi dissi, richiede del tempo, ma che risolverà definitivamente il problema telefonico del nostro Paese.

Aumenta continuamente il traffico dei cavi sottomarini per le due Americhe e la Società italiana dei cavi sottomarini ha già iniziato, con la posa del cavo Anzio-Barcellona e con quella imminente del cavo Barcellona-Malaga, il raddoppio della comunicazione sottomarina mediterranea. Del perfetto e rapido funzionamento della rete dei cavi sottomarini il Paese ha già avuto le prove nel *raid* del colonnello De Pinedo, durante il quale l'apparecchio del valoroso aviatore è stato seguito d'ora in ora nella traversata sui paesi litoranei dell'America del Sud.

Per le radio-audizioni circolari, che vanno man mano divulgandosi, un gruppo di uomini fattivi, uomini dell'arte e della scienza, che non formano certo una delle solite passatiste commissioni, con a capo Sua Eccellenza Turati, sta studiando i mezzi di perfezionamento di questo sistema, che deve essere molto più volgarizzato per la coltura e la propaganda.

Le comunicazioni radio-telegrafiche procedono regolarmente e proprio in questi giorni con la Società Italo Radio, della quale è a capo il senatore Marconi, si stanno escogitando le opportune provvidenze necessarie allo sviluppo sempre maggiore della radio-telegrafia.

Insieme ai progressi tecnici dell'Azienda, si sono curati l'elevazione spirituale e il benessere materiale del personale. Non posso omettere di ricordare due istituzioni veramente utili e fiorenti: il Dopo-lavoro e la Provvida, voluta quest'ultima dal Capo del Governo, e che mediante un ricco e accurato lavoro di organizzazione, ha già assunto proporzioni veramente considerevoli, si da raggiungere in Italia l'installazione di ben 200 distributori, con la vendita mensile per ben 10 milioni di lire di generi alimentari a prezzo ridotto, dal 10 al 40 per cento, sui diversi mercati, e senza perdita alcuna da parte dell'Amministrazione.

Il dopo-lavoro ferroviario e postale, per quanto compreso nel quadro generale del

dopo-lavoro, è però diretto da una Commissione speciale, che ne ha sviluppato le attività.

Ricordo tra l'altro il Bollettino mensile distribuito a tutti gli agenti, le riduzioni cinematografiche per l'ingresso degli agenti nei cinematografi con rappresentazioni istruttive, i corsi di igiene, le gare per la buona tenuta della casa, i corsi di istruzione professionale di lingue estere, di stenografia, di preparazione alle licenze elementare per gli agenti più umili, la costituzione di biblioteche circolanti compartimentali e provinciali.

Per le ferrovie, poi, in accordo con l'Istituto « Luce » e mediante apparecchi cinematografici ripartiti su tutta la rete, è stato dato grande impulso alla cinematografia educativa, riproducendo film sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate.

Nel campo sportivo e ricreativo del canottaggio e nuoto, stanno prendendo rapido sviluppo, anche invernale, specialmente i compartimenti di Genova, Napoli e Torino.

Le squadre ginnastiche e calcistiche dei ferrovieri si affermano sempre più brillantemente: magnifica fra tutte la squadra del dopo-lavoro di Cagliari, che nell'estate scorsa difese vittoriosamente a Liegi i colori nazionali, misurandosi con 178 società belghe e di altri paesi. Le filodrammatiche ferroviarie, fra le quali emergono quelle di Firenze, Milano e Bolzano, che si cimentano in concorsi nazionali recentemente banditi dall'Opera nazionale, sono organizzazioni abbastanza curate.

Nel campo pratico sono state istituite 30 stazioni sperimentali di pollicultura nel compartimento di Napoli e nella Sardegna (*Commenti*).

Vari dopo-lavoro agrari sono stati istituiti e si provvederà a estendere e difendere la coltivazione del gelso e degli alberi da frutto, utilizzando le scarpate e i relitti dei terreni ferroviari. (*Approvazioni*).

Gli iscritti al dopo-lavoro sono circa 200 mila, cioè la quasi totalità dei dipendenti di ruolo.

Queste sono le occupazioni ricreative del personale ferroviario e postale di oggi, ben diverse invero da quelle del passato; oggi si può affermare con sicura coscienza che, mercè l'opera del fascismo, il personale dei pubblici servizi statali sente l'orgoglio della sua diretta appartenenza allo Stato, la dignità del suo grado e la gioia di servire generosamente nella fede fascista il Duce e la Nazione. (*Applausi*).

E passiamo alla marina mercantile.

Nei riguardi della marina mercantile, le cifre di cui è intessuta la relazione dell'onorevole Casalini mi dispensano dal citarne anch'io. Benchè sommarie e riassuntive, tali cifre danno un'idea abbastanza precisa dei grandi progressi compiuti dal nostro paese nell'esercizio dei trasporti marittimi.

Risulta da esse che in fatto di costruzioni navali manteniamo fermamente il secondo posto, con dura lotta conquistato nel mondo. E mentre già solcano gli oceani superbe unità, che danno ovunque prova palese della nuova forza di lavoro e di vita che il Regime fascista infonde al popolo italiano, mentre altri colossi varati e prossimi al varo si apprestano ad accrescere i fastigi della nostra bandiera, è già pronto, e sta per avere inizio, un programma di costruzioni, che assicura un periodo di fervido lavoro ai nostri cantieri e una crescente elevazione quantitativa e qualitativa alla nostra bella flotta mercantile. Tutto ciò senza contare il naviglio che i nostri cantieri costruiscono per armatori esteri, e che riescono ancora oggi a strappare alla concorrenza straniera per bontà di produzione e mitezza dei prezzi.

Risulta ancora dalle cifre esposte dall'onorevole relatore che la marina mercantile italiana dall'ottavo posto, che prima occupava fra le consorelle mondiali, è passata al sesto nel 1925, è pervenuta al quinto nel 1926. Aggiungerò da parte mia che nel 1926 abbiamo sorpassato la Germania, sicchè ora nel mondo per massa di tonnellaggio ci superano solamente l'Inghilterra, gli Stati Uniti, il Giappone e la Francia, dalla quale ci troviamo a brevissima distanza. (*Applausi*).

Ne è da dire che i nostri progressi nella quantità del tonnellaggio siano stati a discapito della qualità. Voi ricorderete l'epoca non lontana, quando si lamentava che nel nostro naviglio predominassero i ferrivechi, che i nostri armatori con preferenza acquistavano sul mercato estero. Ebbene la deplorable usanza ormai è finita. Il nostro naviglio è ringiovanito, e l'opera di ringiovanimento va continuamente intensificandosi, sia per la mutata mentalità dell'armamento italiano, sia per la vigile azione degli organi dello Stato, azione che ho reso anche più stimolatrice mediante il riordinamento del Registro italiano.

Vi basti dire che mentre nel 1924 solo il 25 per cento del nostro tonnellaggio aveva unità

inferiori ai dieci anni, la percentuale si è ora già elevata al 42 per cento.

L'incremento e l'evoluzione qualitativa del nostro naviglio si svolgono con un ritmo così costante che non v'è da meravigliarsi, onorevole Broccardi, se hanno destato sorpresa presso gli osservatori stranieri. Non è certo nel mio temperamento, e tanto meno in quello del Capo, di dolersi dei timori e delle sorprese altrui; ma val bene la pena ricordare che il governo fascista ha abbandonato tutte quelle forme di sussidio o interessenza dello Stato che prima si ritenevano necessario alimento della marina d'Italia. Non più gestioni a rimborso di spesa; non più premi alla navigazione; nessun privilegio alle navi nazionali nei nostri porti. E se vi è una parte, del resto ben piccola, del nostro naviglio a cui si corrispondono delle sovvenzioni, ciò è necessaria conseguenza della nostra situazione geografica, del numero delle nostre isole maggiori o minori che devono essere collegate per via di mare al continente, senza che le loro risorse di traffico rendano possibile l'esercizio di linee libere.

I servizi marittimi sovvenzionati veri e propri sono appunto quelli indispensabili, chè nei riguardi delle linee di penetrazione commerciale ci siamo invece tenuti a poche erogazioni di fondi per breve periodo di tempo e basate su un metodo tale da costituire realmente un incentivo all'ampliamento dei servizi. Non diversamente nè in minor misura fanno gli altri Stati, ed anzi alcuni fra essi fanno molto di più; la Francia e gli Stati Uniti, ad esempio, attuano un metodo di rimborso di spesa molto più oneroso e senza alcun incentivo all'iniziativa privata.

Nè i progressi dell'armamento possono essere collegati e conseguenti al sistema dei compensi delle costruzioni navali. Le due industrie vivono indipendentemente l'una dall'altra, e chiunque, in Italia, è libero di acquistare navi ovunque gli convenga nel mercato mondiale.

I compensi alle costruzioni raggiungono appena, e forse non coprono, le maggiori spese che i nostri cantieri devono sostenere in confronto degli stranieri per effetto del regime doganale e per la necessità d'importazione dall'estero di materie metalliche e di combustibili. Non è dunque il protezionismo che stimola l'ascesa della nostra marina mercantile: lo stimolo di cui gli stranieri non sanno sempre rendersi conto ha ben altra origine, ed esso risiede nella rinnovata coscienza italiana (*Approvazioni*); coscienza

materiata di idealità, di fiducia, di ardimento, e di fervore di lavoro, la coscienza nuova che ha dato all'Italia la parola e l'opera di Benito Mussolini. (*Applausi*).

Col suo costante miglioramento il servizio del naviglio nazionale, come ha accennato l'onorevole relatore, ha conseguito una più intensa partecipazione ai traffici che confluiscono ai nostri porti. Questi procedono con ritmo ordinato e fecondo, dato anche il rinvigorimento della disciplina portuale, ottenuta mediante eque condizioni di lavoro e l'inquadramento dei lavoratori in ruoli chiusi, dai quali sono stati eliminati tutti i colpevoli di reati comuni, e mediante la vigilanza assidua e costante assicurata dalla rete fittissima di uffici del lavoro portuale, retti da ufficiali delle Capitanerie di porto, e che ormai dominano e regolano l'opera delle maestranze su quasi tutto il litorale.

Con le riforme sociali ed amministrative hanno proceduto e procedono di pari passo nei porti i miglioramenti tecnici, sicchè essi si preparano senza tregua all'ulteriore immane rifiorire dei traffici.

Nonostante gli effetti dello sciopero dei minatori britannici, essi, con Genova alla testa, hanno mantenuto solidamente le loro posizioni dominanti nel Mediterraneo.

Non per questo il Governo cessa di studiare i mezzi per renderli sempre meglio accessibili al commercio internazionale, in modo da farne grandi empori per un più vasto retro-terra. Ed io non dubito che gli studi intrapresi, e già molto innanzi, consentiranno ben presto di adottare provvedimenti che assicurino a tale riguardo tangibili miglioramenti.

La disciplina e la fede nazionale sono ormai le caratteristiche dei nostri equipaggi, dai quali recenti provvedimenti hanno eliminati i pochi elementi impuri. D'altro lato il Governo ha voluto intervenire sempre più attivamente in vantaggio della gente di mare. E giudico altissimo titolo di merito per la mia amministrazione quello di aver disposto l'esecuzione di visite ripetute, continue ed a breve scadenza da parte di apposite commissioni, a bordo, onde vigilare l'igiene e la sicurezza del marittimo e seguirne il trattamento materiale.

La gente di mare ha appreso, ancora meglio, che non è abbandonata a se stessa e che agli obblighi da essa assunti, ed ammirevolmente adempiuti, verso la Nazione, corrisponde una più attiva tutela da parte dello Stato.

Anche nei riguardi del trattamento economico si sono fatti paghi i voti dei nostri

marinai. E mentre ha avuto corso il nuovo regolamento organico che garantisce equamente i rapporti d'impiego del personale delle linee sovvenzionate, nuovi accordi sono stati promossi tra armamento e gente di mare.

Nè a ciò si limita l'azione del Governo, perchè anche l'istruzione tecnica del personale si va sempre meglio curando, mentre con il sussidio dello Stato nuovi corsi professionali per le maestranze marittime si attuano, ed è in via di costituzione un nuovo organismo per navi scuola degli ufficiali della marina mercantile. E con ciò è appagato il desiderio dell'onorevole Barbaro.

All'altezza di tale nobile missione, e ben degni dell'interessamento del Governo, si mostrano, in ogni circostanza, i nostri bravi marinai, e mi basti citare gli animosi marittimi del transatlantico *Roma*, che con eroico ardimento, in pieno Oceano, affrontarono una furiosa tempesta e condussero in salvo l'equipaggio della nave *Guarnieri*.

Ai valorosi, cui già la Maestà del Re ha conferito le più alte onorificenze al valore di marinaio, mando il mio saluto di ministro e di marinaio. (*Vivissimi prolungati applausi*).

L'onorevole relatore ha richiamato l'attenzione del Governo sulla insufficienza degli stanziamenti ai capitoli 17 e 31 del bilancio relativi alla vigilanza sulla pesca, ed agli attrezzi e mezzi nautici delle capitanerie di porto. Dirò che da parte mia accollo ben volentieri le sue raccomandazioni a tale riguardo, perchè sono anch'io pienamente persuaso della necessità che le Autorità marittime abbiano e mantengano in efficienza un materiale adeguato per la repressione della pesca abusiva e per lo svolgimento dell'importante e delicato servizio di polizia marittima.

Non dubito d'altra parte che anche il mio collega delle finanze vorrà condividere la nostra persuasione e consentire gli aumenti indispensabili.

Voglio infine intrattenere brevemente la Camera intorno a due argomenti sui quali l'onorevole relatore e l'onorevole Broccardi, nel suo veramente denso ed ascoltato discorso, mi hanno invitato a parlare: quello del transatlantico ad altissime velocità e quello del concentramento delle Società di navigazione. Non abbia discaro la Camera se su tali argomenti io mi debba limitare a poche dichiarazioni. Dirò anzitutto che nei servizi transatlantici la marina italiana si è nel giro di pochi anni completamente trasformata, riportando i maggiori trionfi.

Da navi che di poco oltrepassavano le 9000 tonnellate, è passata a navi di 33 mila tonnellate, da navi di tipo medio da emigranti e passeggeri di classe è passata a navi di lusso che traggono le loro principali risorse da una estesa e ricca clientela; da meno di 17 miglia di velocità è passata ad oltre 21 miglia.

Quando si cominciò ad osare sulla via del grande transatlantico veloce col « Conte Rosso », gravi dubbi si levarono. La generalità temeva il disastro della iniziativa.

Il Mediterraneo, si diceva, non è capace di alimentare questi grandi sforzi, che richiedono ingente immobilizzo di capitali d'impianto e forti spese di esercizio; la ricca corrente di viaggiatori del Nord America si dirige al Nord Europa, preferendo la via più breve. Eppure l'esperienza ci ha dimostrato che i dubbi ed i timori non avevano alcuna base. Sono ormai le grandi e veloci unità quelle che più rendono alla nostra marina.

Ma abbiamo, con le navi esistenti, raggiunto le colonne d'Ercole del tonnellaggio e della velocità?

No certamente! Se il cammino dal Nord America al Mediterraneo è più lungo che dal Nord America al Nord Europa, questa è una ragione appunto perchè si cerchi di abbreviarne la durata, aumentando la velocità delle navi. Sulla rotta del Nord, l'Inghilterra, col *Mauretania*, esercita da vari lustri regolarmente servizio a 26 miglia di velocità, e la Germania si prepara con due navi in costruzione ad esercitarla a 27 miglia e mezzo. E si noti che la rotta del Nord è la meno propizia meteorologicamente alle grandi velocità. Perchè non dobbiamo anche noi spingerci innanzi e con successo nella rapidità d'esercizio fino al punto consentito dalla tecnica? La rotta del Sud lascia a nostro favore ampi margini di possibilità, ed io credo che i nostri servizi, preferiti sotto ogni aspetto dalla clientela internazionale, si affermeranno con sempre maggior vigore a tutto vantaggio della forza, della ricchezza, del prestigio nazionale.

Collegato col problema delle navi velocissime è certamente quello del concentramento tra le società di navigazione.

L'esperienza anche all'estero ci dimostra come le grandi intraprese non possano essere tentate ed armonizzate con profitto che da grandi enti. In Inghilterra e in Germania questo processo di accentramento è sempre in atto, e io non dubito che esso si imporrà all'attenta, prudente ed oculata considerazione dei dirigenti le nostre principali compagnie di navigazione.

Questi problemi sono certamente gravi e ponderosi, ma è ormai caratteristica del nostro Capo di affrontare e superare le più gravi questioni. Ai dubitosi...

GIUNTA. Io dubito.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Io no. (*Vive approvazioni*).

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. ...agli incerti io dico che il Governo di Benito Mussolini, che anche nel campo marinaro ha, come ben diceva ieri l'onorevole Broccardi, distrutta tutta la sovrastruttura statale ereditata, interverrà ove occorra per mantenere le linee oceaniche all'altezza dei tempi, precorrendo anche gli eventi. E l'intervento del Governo significherà non la costrizione, ma un nuovo impulso alle energie ed alle iniziative dei nostri armatori, che vogliamo assolutamente libere nella competizione internazionale dei traffici.

Duce! I ferrovieri, i postelegrafonici, i marinai delle navi del commercio d'Italia, da voi richiamati al senso della grandezza nazionale, e che ogni giorno nella loro opera indefessa danno prove non dubbie del loro stretto attaccamento al regime, per mio mezzo vi dicono: comandateci, che obbediremo sempre e dovunque! (*Vivissimi, prolungati, reiterati applausi — Il Capo del Governo, i ministri e i deputati si congratulano con l'oratore — Vivi e rinnovati applausi*).

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Essendo appoggiata, la pongo a partito.

(*È approvata*).

Procediamo alla discussione degli ordini del giorno: ve n'è uno solo, presentato dagli onorevoli Perna, Morelli Eugenio, Gabbi, Salvi, Leonardi, Messedaglia, Colucci, Amicucci, Salerno, Gargioli. Ne do lettura:

« La Camera, considerate le disagiate condizioni economiche e morali dei medici di bordo, in rapporto alla notevole importanza del loro ufficio, che si esplica a bordo delle navi non solo per la difesa dei naviganti, ma anche per preservare da possibili penetrazioni di germi infettivi la sanità pubblica del paese, fa voti che le loro condizioni siano migliorate ed equiparate almeno a quelle dei capi macchinisti. Fa voti ancora che tali miglioramenti, chiesti da un ventennio dai benemeriti medici di bordo, siano pronta-

mente realizzati, sopprimendo nel nuovo regolamento organico delle compagnie sovvenzionate la tabella relativa ai loro assegni, per sostituirla con una nuova tabella aggiunta, che più equamente li consideri e li compensi ».

È presente l'onorevole Perna?

(*Non è presente*).

Onorevole Morelli, poichè quest'ordine del giorno è sottoscritto anche da lei, vuol convertirlo in raccomandazione? È già per se stesso una raccomandazione.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Non ho difficoltà di accettarlo come raccomandazione.

MORELLI EUGENIO. Lo converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Non essendovi allora altri ordini del giorno, pongo a partito il passaggio alla discussione dei capitoli. Chi lo approva è pregato alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo dunque all'esame dei capitoli, con l'intesa che, come di consueto, quelli sui quali non vi saranno osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. — Tabella A. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese per i servizi della marina mercantile — Spese generali. — Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale — Stipendi, supplementi di servizio attivo e assegni (Spese fisse), lire 1,200,000.

Capitolo 2. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e Regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182), lire 80,000.

Capitolo 3. Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali ed ai sottufficiali destinati a prestar servizio nell'Amministrazione centrale della marina mercantile, lire 20,000.

Capitolo 4. Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo e avventizi della Amministrazione centrale e provinciale, lire 18,000.

Capitolo 5. Sussidi agli impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie, lire 7,000.

Capitolo 6. Indennità e diarie ai componenti le Commissioni, i Consigli ed i comitati di carattere permanente e temporaneo — Indennità speciali al personale addetto ai servizi della marina mercantile, lire 210,000.

Capitolo 7. Ispezioni e missioni nell'interesse dei vari servizi dell'Amministrazione centrale, lire 22,000.

Capitolo 8. Spese di telegrammi (*Spesa obbligatoria*), lire 26,500.

Capitolo 9. Spese di liti; di coazioni, di arbitraggi ed altre accessorie, relative al demanio pubblico marittimo (*Spesa obbligatoria*), lire 13,000.

Capitolo 10. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 110,000.

Capitolo 11. Spese casuali, lire 6,000.

Capitolo 12. Fitto di locali di proprietà privata, manutenzione e canoni d'acqua, lire 370,000.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Debito vitalizio. — Capitolo 14. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 1,100,000.

Capitolo 15. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 4,000.

Spese per la marina mercantile. — Capitolo 16. Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 17. Vigilanza sulla pesca, lire 200,000.

Capitolo 18. Sovvenzione alla Cassa invalidi della marina mercantile e sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie attinenti alla marina mercantile — Sussidi alla gente di mare, marinai e pescatori e alle loro famiglie, lire 1,600,000.

Capitolo 19. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigeni (legge 24 maggio 1877, n. 3919, e accordo internazionale 8 giugno 1880) (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 20. Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel nord Atlantico (Convenzione di Londra 20 gennaio 1915) (*Spesa obbligatoria*), lire 210,000.

Capitolo 21. Spesa di funzionamento del Regio Commissariato del porto di Fiume (Re-

gio decreto 3 gennaio 1926, n. 55), lire 185 mila.

Capitolo 22. Eventuale concorso dello Stato pel mantenimento di corpi di piloti nei porti ove il pilotaggio è dichiarato obbligatorio, lire 30,000.

Spese per le Capitanerie di porto — Capitolo 23. Ufficiali delle Capitanerie di porto — Stipendi, supplementi di servizio attivo, indennità militare ed assegni fissi, 6,910,000 lire.

Capitolo 24. Sottufficiali delle Capitanerie di porto — Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, indennità militare e assegni, lire 2,950,000.

Capitolo 25. Personale d'ordine delle Capitanerie di porto e personale di ruolo già in servizio nelle nuove provincie — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*), lire 2,900,000.

Capitolo 26. Incaricati marittimi e delegati di spiaggia — Inservienti locali di porto — Retribuzioni — Indennità di reggenza di uffici di porto, lire 123,375.

Capitolo 27. Indennità di trasferta e di missione pel personale delle Capitanerie di porto, lire 160,000.

Capitolo 28. Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle Capitanerie di porto, lire 500,000.

Capitolo 29. Spese di ufficio e spese per mobili per le Capitanerie di porto, lire 200,000.

Capitolo 30. Indennità al personale, sovrassoldi e assegni agli ufficiali e sottufficiali di porto ed ai militari del Corpo Reale Equipaggi marittimi presso le Capitanerie di porto — Spese varie per il corso dei sottotenenti di porto di nuova nomina presso l'Accademia navale di Livorno (articolo 3 del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2068), lire 340,000.

Capitolo 31. Attrezzi, arredi e mezzi nautici delle Capitanerie di porto — Corpi di guardia — Imbarcazioni — Illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua e spese varie, lire 1,500,000.

Spese per i servizi marittimi. — Capitolo 32. Acquisto, manutenzione e custodia di boe d'ormeggio e di altri galleggianti adibiti al servizio postale — Spese per la visita del materiale nautico delle società sovvenzionate e per acquisto di carte nautiche e di pubblicazioni, lire 53,000.

Capitolo 33. Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi, lire 200 milioni.

Capitolo 34. Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere

postale e commerciale (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese per i servizi della marina mercantile.* — *Spese generali.* — Capitolo 35. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo, lire 2,641,000.

Capitolo 36. Ufficiali delle capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio e in posizione ausiliaria — Indennità e assegni, lire 469,100.

Capitolo 37. Personale avventizio già in servizio nelle nuove provincie — Retribuzioni — Contributi cassa ammalati e assicurazione contro gli infortuni, lire 135,000.

Capitolo 38. Stipendi, assegni ed indennità varie ad ufficiali della Regia marina (esclusi quelli delle Capitanerie di porto) addetti all'Amministrazione centrale della marina mercantile, lire 225,000.

Spese diverse. — Capitolo 39. Concorso dello Stato nelle spese occorrenti per l'esercizio del porto di Venezia a cura del Provveditorato al porto medesimo (Regio decreto 7 febbraio 1926, n. 222, — 3ª delle cinque annualità), lire 3,000,000.

Capitolo 40. Compensi per le costruzioni navali (categoria 1ª dell'articolo 17 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 865) — Spese di visite e perizie, lire 34,000,000.

Capitolo 41. Compensi daziari per le costruzioni navali (categoria 2ª articolo 17 del Regio decreto 12 maggio 1926, n. 865) — Spese di visite e perizie, lire 26,000,000.

Riassunto per titoli. — **Titolo I. Spesa ordinaria.** — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese per i servizi della marina mercantile:

a) Spese generali, lire 2,082,500.

b) Debito vitalizio, lire 1,104,000.

c) Spese per la marina mercantile, lire 2,425,000.

d) Spese per le capitanerie di porto, lire 15,583,375.

e) Spese per i servizi marittimi, lire 200,053,000.

Totale per i servizi della marina mercantile (Categoria I della parte ordinaria, lire 221,247,875).

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. *spese effettive.* — Spese per i servizi della marina mercantile:

a) Spese generali, lire 3,470,100.

b) Spese diverse, lire 63,000,000.

Totale per i servizi della marina mercantile (Categoria I della parte straordinaria), lire lire 66,470,100.

Totale del titolo II (spesa straordinaria, lire 66,470,100.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 287,717,975.

Riassunto per categorie. — Categoria I. — Spese effettive (ordinarie e straordinarie), lire 287,717,975.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928. — Tabella B. — **Titolo I. Entrata straordinaria.** — Sezione I. *Proventi dei servizi postali.* — Capitolo 1. Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi, lire 665,000,000.

Capitolo 2. Prodotto della vendita dei rifiuti postali derivanti dalla corrispondenza e dai pacchi e somme nei medesimi rinvenute lire 100.000.

Capitolo 3. Ammende applicate al personale postale e telegrafico, da devolersi a norma del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1694, in ragione della metà dell'importo a favore dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale-telegrafico di ruolo. Penali inflitte a titolari degli uffici secondari, ai ricevitori postelegrafonici e agli agenti rurali, e da devolgersi in ragione della metà dell'importo a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani del personale predetto ai sensi del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 37, lire 200,000.

Capitolo 4. Ritenute mensili a carico del personale subalterno per la fornitura della divisa uniforme. (Regio decreto 11 giugno 1925, n. 1058), 500,000.

Capitolo 5. Ricuperi in seguito a frodi e danni nei servizi dei vaglia, dei risparmi e dei conti correnti, della posta-lettere e dei pacchi compresi i ricuperi dipendenti da condanne da parte della Corte dei conti, lire 430,000.

Capitolo 6. Rimborso dovuto da amministrazioni estere per i servizi postali — Rimborsi e concorsi diversi inerenti ai servizi postali, lire 6,000,000.

Capitolo 7. Entrate eventuali e diverse dei servizi postali, lire 1,000,000.

Capitolo 8. Proventi del servizio vaglia postali, lire 31,000,000.

Capitolo 9. Proventi del servizio dei conti correnti e degli assegni postali, lire 4,000,000.

Sezione II. *Proventi del telegrafo.* — Capitolo 10. telegrafi, lire 180,000,000.

Capitolo 11. Versamento del costo dei materiali prelevati dai depositi per l'esecuzione dei lavori telegrafici fuori bilancio e per conto di terzi, lire 1,000,000.

Capitolo 12. Rimborsi e concorsi inerenti ai servizi telegrafici, lire 3,700,000.

Capitolo 13. Entrate eventuali e diverse dei servizi del telegrafo, lire 1,000,000.

Capitolo 14. Proventi radiotelegrafici, lire 1,500,000.

Capitolo 15. Proventi del servizio di radioaudizione circolare (Regio decreto 23 dicembre 1925, n. 1917), lire 50,000.

Sezione III. *Entrate varie.* — Capitolo 16. Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese iscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale-telegrafica per servizio delle Casse di Risparmio postali, lire 27,500,000.

Capitolo 17. Rimborso della Cassa depositi e prestiti per il servizio dei buoni fruttiferi postali, lire 3,000,000.

Capitolo 18. Somma da prelevarsi dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla sopraelevazione di un quarto piano nel palazzo destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse stesse in Roma (art. 2 del decreto luogotenenziale 21 ottobre 1915, n. 1601), *per memoria.*

Capitolo 19. Prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute (Regio decreto n. 520 del 23 aprile 1925, art. 21), *per memoria.*

Capitolo 20. Ritenuta sei per cento, in conto pensioni, sugli stipendi e le pensioni degli impiegati ed agenti delle poste, telegrafi e telefoni, lire 15,000,000.

Capitolo 21. Rimborso da parte dell'azienda di Stato per i servizi telefonici della spesa per pensioni relative al personale telefonico passato alle dipendenze dei concessionari di zona, nonché della spesa per assegni e indennità di caro-viveri al personale telefonico collocato in disponibilità, lire 17,500,000.

Capitolo 22. Versamento da parte dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e delle società concessionarie di zona, dei canoni per la manutenzione della rete telefonica appoggiata alla palificazione telegrafica di Stato, lire 8,000,000.

Capitolo 23. Rimborso da parte dell'azienda di Stato per i servizi telefonici della quota parte della retribuzione dei ricevitori postali-telegrafici relativa al servizio telefonico, *per memoria.*

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Capitolo 24. Somma da prelevarsi dagli avanzi di gestione dell'azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio della spesa

dell'azienda medesima per la costruzione, adattamento e ampliamento di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici (articolo 1° del Regio decreto 1° luglio 1926 n. 1209 — 2ª delle dieci rate), lire 10,000,000.

Titolo III. *Partite di giro.* — Capitolo 25. Prodotto della vendita dei francobolli applicati sui cartellini dei piccoli risparmi e sui cartellini per contributi minimi per l'iscrizione degli operai alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, lire 101,200.

Capitolo 26. Imposte, tasse e ritenute erariali su stipendi e compensi vari al personale e su pagamenti a terzi, lire 55,000,000.

Riassunto. — Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Sezione 1ª — Proventi dei servizi postali, lire 708,230,000.

Sezione 2ª — Proventi del telegrafo, lire 187,250,000.

Sezione 3ª — Entrate diverse, lire 71 milioni.

Totale del titolo I — Entrata ordinaria, lire 966,480,000.

Titolo II — Entrata straordinaria, lire 10 milioni.

Titolo III — Partite di giro, 55,101,200 lire.

Totale generale dell'entrata, 1,031,581,200 lire.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. — Tabella C. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Sezione I. *Stipendi, retribuzioni, compensi e indennità varie al personale dei servizi postali e dei telegrafi.* — Capitolo 1. Personale di ruolo — Stipendi e supplementi di servizio attivo (*Spese fisse*), lire 300,000,000.

Capitolo 2. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 66,424,000.

Capitolo 3. Indennità temporanea mensile al personale non assimilato del cessato regime, lire 1,230,000.

Capitolo 4. Avventizi e loro assimilati — Personale con contratto a termine — Retribuzioni di prestazioni temporanee — Retribuzioni ai supplenti presso le direzioni e il Ministero, lire 27,000,000.

Capitolo 5. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compresi i supplenti e gli avventizi dei conti correnti ed assegni postali — Indennità temporanea ai fattorini telegrafici

in sostituzione di agenti subalterni effettivi, lire 11,100,000.

Capitolo 6. Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio nei servizi esecutivi e per lavori a cottimo, lire 22,500,000.

Capitolo 7. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi centrali e provinciali (articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, articolo 122 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084) e a quello di altre Amministrazioni, lire 1,700,000.

Capitolo 8. Spesa per la corresponsione delle indennità annue, di presenza, di trasferta e di viaggio ai componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi ed al direttore generale dell'Azienda stessa, stabilite dai Regi decreti 22 agosto 1925, nn. 1561 e 1562, lire 200,000.

Capitolo 9. Compensi per incarichi, studi e servizi speciali ad estranei all'Amministrazione, lire 100,000.

Capitolo 10. Indennità per infortuni sul lavoro al personale postale-telegrafico al quale si estendono le disposizioni del testo unico di legge 31 gennaio 1904, n. 51, in forza del Regio decreto n. 99 del 14 gennaio 1926 - Indennità per infortuni e danni, lire 540,000.

Capitolo 11. Indennità per missioni e per visite d'ispezione, lire 5,740,000.

Capitolo 12. Indennità di tramutamento, lire 680,000.

Capitolo 13. Spese di medicinali e per visite medico-fiscali, lire 250,000.

Capitolo 14. Compensi per maneggio di valori ai titolari degli uffici di cassa e dei vaglia, per piccola manutenzione di apparati telegrafici, per residenza disagiata, malarica e di frontiera, lire 267,000.

Capitolo 15. Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio e sussidi ad ex-funzionari, ad ex-agenti ed alle loro famiglie, vedove ed orfani, lire 335,000.

Capitolo 16. Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi postali e degli avvisi telefonici - Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte od annullate, lire 15,000,000.

Capitolo 17. Indennità temporanea mensile ai fattorini telegrafici effettivi, non contemplati dalla lettera e) dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1673, ai fattorini telegrafici avventizi ed ai guardaprodi, lire 2,380,000.

Capitolo 18. Corresponsione agli impiegati addetti agli uffici di confine ed agli uffici postali italiani all'estero del prezzo del cambio sulle loro competenze, limitatamente alla parte eccedente la misura del 15 per cento (Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 91), lire 300,000.

Capitolo 19. Sussidio annuo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico, con sede in Milano (articolo 3 del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1042), lire 15,000.

Capitolo 20. Rimborso alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti a tariffa ordinaria e quello a tariffa a metà prezzo sui viaggi dei ricevitori postali-telegrafici e loro famiglie, lire 400,000.

Capitolo 21. Assegnazione per corrispondere al personale avventizio passato nel ruolo transitorio ai sensi del Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 2028, la differenza fra le competenze spettanti a seguito del detto passaggio e le retribuzioni e le indennità di caro viveri corrispostegli dal 1° dicembre 1924, alla data dell'effettiva applicazione del ruolo transitorio medesimo (*Spese fisse*), lire 1,000,000.

Capitolo 22. Versamento all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra gli impiegati postelegrafici della metà delle ammende pecuniarie applicate al personale medesimo ed all'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postelegrafici e per gli agenti rurali, costituito col Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 37, della metà delle penali inflitte ai medesimi, lire 100,000.

Capitolo 23. Spesa per la fornitura della divisa uniforme al personale subalterno dell'Amministrazione provinciale dei servizi postali-telegrafici, che esplica le proprie mansioni fuori dell'ambito degli uffici esecutivi o nelle anticamere degli uffici amministrativi. Spesa per la fornitura dei camiciotti al personale subalterno nell'interno degli uffici esecutivi (Regio decreto 11 giugno 1925, n. 1058), lire 3,800,000.

Capitolo 24. Spese varie per la Milizia postale (Regio decreto 16 luglio 1925, numero 1466), lire 2,000,000.

Capitolo 25. Contributi a carico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopo-lavoro postelegrafico ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 9 luglio 1926,

n. 1271, riguardante la istituzione di un ufficio centrale del Dopo-lavoro medesimo, lire 300,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 26. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 57,000,000.

Capitolo 27. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti, lire 780,000.

Capitolo 28. Assegno temporaneo mensile ai funzionari ed agenti già appartenenti all'Amministrazione posteografica ed alle loro famiglie, provvisti di pensione (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 304, legge 26 dicembre 1920, n. 1287, e Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964), lire 17,000,000.

Sezione II. *Stanziamenti propri dei servizi postali.* — § 1º. *Servizi postali.* — Capitolo 29. Indennità per servizio prestato in tempo di notte, lire 7,000,000.

Capitolo 30. Spese di liti, lire 25,000.

Capitolo 31. Pubblicazioni e rilegature per la Biblioteca del Ministero, lire 16,000.

Capitolo 32. Retribuzioni ordinarie per i servizi rurali (*Spese fisse*), lire 45,000,000.

Capitolo 33. Indennità straordinaria agli agenti rurali (*Spese fisse*), lire 6,970,000.

Capitolo 34. Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali, 2,125,000 lire.

Capitolo 35. Sussidi al personale dei servizi rurali, lire 400,000.

Capitolo 36. Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi con accollatari e con incaricati provvisori e spese per servizi straordinari (*Spese fisse*), lire 41,000,000.

Capitolo 37. Sussidi agli accollatari ed agli ex-accollatari dei servizi di trasporto con retribuzione non superiore alle lire 3,000 annue ed alle loro famiglie, lire 35,000.

Capitolo 38. Spese di trasporto delle corrispondenze, dei pacchi ed a vuoto delle carrozze postali, sulle ferrovie e tramvie, sui laghi, sui fiumi, attraverso lo stretto di Messina, su bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato — Trasporto delle valigie Australiana e Indiana — Nolo dei veicoli — Scorta armata dei dispacci relativi al movimento dei fondi — Spese per prestazioni ferroviarie diverse — Spese per la stampa di avvisi di aste andate deserte o annullate, lire 7,977,000.

Capitolo 39. Esercizio della posta pneumatica e della posta aerea, lire 3,900,000.

Capitolo 40. Spese per la vigilanza alle casse ed agli uffici principali provinciali, lire 35,000.

Capitolo 41. Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti — Indennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapieghi ed altri agenti della Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e piroscafi — Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni ferroviarie e gli scali marittimi, lire 10,718,000.

Capitolo 42. Spese di mantenimento di carrozze postali, acquisto e manutenzione di carretti e di altri veicoli per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi — Spese per l'illuminazione ed il riscaldamento dei veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie, lire 3,852,000.

Capitolo 43. Premio per la vendita di carte-valori postali esclusi i segnatasse, lire 6,500,000.

Capitolo 44. Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate e di lettere assicurate; per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi — Rimborsi eventuali in dipendenza di frodi o danni subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per i servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto di terzi, lire 1,270,000.

Capitolo 45. Spesa per il cambio della moneta aurea, *per memoria.*

Capitolo 46. Materiali ed utensili per il servizio della posta — Bollette da portlettere, distintivi per agenti postali — Insegne per uffici postali, posteografici e del telegrafo — Spese di pubblicazioni tecniche, carte geografiche e simili nell'interesse del servizio postale — Casellari all'americana — Montacarichi per il servizio postale — Manutenzione delle cassette di impostazione — Spese per il trasporto del materiale per il servizio della posta, lire 6,000,000.

Capitolo 47. Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali, dei libretti di risparmio e di riconoscimento e dei libretti per vaglia postali e per partecipazione dei depositi con risparmio, dei moduli speciali del servizio dei conti correnti e dei buoni postali fruttiferi, lire 9,000,000.

Capitolo 48. Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, dei pacchi e dei vaglia postali — Rimborsi dovuti per spese di transito delle corrispondenze e dei pacchi scambiati con l'estero — Spese di cambio — Assicurazioni

per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da amministrazioni estere, lire 3,380,000.

Capitolo 49. Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali - Restituzione di somme indebitamente percepite dall'Amministrazione, lire 1,500,000.

§ 2. *Servizio dei risparmi.* — Capitolo 50. Spese di manutenzione e di migliorie nell'edificio delle Casse postali di risparmio in Roma, piazza Dante (legge 9 febbraio 1911, n. 76), lire 40,000.

Capitolo 51. Premi annui agli agenti e funzionari di ogni grado dell'Amministrazione provinciale delle poste, riconosciuti benemeriti per il servizio delle Casse di risparmio postali (articolo 4 della legge 8 luglio 1909, n. 445), lire 50,000.

Capitolo 52. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse, lire 500,000.

Capitolo 53. Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi e danni di altra natura inerenti al servizio dei risparmi postali, lire 100,000.

Capitolo 54. Compensi per il lavoro a cottimo inerente alla convalidazione dei premi a favore dei titolari dei libretti nominativi delle Casse di risparmio postali ed ai possessori di quelli al portatore del Regno, lire 100,000.

Capitolo 55. Compensi ai ricevitori postali e provvigioni alle banche per le operazioni relative al servizio dei buoni postali fruttiferi - Spese diverse per il servizio medesimo, lire 3,000,000.

Capitolo 56. Premi ai ricevitori postali per l'incremento del credito dei risparmi, lire 500,000.

Capitolo 57. Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alle spese della sopraelevazione di un quarto piano nell'edificio sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio medesime (Decreto luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1601), *per memoria.*

§ 3. *Servizio dei conti correnti e degli assegni postali.* — Capitolo 58. Retribuzioni al personale avventizio e di fatica assunto per il servizio dei conti correnti e degli assegni postali, lire 80,000.

Capitolo 59. Compensi per maggior lavoro al personale di ruolo ed avventizio lire 80,000.

Capitolo 60. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipen-

denza di frodi, perdite o danni di altra natura subiti da privati o dalla stessa Amministrazione per il servizio dei conti correnti ed assegni postali, *per memoria.*

Sezione III. *Stanziamenti propri del servizio dei telegrafi.* — Capitolo 61. Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte ed eventuale semaforico, lire 2,900,000.

Capitolo 62. Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti ed ai dirigenti e capi gruppo di apparati speciali, lire 400,000.

Capitolo 63. Spese di liti, lire 10,000.

Capitolo 64. Pagamenti e rimborsi alle amministrazioni estere ed alle compagnie e società private italiane ed estere per lo scambio della corrispondenza telegrafica e radiotelegrafica - Spese di cambio, lire 32 milioni.

Capitolo 65. Somma dovuta alla Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini, qualora l'ammontare annuale delle parole effettivamente trasmesse, risulti inferiore al minimo di cinque milioni; garantito alla Compagnia stessa ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione approvata col Regio decreto 8 febbraio 1913, n. 427, lire 35,000,000.

Capitolo 66. Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi telegrafici, lire 500,000.

Capitolo 67. Spesa di esercizio e di manutenzione degli uffici dei telegrafi, e degli uffici fono-telegrafici comunali; acquisto, riparazione e trasporto di apparati, di materiale tecnico di uso e di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparati, di utensili per uffici ed officine; relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine - Spese per la manutenzione delle batterie di pile e degli impianti pneumatici interni inerenti all'esercizio degli uffici telegrafici - Indennità per sciupio di indumenti agli agenti addetti alla manutenzione delle batterie di pile, di accumulatori e degli impianti di energia elettrica - Spese per pubblicazioni tecniche per uso degli uffici telegrafici; temporanea occupazione di locali per deposito di apparati e materiali per uffici - Acquisto di insegne per gli uffici telegrafici; placche per i berretti dei fattorini telegrafici di prima nomina, lire 4,700,000.

Capitolo 68. Manutenzione della rete telegrafica - Acquisti, trasporti, dazi sui materiali - Acquisto di pubblicazioni tecniche ed apparecchi per esperimento delle linee - Mano d'opera sussidiaria - Indennizzi e spese per danni - Compensi da corrispondersi una volta tanto per servitù a tacitazione completa degli interessati - Occupa-

zione di locali ed aree e spese di locomozioni, lire 10,000,000.

Capitolo 69. Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria — Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili, lire 300,000.

Capitolo 70. Acquisto di materiali a reintegro di quelli prelevati dai depositi per l'esecuzione dei lavori fuori di bilancio e per conto di terzi, lire 1,000,000.

Capitolo 71. Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini, lire 2,500,000.

Capitolo 72. Spese per l'esercizio e per la manutenzione delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, per l'acquisto di apparati o parti di essi e per strumenti di misura e di controllo — Spese per la manutenzione dei fabbricati, per la temporanea occupazione di locali di deposito — Spese per compensi da corrispondere al personale militare della Regia marina adibito al servizio radiotelegrafico pubblico — Spese di missione, per trasporto di personale e di materiale radiotelegrafico, mano d'opera sussidiaria e dazio di confine — Spesa per la istruzione del personale delle stazioni e per acquisto di pubblicazioni tecniche, lire 800 mila.

Capitolo 73. Impianto di comunicazioni telegrafiche e telefoniche per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza — Manutenzione degli impianti interni telefonici di servizio nelle direzioni e negli uffici provinciali e principali, lire 200,000.

Capitolo 74. Impianto di ricevitorie telegrafiche e fonotelegrafiche; eventuale esercizio di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche provvisorie; impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche mediante concorso nelle spese; eventuale restituzione di somme anticipate in più del dovuto da comuni, da enti, da privati, per l'esecuzione di impianti di ricevitorie telegrafiche e fono-telegrafiche, 1,000,000 lire.

Capitolo 75. Spese per collegamenti di Enti pubblici e privati con gli uffici telegrafici e telefonici centrali delle città principali adibiti allo scambio dei telegrammi per mezzo di apparati telescrittori, lire 1,000,000.

Capitolo 76. Spese diverse per la diffusione dei servizi telegrafici, lire 50,000.

Capitolo 77. Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sulle somme somministrate nell'esercizio all'Amministrazione del servizio telegrafico in applicazione delle leggi 20 marzo 1913, nn. 253 e 254, e 20 agosto 1921, n. 1132, *per memoria*.

Capitolo 78. Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (Regio decreto 2 settembre 1923, n. 2142), *per memoria*.

Capitolo 79. Assegnazione straordinaria per provvedere i mezzi idonei alla riparazione dei cavi telegrafici sottomarini (Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2764, 4ª delle cinque rate), lire 500,000.

Capitolo 80. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei servizi del telegrafo per la sistemazione della rete telegrafica in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato (legge 20 agosto 1921, n. 1132) (*Spesa ripartita* — 5ª delle trantacinque annualità), lire 428 mila 618 e centesimi 56.

Sezione IV. *Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici*. — Capitolo 81. Indennità ai membri delle Commissioni per il personale delle ricevitorie; spese varie inerenti alle Commissioni stesse, lire 250,000.

Capitolo 82. Assegni fissi per spese di servizio ai Direttori provinciali, ai direttori dei circoli di costruzioni ed ai titolari degli uffici principali (*Spese fisse*), lire 4,000,000.

Capitolo 83. Spese di illuminazione, riscaldamento, aereazione, acqua, oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci oltre quelle comprese negli assegni fissi — Francatura, telegrammi, abbonamento ai telefoni di servizio, locomozioni, codici e vocabolari — Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine da scrivere, calcolatrici, materiali speciali, rilegature diverse per l'Amministrazione centrale e provinciale comprese quelle gestite dal Provveditorato generale dello Stato e da rimborsare al medesimo, lire 5,110,000.

Capitolo 84. Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, carta, moduli, stampa e trasporti relativi, lire 11,000,000.

Capitolo 85. Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Capitolo 86. Spese per bollo straordinario di cambiali e per tasse di registro, lire 16,000.

Capitolo 87. Istruzione al personale — Premi d'incoraggiamento al personale telegrafico per perfezionarsi nell'uso degli apparati speciali — Acquisto, manutenzione e ri-

parazione di apparati ed accessori, di macchinari, di pubblicazioni, disegni ed altro materiale didattico, di strumenti di misura e di mobili - Spese per illuminazione e riscaldamento - Sussidi e premi alle scuole private di telegrafia e radiotelegrafia - Spese per le scuole postali pratiche di smistamento e relativi premi d'incoraggiamento - Spese per l'istruzione pratica di lingue estere al personale - Contributo per l'istruzione professionale media, lire 110,000.

Capitolo 88. Retribuzione al personale delle ricevitorie degli uffici secondari e delle agenzie (*Spese fisse*), lire 130,100,000.

Capitolo 89. Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie - Concorso nelle spese eccezionali per locali ed altro per il migliore funzionamento delle ricevitorie - Indennità agli impiegati e supplenti in missione nelle ricevitorie e spese per la temporanea reggenza delle ricevitorie stesse, lire 1,350,000.

Capitolo 90. Sussidi ai titolari ed ex-titolari di uffici secondari e di ricevitorie, ai loro genitori ed alle loro vedove ed orfani, lire 50,000.

Capitolo 91. Versamento all'Istituto d'assicurazione e previdenza pei ricevitori della quota di concorso nelle spese dell'Istituto medesimo da parte dell'Amministrazione poste e telegrafi (Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 37, articolo 23), lire 500,000.

Capitolo 92. Concorso dell'amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, postale e telegrafico, a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni risposta, lire 180,000.

Capitolo 93. Trasporto di agenti dei servizi postali e telegrafici sui tramways-omnibus (*Spese fisse*), lire 1,900,000.

Capitolo 94. Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184) e per quella contro la disoccupazione involontaria dei prestatori d'opera postali-telegrafici, nei casi in cui è prescritta (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158) Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie del personale postale e telegrafico nelle nuove provincie, lire 1,650,000.

Capitolo 95. Mantenimento, pulizia, restauro, adattamento ed ampliamento di locali, nonchè impianti completi di illuminazione, di campanelli elettrici e di aera-zione, per l'Amministrazione centrale e pro-

vinciale - Costruzioni di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi - Armadi per materiali ed utensili per guardafili, lire 2,280,000.

Capitolo 96. Spese casuali, lire 50,000.

Capitolo 97. Fitti di locali di proprietà privata (*Spese fisse*), lire 4,000,000.

Capitolo 98. Fitti per locali provvisori, in circostanze straordinarie, lire 50,000.

Capitolo 99. Spese pel funzionamento dell'Istituto superiore postale-telegrafico, lire 150,000.

Capitolo 100. Spese per il funzionamento della scuola superiore di telegrafia e telefonia (articolo 11 del Regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483), lire 100,000.

Capitolo 101. Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì, ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia (leggi 6 marzo 1904, n. 84, 28 giugno 1908, n. 310, e 15 maggio 1910, n. 244) (*Spesa ripartita - 24ª delle trantacinque annualità*), lire 65,000.

Capitolo 102. Spesa per l'acquisto dal comune di Modena del palazzo già Balugani, sede della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi (decreto luogotenenziale 4 luglio 1918, n. 1007) (*Spesa ripartita - 11ª delle venti annualità*), lire 26,268.

Capitolo 103. Versamento a costituzione del fondo di riserva per le spese imprevedute a norma del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, *per memoria*.

Capitolo 104. Avanzo della gestione (articolo 15 del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520): a) Quota da versarsi al Tesoro, lire 860,113.44; b) Quota prelevata a favore della parte straordinaria del bilancio (art. 1 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1209), lire 10,000,000), lire 10,860,113.44.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Capitolo 105. Assegnazione straordinaria per la costruzione di edifici e per l'adattamento e l'ampliamento di quelli esistenti ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno (Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1209 - Seconda delle dieci rate), lire 10,000,000.

Titolo III. *Partite di giro*. — Capitolo 106. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio e 25 novembre 1883, nn. 1216 e 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e ad uso di concessionari di servizi postelegrafici, lire 101,200.

Capitolo 107. Versamento delle imposte, tasse e ritenute erariali sugli stipendi e competenze varie al personale, lire 55,000,000.

Riassunto. — Titolo I. *Parte ordinaria.* — Sezione I. Stipendi, retribuzioni, compensi e indennità varie al personale dei servizi postali e dei telegrafi, lire 463,461,000.

Debito vitalizio, lire 74,780,000.

Sezione II. Stanziamenti propri dei servizi postali:

§ 1. Servizi postali, lire 156,703,000.

§ 2. Servizio dei risparmi, 4,290,000 lire.

§ 3. Servizio dei conti correnti e degli assegni postali, lire 160,000.

Sezione III. Stanziamenti propri del servizio dei telegrafi, lire 93,288,618.56.

Sezione IV. Stanziamenti comuni ai servizi postali e telegrafici, lire 173,797,381.44.

Totale del Titolo I. Spesa ordinaria, lire 966,480,000.

Titolo II. Spesa straordinaria, lire 10 milioni.

Totale III. Partite di giro, lire 55,101,200.

Totale generale della spesa, 1,031,581,200 lire.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Stato di previsione dell'entrata dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928. — Tabella D. — Titolo I. *Parte ordinaria.* — Sezione I. *Proventi dei servizi telefonici.* — Capitolo 1. Proventi delle linee telefoniche interurbane, lire 58,000,000.

Capitolo 2. Canoni e compartecipazioni dovute dai concessionari di reti telefoniche urbane e di linee interurbane. Canoni dovuti per concessioni di linee private, lire 6,400,000.

Capitolo 3. Prodotto della vendita dei beni immobili e dei materiali fuori uso provenienti dagli impianti telefonici, lire 50,000.

Sezione II. *Proventi vari.* — Capitolo 4. Proventi vari, lire 500,000.

Capitolo 5. Trattenute al personale per il contributo da esso dovuto per le assicurazioni di cui all'articolo 10 del Regio decreto n. 884 del 14 giugno 1925, lire 450,000.

Capitolo 6. Rimborso da parte dei concessionari di zona del prezzo relativo agli impianti telefonici da cedersi in virtù dello articolo 25 della convenzione, *per memoria.*

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Capitolo 7. Pagamenti da parte dei concessionari di zona delle annualità valore degli impianti telefonici e delle scorte cedute (articolo 23 del Regio decreto 14 giugno 1925,

n. 884 — Terza delle 20 annualità), lire 38,115,755.76.

Capitolo 8. Pagamenti da parte dei concessionari di zona dell'affitto annuo dovuto per l'uso degli stabili di proprietà dello Stato, lire 1,271,000.

Capitolo 9. Somministrazione da parte dello Stato, per la sistemazione ed il completamento delle linee interurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei, l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897 — Terza delle sei rate), lire 100,000,000.

Riassunto dell'entrata. — Titolo I. *Parte ordinaria.* — Sezione I. Proventi dei servizi telefonici, lire 64,450,000.

Sezione II. Proventi vari, lire 950,000.

Totale del Titolo I, lire 65,400,000.

Titolo II. Parte straordinaria, lire 139 milioni 386,755 e centesimi 76.

Totale generale dell'entrata, lire 204 milioni 786,755 e centesimi 76.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928. — Tabella E. Titolo I. *Parte ordinaria.* — Sezione I. *Spese di personale.* — Capitolo 1. Stipendi, paghe giornaliere, caroviveri e indennità di servizio, lire 9,000,000.

Capitolo 2. Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio e per lavori a cottimo, lire 700,000.

Capitolo 3. Indennità per missioni e per tramutamenti, lire 300,000.

Articolo 4. Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole addetto ai servizi amministrativi e di commutazione centrali e provinciali, nonché a quello di altre Amministrazioni (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290; articolo 122 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3084 e articolo 4 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 88), lire 1,700,000.

Capitolo 5. Sussidi al personale, lire 20,000.

Capitolo 6. Rimborsi da farsi all'Amministrazione postale e telegrafica della spesa per le pensioni ordinarie al personale telefonico e per assegni da corrispondersi al personale ex-telefonico collocato in disponibilità, lire 17,500,000.

Capitolo 7. Indennità per una volta tanto invece di pensione ai termini degli articoli 3,

4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 119, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, degli articoli 8 e 9 del Regio decreto n. 1410 del 25 settembre 1924, ed assegni congeneri legalmente dovuti, lire 5 milioni.

Capitolo 8. Indennità per servizio di notte lire 650,000.

Capitolo 9. Retribuzione al personale diurnista ed avventizio, lire 1,500,000.

Capitolo 10. Competenze al personale di altre Amministrazioni comandato presso l'Azienda, lire 50,000.

Capitolo 11. Contributo a carico della Azienda per assicurare il personale a stipendio e per quello a paga giornaliera di cui all'articolo 10 del Regio decreto n. 884 del 14 giugno 1925, lire 1,000,000.

Capitolo 12. Contributo a carico della Azienda per indennità da corrispondersi in caso d'infortuni sul lavoro, lire 60,000.

Sezione II. *Spese d'esercizio.* — Capitolo 13. Spese d'ufficio — Spese di adattamento e di manutenzione locali; acquisto e manutenzione di mobili ed arredi; aerazione, acqua, illuminazione, gas, ascensore, riscaldamento, campanelli elettrici, pulizia locali, retribuzione al personale addetto a bassi servizi; acquisto di macchine da scrivere, di cancelleria, di stampati e di pubblicazioni; rilegature di registri; locomozione; spese postali e telegrafiche; visite medicofiscali; medicinali; assicurazione incendi, lire 800,000.

Capitolo 14. Rimborsi per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti, lire 900,000.

Capitolo 15. Spesa per la partecipazione dell'Italia ai Congressi internazionali e alle Commissioni internazionali — Spese per missioni di studio all'estero, lire 50,000.

Capitolo 16. Abbuoni e rimborsi vari, lire 100,000.

Capitolo 17. Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi sui mutui concessi alle provincie ai sensi del decreto luogotenenziale del 9 febbraio 1919, n. 243, modificato dal Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2324, e dal regolamento 29 febbraio 1920, n. 332), lire 486,469.09.

Capitolo 18. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato (legge 20 marzo 1913, n. 253) (*Spesa ripartita* — 12^a delle 35 annualità), lire 2,893,175.28

Capitolo 19. Spese di liti, lire 15,000.

Capitolo 20. Spese per fitti locali di proprietà privata, lire 80,000.

Capitolo 21. Spese per il funzionamento dei Collegi peritali, lire 75,000.

Capitolo 22. Spesa di manutenzione del cavo T. M. G. — Spese per manutenzione degli uffici telefonici interurbani gestiti direttamente dall'Azienda; delle stazioni amplificatrici e di alta frequenza; spese di spostamento e di protezione dei circuiti interurbani; acquisto e riparazione di apparecchi, materiali, macchine, attrezzi, utensili, acquisto e manutenzione di mobili tecnico — Spese di trasporto e di dogana — Arredamento dell'officina di riparazione — Fornitura di camiciotti al personale meccanico — Energia elettrica per impianti tecnici — Spese di separazione degli impianti telefonici interurbani gestiti dall'Azienda da quelli gestiti dai concessionari — Mano di opera sussidiaria — Locomozione — Indennità e spese per danni — Acquisto di apparecchi per esperimenti — Servitù di appoggio — Uniformi al personale subalterno, e vestaglie al personale femminile di commutazione, lire 1,850,000.

Capitolo 23. Rimborso all'Amministrazione posta-telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane appoggiate su palificazione telegrafica, lire 3,900,000.

Capitolo 24. Spese casuali, lire 10,000.

Capitolo 25. Spesa in dipendenza delle convenzioni per l'esercizio, da parte dei concessionari, di uffici e di linee interurbane di proprietà dell'Azienda, lire 2,300,000.

Capitolo 26. Spese per acquisto di impianti sociali in conseguenza di revoca, riscatto, rinuncia e scadenza delle convenzioni (articolo 28 delle convenzioni speciali), *per memoria.*

Capitolo 27. Annualità dovuta allo Stato per ammortamento ed interessi sulle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale, *per memoria.*

Capitolo 28. Premio di cointeressenza da devolversi al personale dell'Azienda ai sensi dell'articolo 26 del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884, *per memoria.*

Capitolo 29. Versamento dei dieci per cento dell'avanzo per la costituzione del fondo di riserva, *per memoria.*

Capitolo 30. Versamento al Tesoro dell'avanzo netto dell'esercizio, lire 14 milioni 460.355 e 63 centesimi.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Capitolo 31. Spesa per lavori di sistemazione e di completamento delle linee telefoniche in-

terurbane gestite dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei, l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (Regio decreto 28 maggio 1925, n. 897 — Terza delle sei rate), lire 100,000,000.

Capitolo 32. Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni concesse per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925 relativi alle reti urbane cedute in concessione all'industria privata (Leggi 27 aprile 1911, n. 389; 6 luglio 1911, n. 677; 21 luglio 1911, n. 773; 30 giugno 1912, n. 729; 20 marzo 1913, n. 354), lire 5,173,383.67.

Capitolo 33. Versamento al Tesoro della differenza fra la seconda delle venti annualità di lire 39,386,755.76, dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute, nonché per canone di affitto per l'uso degli stabili demaniali e l'ammontare dei rimborsi da farsi alla Cassa depositi e prestiti per acquisti e lavori eseguiti anteriormente al 1° luglio 1925, e riferibili agli impianti medesimi, lire 34,213,372.09.

Riassunto della spesa. — Titolo I. *Parte ordinaria.* — Sezione I. Spese di personale, lire 37,480,000.

Sezione II. Spese di esercizio, lire 27 milioni e 920,000.

Totale del Titolo I. *Parte ordinaria*, lire 65,400,000.

Titolo II. *Parte straordinaria*, lire 139,386,755.76.

Totale generale della spesa lire 204 milioni 786,755 e 76 centesimi.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Stato di previsione dell'entrata delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. — Tabella F — *Entrata.* — Titolo I. *Parte ordinaria.* — Art. 18 prima parte, della legge 7 luglio 1907, numero 429). — Sezione I. *Rete ferroviaria e stretto di Messina.* — § 1. *Prodotti del traffico.* — Capitolo 1. *Prodotti della rete:* (A. Viaggiatori, lire 1,800,000,000; B. Bagagli e cani, lire 70,000,000; C. Merci a grande velocità, lire 550,000,000; D. Merci a piccola velocità, lire 2,610,500,000); lire 5,030,500,000.

Capitolo 2. *Prodotti delle ferrovie secondarie sicule:* (A. Viaggiatori, lire 5,000,000; B. Bagagli e cani, lire 60,000; C. Merci a grande velocità, lire 400,000; D. Merci a piccola velocità, lire 3,040,000); lire 8,500,000.

Capitolo 3. *Prodotti della navigazione dello stretto di Messina:* (A. Viaggiatori, lire 2,000,000; B. Bagagli e cani, lire 200,000; C. Merci a grande velocità, lire 3,200,000; D. Merci a piccola velocità, lire 5,600,000), lire 11,000,000.

§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio.* —

Capitolo 4. *Redditi patrimoniali:* (A. Pignoni di locali, lire 12,000,000; B. Affitto di terreni ed aree di deposito, lire 2,500,000; C. Vendita di prodotti del suolo, lire 700,000; D. Concessioni di caffè, spacci diversi e affitti relativi, lire 5,500,000; E. Canoni per concessioni di binari di raccordo, 2,000,000 lire; F. Canoni per pedaggi e attraversamenti, lire 800,000; G. Diversi, lire 500,000), lire 24,000,000.

Capitolo 5. *Telegrammi privati*, lire 900,000.

Capitolo 6. *Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo*, 5,000,000 lire.

Capitolo 7. *Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria*, 11,000,000 lire.

Capitolo 8. *Prodotti per servizi accessori*, lire 20,000,000.

Capitolo 9. *Introiti indiretti delle ferrovie secondarie sicule*, lire 200,000.

Capitolo 10. *Magazzini generali di Fiume - Introiti della gestione*, lire 2,900,000.

Capitolo 11. *Utili di magazzino*, lire 50,000,000.

§ 3. *Entrate eventuali.* — Capitolo 12. *Proventi eventuali:* (A. Interessi sulle somme eccedenti i bisogni giornalieri di Cassa versate alla Tesoreria centrale, lire 6,000,000; B. Interessi a debito delle cessate Società ferroviarie, di Ditte, di Imprese, di Agenzie, ecc., lire 5,000,000; C. Multe inflitte per ritardata consegna di materiali e per ritardata ultimazione di lavori e per inadempimento di patti contrattuali (capitolo 55 della spesa), lire 5,000,000; D. Differenze di cambio, *per memoria*; E. Diversi, lire 15,000,000), lire 31,000,000.

Capitolo 13. *Entrate eventuali delle Ferrovie Secondarie Sicule, per memoria.*

Capitolo 14. *Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese imprevedute, destinati alla parte ordinaria (articolo 2, del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439), per memoria.*

Capitolo 15. *Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme o valori, per memoria.*

Capitolo 16. Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi della parte ordinaria ed integrazione del prodotto netto, *per memoria*.

§ 4. *Introiti per rimborsi di spesa*. — Capitolo 17. Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa: (A. Trasporti per conto dello Stato, lire 2,500,000; B. Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto terzi, lire 3,500,000; C. Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali, lire 2,000,000; D. Diverse, 500,000 lire), lire 8,500,000.

Capitolo 18. Ricuperi di carattere generale: (A. Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale, lire 15,000,000; B. Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi, lire 3,000,000; C. Prestazioni per altre ferrovie, lire 900,000; D. Ricuperi di spese giudiziali e contenziose, lire 200,000; E. Ricuperi di spese per il servizio sanitario, lire 800,000; F. Tasse d'esercizio per raccordi e per carico e scarico in punti determinati, lire 31,000,000; G. Ricuperi per il servizio degli autoveicoli, lire 100,000; H. Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale, *per memoria*; I. Ritenute agli agenti appartenenti alla Milizia ferroviaria per massa vestiario, *per memoria*; L. Ricuperi diversi, lire 15,000,000), lire 66,000,000.

Capitolo 19. Ricuperi dei servizi, lire 42,000,000.

Capitolo 20. Introiti a rimborso di spese delle ferrovie secondarie sicule 500,000 lire.

Capitolo 21. Versamento in conto esercizio al magazzino da parte dei servizi, di materie fuori d'uso od esuberanti, 9,180,000 lire.

Capitolo 22. Ritenuto, in conto entrate, al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato (art. 3 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2^a), lire 20,000.

Capitolo 23. Contributo di altre amministrazioni nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune, lire 10,000,000.

Capitolo 24. Interessi a carico della gestione delle case economiche pei capitali forniti dall'Amministrazione, 3,800,000 lire.

Sezione II. *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa*. — Capitolo 25. Concorso di enti pubblici o privati nei lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitolo 45 della spesa), *per memoria*.

Capitolo 26. Versamento a magazzino di materie provenienti da lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitolo 45 della spesa), *per memoria*.

Capitolo 27. Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo 46 della spesa), *per memoria*.

Capitolo 28. Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori d'uso (capitolo 47 della spesa), *per memoria*.

Capitolo 29. Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori in conto migliorie alle linee (capitolo 49 della spesa), *per memoria*.

Capitolo 30. Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle ferrovie secondarie sicule (capitolo 48 della spesa) (A. Concorso di terzi nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore, *per memoria*; B. Versamento a magazzino di materie provenienti dai lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore, *per memoria*; C. Versamento di materiali provenienti dalla parte metallica dell'armamento, *per memoria*; D. Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori uso, *per memoria*), *per memoria*.

Riassunto delle entrate ordinarie. — *Entrate d'esercizio*. — Titolo I. *Parte ordinaria*. — Sezione I. *Rete ferroviaria e Stretto di Messina*. — § 1. Prodotti del traffico, lire 5,050,000,000.

§ 2. Introiti indiretti dell'esercizio, lire 114,000,000.

§ 3. Entrate eventuali, lire 31,000,000.

§ 4. Introiti per rimborsi di spesa, lire 140,000,000.

Totale della Sezione I, 5,335,000,000 lire.

Sezione II. *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa, per memoria*.

Totale del Titolo I. *Parte ordinaria*, lire 5,335,000,000.

Titolo II. *Parte straordinaria* (Articolo 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429). — Capitolo 31. Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale, lire 350,000,000.

Capitolo 32. Sovvenzioni del Tesoro per i lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie, lire 150,000,000.

Capitolo 33. Prelievo dall'avanzo della gestione, *per memoria*.

Capitolo 34. Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a

complemento delle sovvenzioni del Tesoro (A. Rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi, nella spesa di lavori e provviste in aumento patrimoniale (capitolo 66 della spesa), *per memoria*; B. Ricavo dalla vendita dei beni immobili (capitolo 66 della spesa), *per memoria*; C. Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario (capitolo 66 della spesa), *per memoria*; D. Versamento a magazzino di materiali d'esercizio esuberanti (capitolo 65 della spesa), *per memoria*; E. Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento del materiale rotabile (capitolo 47 della spesa), lire 148,000,000; F. Contributo della parte ordinaria per spese di miglorie (capitolo 68 della spesa), *per memoria*; G. Concorsi e mutui per la elettrificazione delle linee e ricavi (capitolo 67 della spesa), *per memoria*; H. Concorso del Ministero delle finanze per il completamento degli impianti dei servizi ferroviari viaggiatori e merci nella città di Milano, lire 52,000,000; I. Diversi, *per memoria*), lire 200,000,000.

Titolo III. *Magazzini, officine e scorte.*
— § 1. *Gestione autonoma dei magazzini.* (Articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).
— Capitolo 35. Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (capitoli 70 e 71 della spesa), *per memoria.*

Capitolo 36. Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese imprevedute per aumento temporaneo delle scorte (articolo 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, numero 2439), *per memoria.*

Capitolo 37. Forniture ai servizi (capitolo 71 della spesa), lire 1,300,000,000.

Capitolo 38. Ricavi per vendite e accrediti diversi (capitolo 71 della spesa), lire 200,000,000.

Capitolo 39. Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (capitolo 72 della spesa), *per memoria.*

Capitolo 40. Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (capitolo 73 della spesa), *per memoria.*

Capitolo 41. Prelevamenti dal fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (capitolo 74 della spesa), *per memoria.*

§ 2. *Gestione speciale distributori viveri.* — Capitolo 42. Ricuperi di spese d'impianto (capitolo 76 della spesa) (A. Ricuperi spese di adattamento locali, *per memoria*; B. Ricupero spese di arredamento e ricuperi diversi, *per memoria.*

Capitolo 43. Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari (capitolo 77 della spesa) (A. Ricavi per vendite e rimanenze lire 120,000,000; B. Deficienze e simili, *per memoria*); lire 120,000,000.

§ 3. *Officine e scorte.* — Capitolo 44. Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine, dipendenti dal servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (capitolo 78 della spesa): (A. Officine di grande riparazione, lire 350,000,000; B. Officine dei depositi e squadre rialzo, lire 255,000,000; C. Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata, lire 310,000,000); 915,000,000 lire.

Capitolo 45. Corrispettivo dei lavori fatti nelle officine e nei cantieri del servizio lavori (capitolo 79 della spesa), 30,000,000 lire.

Capitolo 46. Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (capitolo 80 della spesa): (A. Servizio materiale e trazione: 1º) Scorte fisse per le officine dei depositi e squadre di rialzo, lire 18,000,000; 2º) Parco sale montate e carrelli completi, 17,000,000 di lire; B. Servizio lavori, lire 3,000,000; C. Esercizio ferrovie secondarie sicule, lire 1,000,000; (D. Stretto di Messina, *per memoria*), lire 39,000,000.

Titolo IV. *Industrie speciali.* — Capitolo 47. Sfruttamento boschi in Albania: (A. Ricuperi di spese di impianto (cap. 81-A della spesa), *per memoria*; B. Ricavi dell'esercizio (capitolo 81-B della spesa), *per memoria*), *per memoria.*

Titolo V. *Gestione del fondo pensioni e sussidi* (legge 9 luglio 1908, n. 418, e Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498). — Capitolo 48. Ritenute al personale: (A. Ordinarie (lettera a dell'articolo 3 e parte prima dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1908, numero 418 e Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2373), lire 86,000,000; B. Straordinarie (lettera b dell'articolo 3 e capoversi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418), lire 4,000,000; C. Riscatti (articolo 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418), lire 1,000,000), lire 91,000,000.

Capitolo 49. Entrate diverse, 1,000,000 lire.

Capitolo 50. Contributi dell'Amministrazione al fondo pensioni e sussidi (cap. 19 della spesa) A. Per l'integrazione delle pensioni e sussidi, lire 225,000,000; B. Per caroviveri, lire 120,000,000; C. Per accantonamento in conto capitale, lire 40,000,000), lira 385,000,000.

Capitolo 51. Contributo delle cessate Amministrazioni ferroviarie o di altre Amministrazioni in rapporto agli assegni del personale, *per memoria*.

Capitolo 52. Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi, lire 43,500,000.

Capitolo 53. Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nella Amministrazione dei valori in sua consegna, costituenti il fondo pensioni e sussidi, lire 500,000.

Capitolo 54. Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 85 della spesa), lire 7,000.

Titolo VI. *Gestione del fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi.* (Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529 e 31 gennaio 1924, n. 171). — Capitolo 55. Ritenute ordinarie, lire 300,000.

Capitolo 56. Entrate diverse, *per memoria*.

Capitolo 57. Contributi dell'Amministrazione (cap. 20 della spesa), lire 1,700,000.

Capitolo 58. Interessi sul patrimonio della gestione, *per memoria*.

Titolo VII. *Gestione delle case economiche per i ferrovieri.* (Legge 14 luglio 1907, n. 553). — *Patrimonio.* — Capitolo 59. Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (articolo 1 della legge 14 luglio 1907, numero 553) capitolo 90 e 91 della spesa), lire 22 milioni.

Gestione. — Capitolo 60. Affitto delle case, lire 6,000,000.

Capitolo 61. Proventi diversi, 372,000 lire.

Capitolo 62. Prelevamenti dal fondo di riserva (secondo capoverso dell'articolo 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412), *per memoria*.

Titolo VIII. *Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita.* (leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921 n. 370, Regio decreto 23 marzo 1924, n. 499 e 7 febbraio 1926, n. 187). — Capitolo 63. Contributo dell'Amministrazione (capitolo 22 della spesa), lire 13,000,000.

Capitolo 64. Contributo del personale, lire 13,000,000.

Capitolo 65. Multe al personale, lire 1,800,000.

Capitolo 66. Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire 100, lire 100,000.

Capitolo 67. Ritenute al personale per assegni supplementari vitalizi, *per memoria*.

Capitolo 68. Ritenute al personale per assegni giornalieri per malattia, lire 2,400,000

Capitolo 69. Interessi sul fondo dell'Opera, lire 3,950,000.

Capitolo 70. Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali, lire 50,000.

Capitolo 71. Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni, lire 1,500,000.

Capitolo 72. Entrate eventuali, 50,000 lire.

Capitolo 73. Interessi e prelevamenti dal fondo a favore degli orfani di agenti periti nel terremoto del 1908, lire 50,000

Titolo IX. *Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale.* (Articolo 10 della legge 19 giugno 1913, numero 641). — *Patrimonio.* — Capitolo 74. Somme fornite dalla Cassa depositi e prestiti (capitolo 107 della spesa, *per memoria*.

Capitolo 75. Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui (capitolo 107 della spesa), lire 59,000,000.

Gestione. — Capitolo 76. Introiti della gestione (capitolo 108 della spesa), lire 68 milioni.

Titolo X. *Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche e popolari per il personale.* (legge 5 ottobre 1920, n. 1432). — *Patrimonio.* — Capitolo 77. Sovvenzione da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (capitolo 109 della spesa), lire 20,000,000.

Gestione. — Capitolo 78. Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari — Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui (capitolo 110 e 111 della spesa), lire 16,000,000.

Capitolo 79. Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione straordinaria e per altri titoli diversi (capitolo 112 della spesa), *per memoria*.

Titolo XI. *Gestione per lo sfruttamento dei terreni petroliferi in Albania* (Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1301). — *Patrimonio.* — Capitolo 80. Somme fornite dal Ministero delle finanze per l'impianto della gestione (capitolo 113 della spesa), *per memoria*.

Capitolo 81. Ricuperi diversi (capitolo 113 della spesa), *per memoria*.

Gestione. — Capitolo 82. Introiti della gestione e proventi diversi (capitolo 114 della spesa), *per memoria*.

Titolo XII. *Operazioni per conto di terzi.* — Capitolo 83. Operazioni attinenti ai trasporti (capitolo 115 della spesa), 1,600,000,000 lire.

Capitolo 84. Operazioni attinenti al personale (capitolo 116 della spesa), lire 60 milioni.

Capitolo 85. Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche amministrazioni e di privati (capitolo 117 della spesa), lire 2,400,000,000.

Capitolo 86. Operazioni per conto dell'ex-Direzione generale dei combustibili (capitolo 118 della spesa), *per memoria.*

Titolo XIII. *Partite di giro.* — Capitolo 87. Tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo 119 della spesa), lire 116,000,000.

Capitolo 88. Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (capitolo 120 della spesa), lire 260,000,000.

Capitolo 89. Imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (capitolo 121 della spesa), lire 1,200,000.

Capitolo 90. Contributo dei centesimi di guerra (capitolo 122 della spesa), 100,000 lire.

Capitolo 91. Marche da bollo ritenute a terzi (capitolo 123 della spesa), lire 7,700,000.

Capitolo 92. Imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane, dovuta all'erario francese (capitolo 124 della spesa), lire 400,000.

Capitolo 93. Mandati di anticipazione estinti (capitolo 125 della spesa), *per memoria.*

Capitolo 94. Ritenute sulle competenze degli avventizi ordinari e corrispondente contributo dell'Amministrazione per l'assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (capitolo 126 della spesa), *per memoria.*

Riassunto dell'entrata. — Titolo I. Parte ordinaria, lire 5,335,000,000.

Titolo II. Parte straordinaria, lire 700 milioni.

Totale delle entrate ordinarie e straordinarie, lire 6,035,000,000.

Gestioni speciali ed autonome. — Titolo III. Magazzini, officine e scorte:

§ 1. Gestione autonoma dei magazzini, lire 1,500,000,000.

§ 2. Gestione speciale distributori veri, lire 120,000,000.

§ 3. Officine e scorte, lire 984,000,000.

Titolo V. Gestione del fondo pensioni e sussidi, lire 521,007,000.

Titolo VI. Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc., lire 2,000,000.

Titolo VII. Gestione delle case economiche per i ferrovieri, lire 28,372,000.

Titolo VIII. Opera di previdenza per gli orfani, ecc., lire 35,900,000.

Titolo IX. Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale, lire 127,000,000.

Titolo X. Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc., lire 36,000,000.

Titolo XII. Operazioni per conto di terzi, lire 4,060,000,000.

Titolo XIII. Partite di giro, 385,400,000 lire

Totale generale dell'entrata, lire 13,834 milioni 679,000.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Stato di previsione della spesa delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928. — Tabella G. — Spesa. — Titolo I. Parte ordinaria. —

Sezione I. *Spese d'esercizio delle ferrovie dello Stato e dello Stretto di Messina.* (Articolo 19, primo capoverso e articolo 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372). — § 1. *Servizi della direzione generale.* — Capitolo 1. Personale (A. Uffici centrali ed uffici distaccati, lire 50,500,000; B. Magazzini ed agenzie, lire 18,500,000), lire 69,000,000.

Capitolo 2. Forniture, spese ed acquisti, (A. Uffici centrali ed uffici distaccati, lire 3,600,000; B. Magazzini ed agenzie, lire 3,400,000), lire 7,000,000.

§ 2. *Servizio movimento e traffico.* — Capitolo 3. Personale (A. Servizio centrale, sezioni e reparti, lire 71,000,000; B. Controlli prodotti, lire 18,500,000; C. Stazioni, lire 663,500,000; D. Depositi del personale viaggiante, lire 263,000,000), lire 1,016,000,000.

Capitolo 4. Forniture, spese ed acquisti: (A. Servizio centrale, sezioni e reparti, lire 2,000,000; B. Controlli prodotti, 700,000 lire; C. Stazioni, lire 45,300,000; D. Depositi del personale viaggiante, lire 1,000,000; E. Convogli. 16,000,000), lire 65,000,000.

Capitolo 5. Indennizzi per perdite, avarie e ritardata resa di spedizioni, 23,000,000 di lire.

Capitolo 6. Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo, 16,000,000 lire.

§ 3. *Servizio materiale e trazione.* — Capitolo 7. Personale: (A. Servizio centrale, sezioni e reparti d'ispezione, lire 38,000,000; B. Locomozione a vapore (dirigenza e ser-

vizio interno dei depositi, locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie), lire 346,000,000; *C.* Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi, personale di condotta e personale addetto alle centrali elettro-termiche, 39,600,000 lire; *D.* Pulizia, verifica e untura veicoli, lire 41,400,000), lire 465,000,000.

Capitolo 8. Forniture, spese ed acquisti: (*A.* Servizio centrale, sezioni e reparti d'ispezione, lire 5,000,000; *B.* Locomozione a vapore: 1º) Combustibile, lire 670,000,000; 2º) Spese diverse, lire 60,000,000; *C.* Locomozione elettrica: 1º) Energia elettrica per la trazione dei treni e combustibile per le centrali elettriche, lire 32,000,000; 2º) Spese diverse, lire 4,000,000; *D.* Pulizia, verifica e untura veicoli, lire 8,000,000), lire 779 milioni.

Capitolo 9. Manutenzione del materiale rotabile, lire 700,000,000.

§ 4. *Servizio lavori.* — Capitolo 10. Personale: (*A.* Servizio centrale, sezioni e reparti, lire 75,000,000; *B.* Sorveglianza della linea, lire 58,000,000; *C.* Manutenzione della linea, lire 220,000,000; *D.* Manutenzione impianti di elettrificazione, lire 19,000,000; *E.* Operai, lire 43,000,000), lire 415,000,000.

Capitolo 11. Forniture, spese ed acquisti: (*A.* Servizio centrale, sezioni e reparti, lire 6,000,000; *B.* Linea, lire 20,000,000; *C.* Stazioni - Illuminazione, lire 20,000,000; *D.* Convogli - Illuminazione elettrica, lire 16,000,000; *E.* Spese per il servizio degli autoveicoli in consegna agli uffici centrali e distaccati, lire 1,000,000), lire 63,000,000.

Capitolo 12. Manutenzione della linea, lire 237,000,000.

§ 5. *Linee secondarie a scartamento ridotto.* (Gruppo Sicilia). — Capitolo 13. Personale: (*A.* Dirigenza, lire 1,200,000; *B.* Stazioni del personale viaggiante, 3,000,000 di lire; *C.* Depositi del personale viaggiante, lire 1,000,000; *D.* Condotta locomotive e depositi, lire 4,500,000; *E.* Pulizia, verifica e untura veicoli, lire 300,000; *F.* Linea, lire 7,000,000), lire 17,000,000.

Capitolo 14. Forniture, spese ed acquisti (*A.* Uffici di sezione e reparto, lire 70,000; *B.* Stazioni del personale viaggiante, 500,000 lire; *C.* Depositi del personale viaggiante, lire 30,000; *D.* Convogli, lire 50,000; *E.* Locomozione: 1º) Combustibile, lire 5,200,000; 2º) Spese diverse, lire 700,000; *F.* Linea, lire 350,000; *G.* Indennizzi, lire 100,000), lire 7,000,000.

Capitolo 15. Manutenzione materiale rotabile, lire 5,800,000.

Capitolo 16. Manutenzione della linea lire 2,000,000.

§ 6. *Navigazione dello Stretto di Messina.*

— Capitolo 17. Personale, lire 5,000,000.

Capitolo 18. Forniture, spese ed acquisti: (*A.* Combustibile, lire 4,000,000; *B.* Spese diverse, lire 1,200,000), lire 5,200,000.

§ 7. *Spese generali attinenti al personale.*

— Capitolo 19. Contributi al fondo pensioni e sussidi (Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498) (capitolo 50 dell'entrata), lire 385 milioni.

Capitolo 20. Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (capitolo 57 della entrata), lire 1,700,000.

Capitolo 21. Contributo per l'assicurazione degli avventizi ordinari presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, lire 200 mila.

Capitolo 22. Contributo al fondo « Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita » (capitolo 63 della entrata), lire 13,000,000.

Capitolo 23. Spese per assegni e indennità diverse al personale, lire 40,000,000.

Capitolo 24. Gratificazioni al personale (articolo 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con Regio decreto 7 aprile 1925, n. 405), lire 9,500,000.

Capitolo 25. Oblazioni e sussidi al personale, lire 2,000,000.

Capitolo 26. Spese per il servizio sanitario (articolo 8 della legge 9 luglio 1908, n. 418, Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918 e decreto ministeriale 2 ottobre 1924, n. 891), lire 6,000,000.

Capitolo 27. Contributo per il « Dopo-lavoro ferroviario », lire 2,200,000.

Spese generali diverse. — Capitolo 28. Avvisi, orari, pubblicazioni e stampati diversi, lire 4,200,000.

Capitolo 29. Imposte e tasse, lire 7 milioni.

Capitolo 30. Spese giudiziali e contenziose, lire 2,000,000.

Capitolo 31. Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso uffici e di magazzino, lire 1,300,000.

Capitolo 32. Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà, lire 6,000,000.

Capitolo 33. Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere, lire 4,000,000.

Capitolo 34. Spese per la sorveglianza dei trasporti, lire 7,800,000.

Capitolo 35. Contributo nelle spese delle stazioni e dei tronchi di uso comune e di altre amministrazioni, lire 15,100,000.

Capitolo 36. Compensi ad Amministrazioni ferrovie per i servizi coi loro treni, lire 7,500,000.

Capitolo 37. Spese per il servizio degli autoveicoli: (A. Personale, lire 400,000; B. Spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli, lire 850,000), lire 1,250,000.

Capitolo 38. Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzione di case economiche per ferrovieri, lire 2 milioni.

Capitolo 39. Spese casuali, lire 250,000.

Capitolo 40. Addebito per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materiali e perdite di somme e valori, lire 20 milioni e 150,000.

Spese diverse, lire 11,850,000.

§ 8. *Servizi secondari.* — Capitolo 42. Servizi accessori ad impresa od in economia, lire 4,500,000.

Capitolo 43. Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul Fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzione di case economiche per ferrovieri (articolo 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553), lire 4,500,000.

Capitolo 44. Magazzini generali di Fiume — Spese d'esercizio, lire 2,000,000.

Sezione II. *Spese complementari* (articolo 14 della legge 19 luglio 1906, n. 362; articolo 20 primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 327). —

Capitolo 45. Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitoli 25 e 26 dell'entrata), lire 30,000,000.

Capitolo 46. Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. 27 dell'entrata), lire 60,000,000.

Capitolo 47. Rinnovamento del materiale rotabile (capitolo 34-E dell'entrata), lire 148 milioni.

Capitolo 48. Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (cap. 30 dell'entrata): (A. Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore, lire 1,200,000; B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento, lire 570,000; C. Rinnovamento del materiale rotabile, lire 230,000), lire 2,000,000.

Capitolo 49. Migliorie alle linee a carico dell'esercizio (capitolo 29 dell'entrata), *per memoria.*

Sezione III. *Spese accessorie* (articolo 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1919, n. 372). — § 1. *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.* — Capitolo 50. Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti: (A. del valore materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3.65 per cento (articolo 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261), lire 24,194,657.39; B. delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429), lire 37,360,822.17; C. delle somme fornite per spese patrimoniali e rimborsi anticipati di certificati 3.50 per cento (articolo 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638), lire 252, 780, 505.96; D. delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908, lire 1,326,879.95 centesimi; E. delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione, lire 1,519,438.97; F. delle somme fornite per la costruzione e l'acquisto di materiale navale, lire 646, 021, 67; G. delle somme fornite per il materiale di navigazione in eccedenza ai quindici milioni, lire 633, 248.19; H. delle somme fornite per l'esecuzione di lavori occorrenti alla elettrificazione di linee ferroviarie, lire 27,868,389.70, lire 346,330,000.

Capitolo 51. Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria (articolo 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638): (A. Per aumenti della dotazione di magazzino, *per memoria*; B. Per spese patrimoniali, lire 11,000,000; C. Per materiali di navigazione in eccedenza ai 15 milioni, *per memoria*; D. Per le spese di elettrificazione, lire 2,750,000, lire 13,750,000.

Capitolo 52. Versamento al fondo di riserva per le spese impreviste (articolo 2 e 3 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439), lire 20,000,000.

Capitolo 53. Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione, *per memoria.*

Capitolo 54. Contributo per le spese della Corte dei conti (articolo 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361), lire 120,000.

Capitolo 55. Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiale o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 12-C dell'entrata), lire 2,000,000.

Capitolo 56. Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi della parte ordinaria a diminuzione del prodotto netto, *per memoria*.

Capitolo 57. Annualità dovuta e terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spesa sostenuta: (A. Per l'elettrificazione delle linee, lire 4,500,000; B. Per impianti e lavori di carattere patrimoniale, lire 300,000 lire 4,800,000.

§ 2. *Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione.* — Capitolo 58. Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale, *per memoria*.

Capitolo 59. Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione, lire 250,000,000.

Riassunto delle spese ordinarie. — Spese d'esercizio. — Titolo I. Parte ordinaria. — Sezione I. Spese d'esercizio delle ferrovie di Stato e dello stretto di Messina. — § 1. Direzione generale (Servizi centrali), 76,000,000 di lire.

§ 2. Servizio movimento e traffico, lire 1,120,000,000.

§ 3. Servizio materiale e trazione, lire 1,944,000,000.

§ 4. Servizio lavori, lire 715,000,000.

§ 5. Ferrovie complementari Sicule, lire 31,800,000.

§ 6. Navigazione dello stretto di Messina, lire 10,200,000.

§ 7. Spese generali dell'Amministrazione, lire 550,000,000.

§ 8. Servizi secondari, lire 11,000,000.

Totale della Sezione I, lire 4,458,000,000.

Sezione II. *Spese complementari*, lire 240,000,000.

Sezione III. *Spese accessorie:*

§ 1. Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria, lire 387,000,000.

§ 2. Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria e avanzo di gestione, lire 250,000,000.

Totale del titolo I. Parte ordinaria, lire 5,335,000,000.

Titolo II. *Parte straordinaria* (Articolo 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429). — Capitolo 60. Spese di primo impianto dell'Amministrazione centrale e dei dipendenti servizi, *per memoria*.

Capitolo 61. Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio, *per memoria*.

Capitolo 62. Acquisto di materiale rotabile, lire 243,000,000.

Capitolo 63. Acquisto di galleggianti, *per memoria*.

Capitolo 64. Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti: (A. Materiale rotabile, lire 30,000,000; B. Galleggianti, *per memoria*), lire 30,000,000.

Capitolo 65. Materiale di esercizio in aumento di dotazione (capitolo 34-D dell'entrata), lire 30,000,000.

Capitolo 66. Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili integrati coi proventi del capitolo 34-A-B e C dell'entrata, lire 247,000,000.

Capitolo 67. Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo 34-G dell'entrata), 150,000,000 di lire.

Capitolo 68. Miglioramenti alle linee ed agli armamenti (capitolo 34-F dell'entrata), *per memoria*.

Capitolo 69. Spese straordinarie per provviste e lavori in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908, *per memoria*.

Capitolo 70. Aumento della dotazione di magazzino (capitolo 35 dell'entrata), *per memoria*.

Titolo III. *Magazzini, officine e scorte.* — § 1. *Gestione autonoma dei Magazzini* (articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429). — Capitolo 71. Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino (capitoli 35, 37 e 38 dell'entrata), lire 1,500 milioni.

Capitolo 72. Acconti sulle forniture in corso (capitolo 39 dell'entrata), *per memoria*.

Capitolo 73. Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (capitolo 40 dell'entrata), *per memoria*.

Capitolo 74. Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (capitolo 41 dell'entrata), *per memoria*.

Capitolo 75. Reintegro dei prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (articolo 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439), *per memoria*.

§ 2. *Gestione speciale distributori viveri.* — Capitolo 76. Spese d'impianto (capitolo 42 dell'entrata): (A. Adattamento locali, *per memoria*; B. Materiali d'esercizio, *per memoria*; C. Diverse, *per memoria*), *per memoria*.

Capitolo 77. Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (capitolo 43 dell'entrata): (A. Acquisti viveri e premi diversi: 1°) Acquisto viveri, lire 120,000,000; 2°) Premi e compensi diversi, *per memoria*; B. Eccedenze e maggior ricavo: 1°) Eccedenze e simili, *per*

memoria; 2º) Maggior ricavo, per memoria), lire 120,000,000.

§ 3. *Officine e scorte.* — Capitolo 78. Spese per lavori fatti dalle officine dipendenti dal servizio materiale e trazione, dagli stabilimenti governativi e dall'industria privata (capitolo 44 dell'entrata): (A. Officine di grande riparazione: 1º) Personale, lire 134 milioni; 2º) Forniture, spese ed acquisti, lire 216,000,000; B. Officine dei depositi e squadre di rialzo: 1º) Personale, lire 148 milioni; 2º) Forniture, spese ed acquisti, lire 107,000,000; C. Stabilimenti di altre Amministrazioni governative e dell'industria privata: 1º) Pagamenti per riparazioni al materiale rotabile, lire 270,000,000; 2º) Forniture, spese ed acquisti, lire 40,000,000), lire 915,000,000.

Capitolo 79. Spese delle officine e cantieri del servizio lavori (capitolo 45 dell'entrata) (A. Personale, lire 5,500,000; B. Forniture, spese ed acquisti, lire 24,500,000), lire 30,000,000.

Capitolo 80. Materiali di scorta - materie ricevute (capitolo 46 dell'entrata): (A. Servizio materiale e trazione: 1º) Scorte fisse per le officine dei depositi e squadre di rialzo, lire 18,000,000; 2º) Parco sale montate e carrelli completi, lire 17,000,000; B. Servizio lavori, lire 3,000,000; C. esercizio ferrovie secondarie Sicule, lire 1,000,000; D. Stretto di Messina, per memoria), lire 39,000,000.

Titolo IV. *Industrie speciali.* — Capitolo 81. Sfruttamento boschi in Albania: (A. Spese d'impianto (capitolo 47-A dell'entrata, per memoria; B. Spese d'esercizio (capitolo 47-B dell'entrata), per memoria), per memoria.

Titolo V. *Gestione del fondo pensioni e sussidi* (Legge 9 luglio 1908, n. 418, e Regio decreto 23 marzo 1924, n. 498). — Capitolo 82. Pensioni, lire 360,000,000.

Capitolo 83. Indennità per caro-viveri, lire 120,000,000.

Capitolo 84. Sussidi, lire 1,000,000.

Capitolo 85. Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo 54 dell'entrata), lire 7,000.

Capitolo 86. Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418), lire 40,000,000.

Titolo VI. *Gestione del fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto*

ai pubblici servizi (Regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2529, e 31 gennaio 1924, n. 171). — Capitolo 87. Pensioni, lire 2,000,000.

Capitolo 88. Sussidi, per memoria.

Capitolo 89. Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione, per memoria.

Titolo VII. *Gestione delle case economiche per i ferrovieri.* (Legge 14 luglio 1907, n. 553). — *Patrimonio.* — Capitolo 90. Spese per acquisto e costruzione di case (articolo 1 della legge 14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 59 dell'entrata), lire 21,250,000.

Capitolo 91. Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (capitolo 59 dell'entrata), lire 750,000.

Gestione. — Capitolo 92. Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili, lire 2,500,000.

Capitolo 93. Imposte e sovrime, lire 12,000.

Capitolo 94. Spese di amministrazione, custodia e diverse, lire 500,000.

Capitolo 95. Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile, lire 700,000.

Capitolo 96. Manutenzione ordinaria, lire 1,300,000.

Capitolo 97. Manutenzione straordinaria, lire 300,000.

Capitolo 98. Premi per la buona conservazione dei fabbricati (articolo 50 del regolamento approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412), lire 60,000.

Capitolo 99. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (articolo 4 del regolamento approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412): (A. Per temporanee esenzioni di imposte e sovrime, 200,000 lire; B. Per eccedenze attive dei bilanci, lire 800,000), lire 1,000,000.

Titolo VIII. *Opera di previdenza per gli orfani e famiglie del personale e buonuscita.* (leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370 e Regio decreto 23 marzo 1924, n. 499). — Capitolo 100. Sussidi temporanei e straordinari e spese per raccogliere ed istruire gli orfani e figli di agenti esonerati, 10,000,000 lire.

Capitolo 101. Indennità di buonuscita, lire 8,000,000.

Capitolo 102. Assegni alimentari, 700,000 lire.

Capitolo 103. Assegni giornalieri di malattia, lire 2,100,000.

Capitolo 104. Rimborsi di ritenute, 50,000 lire.

Capitolo 105. Erogazione del fondo a favore degli orfani degli agenti periti nel terremoto del 1908, lire 50,000.

Capitolo 106. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti dei residui attivi, lire 15 milioni.

Titolo IX. *Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale.* (articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641). — *Patrimonio.* — Capitolo 107. Somme mutate al personale (capitolo 74 e 75 dell'entrata), lire 59,000,000.

Gestione. — Capitolo 108. Spese della gestione (capitolo 76 dell'entrata), 68,000,000 lire.

Titolo X. *Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche e popolari per il personale* (legge 5 ottobre 1920, n. 1432). — *Patrimonio.* — Capitolo 109. Società cooperative fra il personale per la costruzione di case (capitolo 77 dell'entrata): (A. Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case, lire 19,750,000; B. Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione, lire 250,000), lire 20,000,000.

Gestione. — Capitolo 110. Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui (capitolo 78 dell'entrata), lire 15,500,000.

Capitolo 111. Quota spese generali durante il periodo di ammortamento (capitolo 78 dell'entrata), lire 500,000.

Capitolo 112. Versamento a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione straordinaria degli stabili e per altri titoli diversi (capitolo 79 dell'entrata), *per memoria.*

Titolo XI. *Gestione per lo sfruttamento dei terreni petroliferi in Albania* (Regio decreto 8 luglio 1925, n. 1301). — *Patrimonio.* — Capitolo 113. Spese di impianto (capitoli 80 e 81 dell'entrata), *per memoria.*

Gestione. — Capitolo 114. Spese della gestione e diverse (capitolo 82 dell'entrata), *per memoria.*

Titolo XII. *Operazioni per conto dei terzi.* — Capitolo 115. Operazioni attinenti ai trasporti (capitolo 83 dell'entrata), lire 1,600,000,000.

Capitolo 116. Operazioni attinenti al personale (capitolo 84 dell'entrata), lire 60,000,000.

Capitolo 117. Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo 85 dell'entrata), lire 2,400,000,000.

Capitolo 118. Operazioni per conto della cessata Direzione generale dei combustibili (capitolo 86 dell'entrata), *per memoria.*

Titolo XIII. *Partite di giro.* — Capitolo 119. Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo 87 dell'entrata), lire 116,000,000.

Capitolo 120. Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (capitolo 88 dell'entrata), 260,000,000 lire.

Capitolo 121. Versamento dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta a terzi (capitolo 89 dell'entrata), lire 1,200,000.

Capitolo 122. Versamento del contributo dei centesimi di guerra (capitolo 90 dell'entrata), lire 100,000.

Capitolo 123. Versamento importo marche da bollo ritenute ai terzi (capitolo 91 dell'entrata), lire 7,700,000.

Capitolo 124. Versamento all'erario francese dell'imposta sui trasporti pel tratto Confine francese-Modane (capitolo 92 della entrata), lire 400,000.

Capitolo 125. Mandati di anticipazione emessi (capitolo 93 dell'entrata), *per memoria.*

Capitolo 126. Versamento all'Istituto nazionale delle assicurazioni dei premi per l'assicurazione degli avventizi ordinari (capitolo 94 dell'entrata), *per memoria.*

Riassunto della spesa. — Titolo I. Parte ordinaria, lire 5,335,000,000.

Titolo II. Parte straordinaria, lire 700 milioni.

Totale delle spese ordinarie e straordinaria, lire 6,035,000,000.

Gestioni speciali ed autonome. — Titolo III. Magazzini, officine e scorte:

§ 1. Gestione autonoma dei magazzini, lire 1,500,000,000.

§ 2. Gestione speciale distributori viveri, lire 120,000,000.

§ 3. Officine e scorte, lire 984,000,000.

Titolo V. Gestione del fondo pensioni e sussidi, lire 521,007,000.

Titolo VI. Gestione del fondo speciale per le pensioni, ecc., lire 2,000,000.

Titolo VII. Gestione delle case economiche per i ferrovieri, lire 28,372,000.

Titolo VIII. Opera di previdenza per gli orfani, ecc., lire 35,900,000.

Titolo IX. Gestione dei capitali del fondo pensioni impiegati in mutui al personale, lire 127,000,000.

Titolo X. Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici, ecc., lire 36,000,000.

Titolo XII. Operazioni per conto di terzi, lire 4,060,000,000.

Titolo XIII. Partite di giro, lire 385 milioni e 400,000.

Totale generale della spesa, 13,834,679,000 lire.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Procediamo alla discussione degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione, annesso alla presente legge. (Tabella A).

(È approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge. (Appendice n. 1 - Tabelle B e C).

(È approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge. (Appendice n. 2 - Tabelle D e E).

(È approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge. (Appendice n. 3 - Tabelle F e G).

(È approvato).

Art. 5.

L'ammontare del fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1927-28, in lire 900,000,000.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928; (1174)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero; (1280)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento; (1293)

Provvedimenti per la concessione alla industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree ed ascensori in servizio pubblico; (1328)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche; (1093)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, che reca aggiunte ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37 e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla Costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali; (Approvato dal Senato) (1110)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902, riguardante la devoluzione al bilancio autonomo dell'Amministrazione postale-telegrafica di alcuni cespiti di entrata relativi al servizio delle Casse di risparmio postali e la prescri-

zione di alcuni piccoli crediti infruttiferi su libretti delle Casse stesse; (*Approvato dal Senato*) (1144)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati; (1286)

Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale; (1409)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 237, contenente norme per il conferimento dell'ufficio di direttore artistico, dell'Istituto nazionale del dramma antico; (1368)

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli; (1382)

Provvedimenti per la città di Zara; (1417)

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la seconda votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Risultato di votazioni segrete.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione della Cassa di risparmio di Padova e di Rovigo; (1360)

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	213
Voti contrari	4

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio o di uffici di turismo; (1361)

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	212
Voti contrari	5

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1927, n. 269, portante modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio e i Monti di Pietà di prima categoria; (1377)

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	213
Voti contrari	4

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza d'armi in Ferrara; (1390)

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	213
Voti contrari	4

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico; (1391)

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	212
Voti contrari	5

(*La Camera approva*).

Vigilanza esterna degli stabilimenti carcerari da parte degli agenti di custodia; (1397)

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	211
Voti contrari	6

(*La Camera approva*).

Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato; (1401)

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	211
Voti contrari	6

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1927, n. 329, riflettente la proroga del termine per l'applicazione nella Colonia Eritrea e nella Somalia dell'ordinamento amministrativo contabile per le colonie: (1407)

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	211
Voti contrari	6

(La Camera approva).

Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifruttilicoli diretti all'estero: (*Urgenza*) (1410)

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	211
Voti contrari	6

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 328, concernente disposizioni per la ricostruzione degli edifici di culto e di quelli adibiti a scopo di beneficenza, educazione e di istruzione nelle zone terremotate: (1413)

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	212
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Modificazioni dell'articolo 87 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118: (1418)

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	211
Voti contrari	6

(La Camera approva).

Classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia: (1218)

Presenti e votanti . . .	217
Maggioranza	109
Voti favorevoli . . .	212
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Albicini — Aldi-Mai — Amicucci — Antonelli — Armato — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Balbo — Banelli — Barbaro — Barbieri — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Bavaro — Belluzzo — Beneduce — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Vincenzo — Bifani — Bolzon — Bonaiuto — Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Borriello — Bottai — Bovio Corso — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Broccardi — Buronzo — Buttafochi.

Caccianiga — Caprice — Cartoni — Carusi — Casagrande di Villaviera — Cavalieri — Cavazzoni — Ceci — Celesia di Vegliasco — Cerri — Chiarini — Chiostrì — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciarlantini — Cimatori — Codacci-Pisanelli — Colucci — Crisafulli-Mondio — Cucco — Cucini.

De Cicco — De Collibus — De Grecis — De' Stefani — Di Fausto — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Ducos — Dudan.

Fani — Farinacci — Fazio — Fedele — Federzoni — Fera — Fontana — Forni Roberto — Fragapane — Franco.

Gabbi — Gai Silvio — Galeazzi — Gangitano — Gargioli — Genovesi — Gentile — Gianferrari — Giunta — Gnocchi — Grancelli — Grandi — Gray Ezio — Greco — Guàccero — Guglielmi.

Igliori — Insabato.

Joele — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Larussa — Leonardi — Leone Leone — Lessona — Limongelli — Lissia — Locatelli — Lo Monte — Loreto — Lunelli — Lupi.

Maccotta — Magrini — Majorana — Manfredi — Mantovani — Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Marescalchi — Marquet — Martelli — Martire — Marzotto — Mattei-Gentili — Mazzini — Mecco — Meriano — Mesolella — Mesesdaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliani G. Battista — Morelli Eugenio — Moretti — Mrach — Muscatello.

Negrini.

Olivi — Olmo — Orsolini Cencelli.

Pace — Padulli — Pala — Palmisano — Panunzio — Pedrazzi — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Pennavaria — Pennisi di Santa Margherita — Perna — Pezzullo — Piccinato — Pierazzi — Pirrone — Pivano — Poggi — Polverelli — Ponzio di S. Sebastiano — Postiglione — Preda.

Quilico.

Rachelì — Raggio — Ranieri — Raschi — Ravazzolo — Razza — Ricchioni — Ricci Renato — Riccio Vincenzo — Romano Michele — Romano Ruggero — Rossi-Passavanti — Rossini — Rossoni — Rotigliano — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 APRILE 1927

Salandra — Salerno — Salvi — Sandrini
— Sansone — Sardi — Sarrocchi — Savelli —
Savini — Schirone — Serena — Severini —
Siotto — Sipari — Soleri — Solmi — Spinelli
— Starace — Suardo — Suvich.
Tòfani — Torre Andrea — Tosi — Tovini
— Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei —
Turati.

Ungaro.
Vacchelli — Valentini — Ventrella Tom-
maso — Verdi — Viale.
Zaccaria — Zancani.

Sono in congedo:

Adinolfi — Arnoni.
Bennati — Bertacchi — Bertone.
Canelli — Ciardi — Cristini.
Gemelli.
Imberti.
Madia — Mandragora — Musotto — Muz-
zarini.
Nunziante.
Porzio.
Renda — Rubino.
Spezzotti.
Ventrella Almerigo — Vicini — Volpe.

Sono ammalati:

Baragiola.
Canovai — Cao.
Foschini.
Gianotti — Giovannini.
Leicht.
Maury — Mazza de' Piccioli — Mazzolini.
Pavoncelli.
Rossi Pier Benvenuto.
Tosti di Valminuta.

Assenti per ufficio pubblico:

Biagi.
Calore — Cariolato — Ceserani.
D'Alessio Francesco — De Capitani d'Ar-
zago — Di Marzo.
Fabbrici — Ferretti — Forni Cesare.
Gatti — Giuliano.
Josa.
Maffei — Maresi — Mazzucco.
Olivetti.
Sansanelli.
Vassallo.
Zimolo.

Comunico pure alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio

finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928: (1174)

Presenti e votanti . . .	194
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	180
Voti contrari . . .	14

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 112, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero: (1280)

Presenti e votanti . . .	194
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	180
Voti contrari . . .	14

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 94, concernente l'ordinamento delle scuole primarie nei comuni aggregati a Venezia e a Trento: (1293)

Presenti e votanti . . .	194
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	180
Voti contrari . . .	14

(La Camera approva).

Provvedimenti per la concessione alla industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree ed ascensori in servizio pubblico: (1328)

Presenti e votanti . . .	194
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	180
Voti contrari . . .	14

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657, concernente disposizioni sulla concessione di opere pubbliche: (1093)

Presenti e votanti . . .	194
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	184
Voti contrari . . .	10

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 897, che reca aggiunte ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37 e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secon-

dari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali (*Approvato dal Senato*) (1110)

Presenti e votanti . . .	194
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	185
Voti contrari	9

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 902, riguardante la devoluzione al bilancio autonomo dell'Amministrazione postale-telegrafica di alcuni cespiti di entrata relativi al servizio delle Casse di risparmio postali e la prescrizione di taluni piccoli crediti infruttiferi su libretti delle Casse stesse (*Approvato dal Senato*) (1144)

Presenti e votanti . . .	194
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	185
Voti contrari	9

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 132, circa la proroga del termine di validità delle liste dei giurati: (1286)

Presenti e votanti . . .	194
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	184
Voti contrari	10

(*La Camera approva*).

Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale: (1409)

Presenti e votanti . . .	194
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	184
Voti contrari	10

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 237, contenente norme per il conferimento dell'ufficio di direttore artistico dell'Istituto nazionale del dramma antico: (1368)

Presenti e votanti . . .	194
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	184
Voti contrari	10

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'asilo

infantile « Aurelio Padovani » in Napoli: (1382)

Presenti e votanti . . .	194
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	187
Voti contrari	7

(*La Camera approva*).

Provvedimenti per la città di Zara: (1417)

Presenti e votanti . . .	194
Maggioranza	98
Voti favorevoli . . .	188
Voti contrari	6

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Alberti — Albicini — Aldi-Mai — Amicucci — Antonelli — Armato. Bagnasco — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Barbaro — Barbieri — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Bavaro — Belluzzo — Beneduce — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bianchi Vincenzo — Bifani — Bolzon — Boncompagni-Ludovisi — Bono — Bovio Corso — Bresciani Bruno — Broccardi — Buronzo — Buttafochi.

Caccianiga — Caprice — Cartoni — Carusi — Casagrande di Villaviera — Cavaliere — Cavazzoni — Ceci — Celesia di Vegliasco — Cerri — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciarlantini — Colucci — Cucini.

D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola — De Cicco — De Collibus — De Cristofaro — De Grecis — Del Croix — Di Fausto — Di Mirafiori-Guerrieri — Donegani — Ducos.

Fani — Farinacci — Fazio — Fedele — Federzoni — Fera — Finzi — Fontana — Forni Roberto — Franco.

Gai Silvio — Galeazzi — Gallo — Gangitano — Gargioli — Gatti — Genovesi — Gentile — Gianferrari — Gianturco — Giuriati — Gnocchi — Grancelli — Greco — Guàccero — Guglielmi.

Insabato.

Joele — Jung.

La Bella — Lantini — Lanzillo — Larussa — Leicht — Leone Leone — Lessona — Limongelli — Lo Monte — Loreto — Lunelli — Lupi.

Maccotta — Magrini — Majorana — Manfredi — Mantovani — Maraviglia — Marchi Corrado — Marchi Giovanni — Marescalchi — Mariotti — Marquet — Martelli — Marzotto — Mazzini — Meriano — Mesoella — Messedaglia — Miari — Milani Giovanni — Miliani

G. Battista — Morelli Eugenio — Moretti — Muscatello — Mussolini.

Olivi — Olmo — Orsolini Cencelli.

Pace — Padulli — Pala — Palmisano — Panunzio — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Pennavaria — Pezzullo — Piccinato — Pierazzi — Pirrone — Pivano — Polverelli — Pontio di S. Sebastiano — Postiglione — Preda.

Quilico.

Racheli — Raggio — Raschi — Ravazzolo — Razza — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Riccio Vincenzo — Romanini — Romano Michele — Rosboch — Rossoni — Rotigliano — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salandra — Salerno — Salvi — Sandrini — Sansone — Sarrocchi — Savini — Schirone — Severini — Siotto — Sipari — Soleri — Solmi — Spinelli — Starace.

Tòfani — Torre Andrea — Tosi — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Ventrella Tommaso — Verdi — Viale.

Zaccaria — Zancani — Zugni.

Sono in congedo:

Adinolfi — Arnoni.

Bennati — Bertacchi — Bertone.

Canelli — Ciardi — Cristini.

Gemelli.

Imberti.

Madia — Mandragora — Musotto — Muzzarini.

Nunziante.

Porzio.

Renda — Rubino.

Spezzotti.

Ventrella Almerigo — Vicini — Volpe.

Sono ammalati:

Baragiola.

Canovai — Cao.

Foschini.

Gianotti — Giovannini.

Maury — Mazza de' Piccioli — Mazzolini.

Pavoncelli.

Rossi Pier Benvenuto.

Tosti di Valminuta.

Assenti per ufficio pubblico:

Biagi.

Calore — Cariolato — Ceserani.

De Capitani d'Arzago — Di Marzo.

Ferretti — Forni Cesare.

Giuliano.

Josa.

Maffei — Manaresi — Mazzucco.

Olivetti.

Sansanelli.

Vassallo.

Zimolo.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

MIARI, *segretario, legge:*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere se non reputi necessario provvedere alla revoca del decreto 16 gennaio 1927, n. 100, specialmente nei riguardi della Sardegna dove detto decreto non rappresenta che un provvedimento fiscale a danno della classe dei pastori più poveri, senza nessun serio e apprezzabile vantaggio per il rimboschimento della regione.

« Siotto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'economia nazionale, per conoscere se non gli sembri necessario e urgente provvedere alla istituzione in Sardegna e con sede a Nuoro di una terza Cassa provinciale di credito agrario, con patrimonio proprio e con condizioni di autonomia e di funzionamento eguali alle Casse provinciali di Cagliari e di Sassari.

« Siotto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere se non creda di dover tornare alla norma precedentemente accolta nella legislazione fascista, secondo la quale ai nuovi insegnanti universitari veniva computato per metà il servizio di ruolo nelle scuole medie di Stato.

« Pace ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, e svolte al loro turno.

La Camera sarà convocata a domicilio.

(Quando il Presidente lascia il suo seggio è salutato da applausi).

La seduta termina alle 19,5.

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI

Roma, 1927 — Tip. della Camera dei Deputati.

